

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE SECONDA

Roma - Sabato, 9 maggio 2015

Si pubblica il martedì,  
il giovedì e il sabato

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria 1027 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all'Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell'Istituto in Piazza G. Verdi 1 - 00198 Roma. L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 - Roma (IBAN IT60 M056 7603 2000 0000 3001 578) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

## FOGLIO DELLE INSERZIONI

### SOMMARIO

ANNUNZI COMMERCIALI	
<b>Convocazioni di assemblea</b>	
AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A. <i>Convocazione di assemblea (T15AAA7126) . . . . .</i>	Pag. 4
AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO <i>Avviso di convocazione di assemblea (TC15AAA7082) . . . . .</i>	Pag. 5
ATHENA SOCIETÀ COOPERATIVA <i>Convocazione di assemblea straordinaria (T15AAA7079) . . . . .</i>	Pag. 3
BIOERA RE S.R.L. <i>Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci di Bioera RE S.r.l. (T15AAA7100) . . . . .</i>	Pag. 3
C.M.B. - SOCIETÀ COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI <i>Convocazione di assemblea (T15AAA7076) . . . . .</i>	Pag. 2
C.M.B. - SOCIETÀ COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI <i>Convocazione assemblea azionisti di partecipazione cooperativa (T15AAA7078) . . . . .</i>	Pag. 2
CANESSA CANTIERI S.P.A. <i>Convocazione dell'assemblea dei soci (T15AAA7063) . . . . .</i>	Pag. 1
CO.NA.GA. S.C.P.A. <i>Convocazione di assemblea ordinaria (T15AAA7053) . . . . .</i>	Pag. 1
CONAD ADRIATICO Società Cooperativa <i>Assemblea generale dei soci (TS15AAA6945) . . . . .</i>	Pag. 5
COOP CENTRO ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA <i>Avviso di convocazione assemblea (T15AAA7106) . . . . .</i>	Pag. 3
HOLCIM (ITALIA) S.P.A. <i>Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti (T15AAA7035) . . . . .</i>	Pag. 1
IMMOBILIARE GOLF PUNTA ALA S.P.A. <i>Convocazione di assemblea ordinaria (T15AAA7112) . . . . .</i>	Pag. 4
IMMOBILIARE VALASSINA S.P.A. <i>Convocazione di assemblea dei soci (T15AAA7068) . . . . .</i>	Pag. 2
ISTA S.P.A. <i>Convocazione di assemblea ordinaria (T15AAA7077) . . . . .</i>	Pag. 2
LEITNER S.P.A. <i>Avviso di convocazione (TC15AAA6969) . . . . .</i>	Pag. 5
OXYGEN S.R.L. <i>Convocazione di assemblea (T15AAA7062) . . . . .</i>	Pag. 1
SAN MAURO S.P.A. <i>Convocazione di assemblea (T15AAA7124) . . . . .</i>	Pag. 4



**Altri annunci commerciali****BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A.**

Avviso di cessione di crediti pro soluto - Ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il decreto legislativo 385/1993) - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il codice della privacy). (TC15AAB6970) .....

Pag. 29

**BERICA ABS 4 S.R.L.**

Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come successivamente modificata ed integrata (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato ed integrato, (il "Codice Privacy") (T15AAB7067).....

Pag. 7

**BERICA ABS 4 S.R.L.**

Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come successivamente modificata ed integrata, (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato ed integrato (il "Codice Privacy") (T15AAB7066).....

Pag. 5

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI**

Circolare n. 1283 - Rinegoiazione dei prestiti concessi ai comuni dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (TC15AAB6914) .....

Pag. 33

**CLARIS SME 2015 S.R.L.**

Avviso di cessione di crediti pro soluto - ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130/99") e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "Decreto Legislativo 385/1993") - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). (T15AAB7087).....

Pag. 14

**GOLDEN BAR (SECURITISATION) S.R.L.**

Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130") e dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "T.U. Bancario"), corredato dall'informativa ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (T15AAB7069).....

Pag. 10

**ING BANK N.V. - MILAN BRANCH****LEONE ARANCIO FINANCE S.R.L.**

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente all'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. (T15AAB7080) ...

Pag. 13

**ISP CB IPOTECARIO S.R.L.****INTESA SANPAOLO S.P.A.**

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 come di volta in volta integrata e/o modificata (la Legge 130), dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 come di volta in volta integrato e/o modificato (il Testo Unico Bancario) e Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come di volta in volta integrato e/o modificato (il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali) e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (T15AAB7119).....

Pag. 25

**QUARZO S.R.L.**

Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della l. 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il "TUB") e informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (T15AAB7125).....

Pag. 31

**UBI FINANCE S.R.L.****BANCO DI BRESCIA S.P.A.****BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.****BANCA CARIME S.P.A.****BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A.**


Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente integrata e modificata, la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy"). (T15AAB7115) .....

Pag. 18

**WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH Succursale Italiana**

Avviso di cessione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario ed informativa sul trattamento dei dati personali ai titolari dei rapporti giuridici ceduti ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice Privacy") (T15AAB7104) .....

Pag. 17



**ANNUNZI GIUDIZIARI****Notifiche per pubblici proclami**

## CORTE D'APPELLO DI ROMA

*Notifica per pubblici proclami - R.G. 3516/10 (TS15ABA7007) . . . . .* Pag. 46

## TAR LAZIO

*Notificazione per pubblici proclami (T15ABA7102) . .* Pag. 45

## TAR LAZIO – ROMA Sezione I Ter

*Notificazione per pubblici proclami (T15ABA7042) . .* Pag. 38

## TAR REGIONE LOMBARDIA - MILANO

*Atto di integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami - R.G. 691/2015 (T15ABA7054) . . . . .* Pag. 43

## TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO

*Notifica per pubblici proclami estratto atto di citazione e convocazione mediazione (T15ABA7055) . . . . .* Pag. 44

## TRIBUNALE DI GROSSETO

*Notifica per pubblici proclami (TC15ABA6913) . . . . .* Pag. 46

## TRIBUNALE DI TERAMO

*Estratto invito alla mediazione (T15ABA7103) . . . . .* Pag. 45

## TRIBUNALE DI VICENZA

*Notificazione per pubblici proclami (T15ABA7101) . .* Pag. 44

## TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI Sezione lavoro

*Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Notifica ex art. 150 c.p.c. (T15ABA7111) . . . . .* Pag. 45

**Ammortamenti**

## TRIBUNALE DI BIELLA

*Ammortamento del vaglia cambiario (TC15ABC6971) Pag.* 47

## TRIBUNALE DI LECCE

*Ammortamento cambiario (TC15ABC6972) . . . . .* Pag. 48

## TRIBUNALE DI RIETI

*Ammortamento libretto di deposito (TC15ABC6916) Pag.* 47

## TRIBUNALE DI ROMA

*Ammortamento titolo azionario (TS15ABC7000) . . . . .* Pag. 48

## TRIBUNALE DI SIENA

*Ammortamento effetti cambiari (T15ABC7098) . . . . .* Pag. 47

## TRIBUNALE DI VELLETRI

*Ammortamento effetto cambiario (T15ABC7113) . . . . .* Pag. 47

## TRIBUNALE DI VENEZIA

*Ammortamento polizze di pegno (T15ABC7122) . . . . .* Pag. 47

**Eredità**

## TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

*Nomina curatore di eredità giacente (T15ABH7044) Pag.* 48

## TRIBUNALE DI BIELLA

*Eredità giacente di Porta Delfa Maria (TC15ABH6968) . . . . .* Pag. 49

## TRIBUNALE DI COMO

*Nomina curatore di eredità giacente (T15ABH7043) Pag.* 48

## TRIBUNALE DI FIRENZE

*Eredità giacente di Mc Kenzie Kathrin (T15ABH7107) . . . . .* Pag. 48

## TRIBUNALE DI TORINO

*Eredità giacente del sig. Ferrero Luciano (TC15ABH6998) . . . . .* Pag. 49

## TRIBUNALE DI VERCELLI

*Eredità giacente Scaglione Romano (T15ABH7081) .* Pag. 48

## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

*Invito ex articolo 498 del codice civile - Eredità giacente di Libianchi Angelo (TS15ABH6921) . . . . .* Pag. 49

## TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

*Eredità giacente di Macri Vincenzo Felice (TC15ABH6966) . . . . .* Pag. 49

## TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

*Eredità giacente di Cortese Luciano (TC15ABH6917) . . . . .* Pag. 48

**Liquidazione coatta amministrativa**

## ASSO TRAVEL SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA

*Insinuazione allo stato passivo (TX15ABJ127) . . . . .* Pag. 49

**Riconoscimenti di proprietà**

## TRIBUNALE DI BRINDISI

*Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale (TC15ABM6973) . . . . .* Pag. 50



<b>Stato di graduazione</b>		
EREDITÀ BENEFICIATA DI STELO ALBERTO		
<i>Estratto dello stato di graduazione dell'eredità beneficiata di Stelo Alberto nato a Biella il 1° gennaio 1951 e deceduto a Biella in data 30 gennaio 2014 (TC15ABN7114) .....</i>	<i>Pag.</i>	50
<b>Proroga termini</b>		
PREFETTURA DI BERGAMO		
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TC15ABP6955) .....</i>	<i>Pag.</i>	51
PREFETTURA DI BERGAMO		
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TC15ABP6954) .....</i>	<i>Pag.</i>	51
PREFETTURA DI BERGAMO		
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TC15ABP6956) .....</i>	<i>Pag.</i>	52
PREFETTURA DI BERGAMO		
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TC15ABP6957) .....</i>	<i>Pag.</i>	52
PREFETTURA DI BERGAMO		
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TC15ABP6958) .....</i>	<i>Pag.</i>	52
PREFETTURA DI BERGAMO		
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TC15ABP6959) .....</i>	<i>Pag.</i>	53
PREFETTURA DI BERGAMO		
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TC15ABP6960) .....</i>	<i>Pag.</i>	53
PREFETTURA DI BERGAMO		
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TC15ABP6961) .....</i>	<i>Pag.</i>	54
PREFETTURA DI BERGAMO		
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TC15ABP6962) .....</i>	<i>Pag.</i>	54
PREFETTURA DI BERGAMO		
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TC15ABP6963) .....</i>	<i>Pag.</i>	55
PREFETTURA DI BERGAMO		
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TC15ABP6964) .....</i>	<i>Pag.</i>	55
PREFETTURA DI BERGAMO		
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TC15ABP6975) .....</i>	<i>Pag.</i>	56
PREFETTURA DI BERGAMO		
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TC15ABP6976) .....</i>	<i>Pag.</i>	56
PREFETTURA DI BERGAMO		
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TC15ABP6977) .....</i>	<i>Pag.</i>	57
PREFETTURA DI BERGAMO		
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TC15ABP6980) .....</i>	<i>Pag.</i>	57
PREFETTURA DI BERGAMO		
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TC15ABP6953) .....</i>	<i>Pag.</i>	50
PREFETTURA DI BRESCIA		
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TC15ABP6994) .....</i>	<i>Pag.</i>	58
PREFETTURA DI BRESCIA		
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TC15ABP6995) .....</i>	<i>Pag.</i>	58
PREFETTURA DI BRESCIA		
<i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TC15ABP6990) .....</i>	<i>Pag.</i>	58
<b>Richieste e dichiarazioni di assenza e di morte presunta</b>		
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AREZZO		
<i>Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Romoli Leda (TC15ABR7045) .....</i>	<i>Pag.</i>	59
TRIBUNALE DI BERGAMO		
<i>Dichiarazione di morte presunta (T15ABR7117) .....</i>	<i>Pag.</i>	59
TRIBUNALE DI NAPOLI		
<i>Richiesta di dichiarazione di morte presunta (T15ABR7075) .....</i>	<i>Pag.</i>	59
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA		
<i>Richiesta di dichiarazione di assenza (T15ABR6743) .....</i>	<i>Pag.</i>	59
TRIBUNALE DI SALERNO		
<i>Richiesta di dichiarazione di morte presunta (TC15ABR6774) .....</i>	<i>Pag.</i>	59
<b>Piani di riparto e deposito bilanci finali di liquidazione</b>		
REGINATO MERCANTE JELMONI SGR P.A.		
<i>Avviso deposito piano di riparto parziale (T15ABS7073) .....</i>	<i>Pag.</i>	60
REGINATO MERCANTE JELMONI SGR P.A.		
<i>Avviso deposito piani di riparto (T15ABS7072) .....</i>	<i>Pag.</i>	60



SOC. COOP. "FUTURO 2000" S.C. A R.L.  
*Deposito del bilancio finale di liquidazione*  
 (TC15ABS6920) ..... Pag. 60

---

**ALTRI ANNUNZI**

---

**Specialità medicinali presidi sanitari e medico-chirurgici**

A.C.R.A.F. S.P.A. Aziende Chimiche Riunite Angelini  
 Francesco  
*Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (T15ADD7064)* ..... Pag. 63

A.C.R.A.F. S.P.A. Aziende Chimiche Riunite Angelini  
 Francesco  
*Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (T15ADD7065)* ..... Pag. 64

ACARPIA SERVIÇOS FARMACEUTICOS LDA  
*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012 (T15ADD7095)* ..... Pag. 67

ACTAVIS GROUP PTC EHF  
*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 (T15ADD7096)* ..... Pag. 67

ASTRAZENECA S.P.A.  
*Estratto comunicazione di notifica regolare AIFA/V&A/P/37222 del 14 aprile 2015 (T15ADD7061)* ..... Pag. 63

B. BRAUN MILANO S.P.A.  
*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi regolamento 1234/2008/CE (T15ADD7056)* ..... Pag. 61

BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.  
*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e Regolamento n.1234/2008 e s.m.i. (T15ADD7116)* ..... Pag. 71

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.  
*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m. (T15ADD7120)* ..... Pag. 72

EFFIK ITALIA S.P.A.  
*Estratto comunicazione notifica regolare V&A (T15ADD7040)* ..... Pag. 61

GEDEON RICHTER PLC  
*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n.274. (T15ADD7099)* ..... Pag. 68

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.  
*Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. (T15ADD7123)* ..... Pag. 73

HEXAL AG  
*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento (CE) 1234/2008 e successive modifiche. (T15ADD7118)* Pag. 72

HEXAL AS  
*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento (CE) 1234/2008 e successive modifiche. (T15ADD7092)* Pag. 66

HEXAL S.P.A.  
*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo 29/12/2007, n. 274. (T15ADD7091)* ..... Pag. 65

HOSPIRA ITALIA S.R.L.  
*Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. (T15ADD7121)* ..... Pag. 73

IBN SAVIO S.R.L.  
*Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. (TS15ADD6949)* ..... Pag. 74

ITC FARMA S.R.L.  
*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 (T15ADD7094)* Pag. 67

LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.  
*Comunicazione di notifica regolare V&A (T15ADD7105)* ..... Pag. 68

LABORATORIOS CASEN FLEET S.L.U.  
*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008 CE e s.m.i. (T15ADD7060)* ..... Pag. 62



## MEDICAIR ITALIA S.R.L.

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. (T15ADD7037) . . . . .* Pag. 61

## NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (T15ADD7097) . . . . .* Pag. 68

## NUOVA FARMOCHIMICA ITALIANA S.R.L.

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m. (T15ADD7058) . . . . .* Pag. 62

## PENSA PHARMA S.P.A.

*Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 (T15ADD7127) . . . . .* Pag. 73

## ROCHE S.P.A.

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008, come modificato dal Regolamento (CE) n. 712/2012. (TX15ADD128) . . . . .* Pag. 74

## ROCHE S.P.A.

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008, come modificato dal Regolamento (CE) n. 712/2012. (TX15ADD129) . . . . .* Pag. 75

## SANDOZ BV

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento (CE) 1234/2008 e successive modifiche (T15ADD7110) . . . . .* Pag. 71

## SANDOZ GMBH

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento (CE) 1234/2008 e successive modifiche. (T15ADD7093) . . . . .* Pag. 66

## SANDOZ S.P.A.

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento (CE) 1234/2008 e successive modifiche. (T15ADD7109) . . . . .* Pag. 69

## TAKEDA ITALIA S.P.A.

*Estratto comunicazione notifica regolare V&A (T15ADD7074) . . . . .* Pag. 64

## TEOFARMA S.R.L.

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. (T15ADD7059) . . . . .* Pag. 62

## ZENTIVA ITALIA S.R.L.

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m. (T15ADD7036) . . . . .* Pag. 60

**Valutazione impatto ambientale**

## OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A.

*Comunicazione di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (TS15ADE6999) . . . . .* Pag. 75

**Concessioni di derivazione di acque pubbliche**

## PROVINCIA DI VITERBO Assessorato ambiente energia - Settore tutela acque

*Concessione per la derivazione d'acqua (TC15A-DF6967) . . . . .* Pag. 76

**Consigli notarili**

## CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI CREMONA - CREMA

*Dispensa dall'esercizio delle funzioni notarili per limiti di età del dott. Paolo Salvelli (TC15ADN6978) . . . . .* Pag. 77

## CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI CREMONA - CREMA

*Iscrizione al ruolo del notaio dott.ssa Elena Berti (TC15ADN6979) . . . . .* Pag. 77

## CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

*Avviso di cessazione dall'ufficio di notaio del dott. Vittorio Quagliata (TC15ADN6974) . . . . .* Pag. 76

## CONSIGLIO NOTARILE DI PADOVA

*Iscrizione a ruolo del notaio Callegari Alessia (TC15ADN6965) . . . . .* Pag. 76



# ANNUNZI COMMERCIALI

## CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

### HOLCIM (ITALIA) S.P.A.

Sede legale: corso Magenta n. 56 - Milano  
 Capitale sociale: Euro 26.000.000,00 interamente versato  
 Registro delle imprese: Milano n. 00835890153  
 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00835890153- 13438310156

#### Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti

I Signori Azionisti sono invitati in Assemblea Ordinaria per il giorno 25 maggio 2015 alle ore 8.00, in prima convocazione, ed, eventualmente, per il giorno 26 maggio 2015, alla stessa ora, in seconda convocazione, presso l'unità produttiva della Società sita in Merone (CO) - Via Volta n. 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1) Bilancio al 31 dicembre 2014, Relazione sulla Gestione e Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2016-2017; nomina degli Amministratori e determinazione del compenso.

3) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2016-2017; nomina del Presidente e determinazione degli emolumenti.

Potranno partecipare all'assemblea i Signori Azionisti che avranno depositato le azioni, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede sociale in Milano - Corso Magenta n. 56, ovvero presso la cassa incaricata Intesa Sanpaolo S.p.A.

Milano, 4 Maggio 2015

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente e amministratore delegato  
 dott. Kaspar E.A. Wenger

T15AAA7035 (A pagamento).

### CANESSA CANTIERI S.P.A.

Tribunale di Genova Registro Società n. 21139  
 Fasc. 37152/306

Sede: via Dante 2/2 - Genova  
 Capitale sociale: € 151.524,48  
 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00277840104

#### Convocazione dell'assemblea dei soci

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea il giorno 7 Giugno 2015 alle ore 17.00 presso la sede della società ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 8 Giugno 2015, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Provvedimenti di cui all'art. 2364 del Codice Civile:

- Rinnovo carica Amministratore Unico

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Amministratore unico  
 dott. Sebastiano Canessa

T15AAA7063 (A pagamento).

### CO.NA.GA. S.C.P.A.

#### Convocazione di assemblea ordinaria

I Sig.ri Soci sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 28 Maggio 2015 alle ore 23,00, e occorrendo, per il giorno 29 Maggio 2015 alle ore 15,00, in seconda convocazione, presso la sede legale sita in via Duomo 290 in Napoli, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Bilancio di esercizio al 31/12/2014, relazione degli amministratori sulla gestione; relazione della società di revisione; relazione del Collegio Sindacale;

2) Varie ed eventuali.

Napoli li, 05/05/2015

Il Presidente  
 Gaetano De Luca

T15AAA7053 (A pagamento).

### OXYGEN S.R.L.

#### in liquidazione

Sede: via Pietro Mascagni 14 - Milano  
 Capitale sociale: Euro 100.000,00  
 Registro delle imprese: Milano n. 01902320355

#### Convocazione di assemblea

I Signori Soci sono convocati in assemblea per il giorno 25 Maggio 2015, alle ore 12:00, presso la sede legale in Milano, via Pietro Mascagni 14, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014; deliberare inerenti e conseguenti.

Il liquidatore  
 Luca Aurelio Guarna

T15AAA7062 (A pagamento).



**IMMOBILIARE VALASSINA S.P.A.***in liquidazione*

Sede legale: via Torino 2 - Milano

Capitale sociale: Euro 520,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano n. 00475820189

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00475820189

*Convocazione di assemblea dei soci*

I Signori azionisti della "Immobiliare Valassina SpA in liquidazione" sono convocati per l'assemblea dei soci che sarà tenuta presso lo Studio Lazzereschi in Milano - Via Donizetti 3, per il 25.05.2015 alle ore 8.30 in prima convocazione ed eventualmente per il giorno

26.05.2015 stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

"Ordine del Giorno"

- Deliberazioni ex Art. 2364 C.C.

Milano, 30 aprile 2015

Il liquidatore  
Lazzereschi Aldo

T15AAA7068 (A pagamento).

**ISTA S.P.A.**

Sede: via Lacedel n. 1 - 32043 Cortina D'Ampezzo (BL)

Capitale sociale: € 1.808.650,48 i.v.

Registro delle imprese: Belluno n. 00087790259

Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00087790259

*Convocazione di assemblea ordinaria*

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 26 maggio 2015, alle ore 9,00, presso la sala conferenze al piano terra della Ciasa de Ra Regoles, via Mons. P. Frenademez n. 1, Cortina d'Ampezzo, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 27 maggio 2015, alle ore 18,00, presso lo stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Adempimenti ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile (esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 30 novembre 2014).

2) Autorizzazione ad acquistare e vendere azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione.

Cortina d'Ampezzo, 04 maggio 2015

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente  
Alberico Zardini

T15AAA7077 (A pagamento).

**C.M.B. – SOCIETÀ COOPERATIVA MURATORI  
E BRACCIANTI DI CARPI***C.C.I.A.A. Modena n. 2698**Registro Società n. 00154410369 di Modena**Albo cooperative n. A100255*

Sede: via Carlo Marx n. 101 - Carpi (MO)

*Convocazione di assemblea*

I Soci della Cooperativa sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria in prima convocazione il giorno Venerdì 29 Maggio 2015 alle ore 9,30 presso la Sala Riunioni della Sede Sociale in Carpi, Via Carlo Marx n. 101 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Presentazione del Bilancio per l'esercizio 2014, delle relative relazioni nonché della proposta di riparto dell'utile; deliberazioni conseguenti.

2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed elezione dei nuovi Amministratori e dei componenti gli organismi interni;

Nel caso si rendesse necessario, l'Assemblea è convocata in **SECONDA CONVOCAZIONE** il giorno:

**SABATO 30 MAGGIO 2015** alle ore 9,30 presso la Sala Riunioni della Sede Sociale in Carpi, Via Carlo Marx n. 101 con lo stesso ordine del giorno e potrà deliberare con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci presenti. I Soci possono partecipare all'Assemblea personalmente o per delega secondo quanto previsto nello Statuto Sociale.

Carpi, 29 Aprile 2015

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente  
ing. Carlo Zini


T15AAA7076 (A pagamento).

**C.M.B. – SOCIETÀ COOPERATIVA MURATORI  
E BRACCIANTI DI CARPI***C.C.I.A.A. Modena n. 2698**Registro Società n. 00154410369 di Modena**Albo cooperative n. A100255*

Sede: via Carlo Marx n. 101 - Carpi (MO)

*Convocazione assemblea azionisti di partecipazione cooperativa*

Gli Azionisti di partecipazione Cooperativa della Società sono convocati in Assemblea Speciale in prima convocazione per Venerdì 29 Maggio 2015 alle ore 9,00 presso la Sede Sociale in Carpi, Via Carlo Marx n. 101, per discutere e deliberare sul seguente



**Ordine del giorno**

1. Parere motivato dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di partecipazione Cooperativa sul Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2014. Esposizione ed approvazione della proposta.

Nel caso si rendesse necessario l'Assemblea Speciale è riconvocata in SECONDA CONVOCAZIONE il giorno

SABATO 30 MAGGIO 2015, ALLE ORE 9,00 presso la Sede Sociale in Carpi, Via Carlo Marx n. 101 con lo stesso ordine del giorno e sarà validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, con il voto favorevole della maggioranza delle azioni rappresentate dagli Azionisti presenti.

Si ricorda che all'Assemblea possono partecipare, in proprio o per delega secondo quanto previsto nello Statuto Sociale, gli Azionisti che risultano iscritti nell'apposito Libro o che abbiano depositato le loro azioni presso la Sede della Società o presso le Sezioni Soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Carpi, 29 Aprile 2015

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione cooperativa  
Omer Caffagni

T15AAA7078 (A pagamento).

**ATHENA SOCIETÀ COOPERATIVA**

Sede legale: via Cavallotti n. 19 - Codogno - LO  
Registro delle imprese: Lodi n. 07970950965  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07970950965

*Convocazione di assemblea straordinaria*

I signori soci della ATHENA Società Cooperativa sono convocati in assemblea straordinaria che avrà luogo in San Colombano al Lambro presso lo Studio del Notaio Baggini, il giorno 04 giugno 2015, alle ore 10.00, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 05 giugno 2015, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) Modifica oggetto sociale ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale

2) Varie ed eventuali

Per la validità dell'assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Codogno, 05 maggio 2015

Il presidente del consiglio di amministrazione  
Bernini Alessia

T15AAA7079 (A pagamento).

**BIOERA RE S.R.L.**

*Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bioera S.p.A.*

Sede: strada per Montebuono, 12/b - località Mugnano -  
06132 Perugia

Capitale sociale: € 10.000,00 interamente versato

Registro delle imprese: Perugia REA 221241

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00736440553

*Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci di Bioera RE S.r.l.*

I signori Soci e il Sindaco Unico sono convocati in Assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 25 maggio 2015, ore 13.00, presso la sede sociale di Bioera S.p.A. in Milano, via Palestro 6, e, se necessario, in seconda convocazione, per il giorno 29 maggio 2015, stesso orario e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Emolumento Amministratore Unico per l'esercizio 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'amministratore unico  
dott. ing. Canio Giovanni Mazzaro

T15AAA7100 (A pagamento).

**COOP CENTRO ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA**

*Iscrizione Albo delle Cooperative a mutualità prevalente A 102044*

Sede legale: via Andrea Doria 7 - Castiglione del Lago  
- Perugia

Registro delle imprese: Perugia 00050810522

Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00050810522

/ n. 02241550546

*Avviso di convocazione assemblea*

I soci sono invitati a partecipare alle Assemblee separate ordinarie convocate ai sensi dell'art.29 dello Statuto Sociale, nei giorni e nelle sedi a fianco di ciascuna zona indicata, con il seguente ordine del giorno:

1. Delibera in ordine alla destinazione del risultato dell'esercizio 2014;

2. Nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza;

3. Nomina del Presidente del Consiglio di Sorveglianza;

4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi del Presidente e dei membri del Consiglio di Sorveglianza: determinazioni inerenti e conseguenti;

5. Nomina dei delegati effettivi e supplenti all'Assemblea Generale Ordinaria.



Le suddette Assemblee Separate si svolgeranno secondo il seguente calendario:

- Soci della provincia di Siena c/o Hotel Montaperti Località Casanova Pansarine - Arbia - Siena 1° convocazione 1 giugno 2015 alle ore 10.00 2° convocazione 3 giugno 2015 ore 18.00.

- Soci della provincia di Rieti c/o Hotel Miramonti Piazza Guglielmo Oberdan 5 Rieti 1° convocazione 1 giugno 2015 ore 10.00 2° convocazione 3 giugno 2015 ore 18.00.

- Soci della provincia di Perugia c/o Sala Soci Ipercoop Collestrada Via della Valtiera 181 Perugia 1° convocazione 3 giugno 2015 ore 10.00 2° convocazione 4 giugno 2015 alle ore 18.00.

- Soci della provincia di Arezzo c/o Hotel Ristorante da Domenico località Vertighe 634 - Monte San Savino - Arezzo 1° convocazione 3 giugno 2015 ore 10.00 2° convocazione 4 giugno 2015 ore 18.00.

- Soci della provincia di Terni: c/o Sala Soci Ipercoop di Terni via Gramsci 27 Terni 1° convocazione 3 giugno 2015 ore 10.00 2° convocazione 4 giugno 2015 alle ore 18.00.

- Soci della provincia dell'Aquila c/o Sala Soci Ipercoop Avezzano SS Tiburtina Valeria km 112,215 Avezzano 1° convocazione 4 giugno 2015 alle ore 10.00 2° convocazione 5 giugno 2015 ore 18.00.

E' convocata l'Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati presso la sede legale della società sita in via Andrea Doria 7 - Castiglione del Lago - Perugia alle ore 15.00 dell'11 giugno 2015 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 16.00 del 12 giugno 2015 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

1) Delibera in ordine alla destinazione del risultato dell'esercizio 2014;

2) Nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza;

3) Nomina del Presidente del Consiglio di Sorveglianza;

4) Determinazione dei compensi e dei rimborsi del Presidente e dei membri del Consiglio di Sorveglianza: determinazioni inerenti e conseguenti.

Castiglione del Lago, lì 7 maggio 2015

Il presidente del consiglio di gestione  
Antonio Erminio Bomarsi

T15AAA7106 (A pagamento).

### IMMOBILIARE GOLF PUNTA ALA S.P.A.

Sede: via del Golf n. 1 - Punta Ala - 58043 Castiglione della Pescaia

Capitale sociale: € 5.164.000,00  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01018340537

#### Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 maggio 2015 alle ore 9,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 29 maggio 2015 alle ore 17,30 in Punta ala di Castiglione della Pescaia (GR), presso la sede sociale in via del Golf n.1, per discutere e deliberare sul seguente:

#### Ordine del giorno

1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2014; esame del bilancio al 31 dicembre 2014 e deliberazioni conseguenti;

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015-2017 previa determinazione del numero dei componenti;

3. Costituzione del diritto di usufrutto a termine sui beni immobili della società a favore della Associazione Golf Club Punta Ala. Delibere inerenti e consequenziali;

4. Varie ed eventuali.

Per l'intervento all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni, entro i termini di legge, presso le casse sociali.

Immobiliare Golf Punta Ala S.p.A. - Il presidente  
Damiani Fernando

T15AAA7112 (A pagamento).

### SAN MAURO S.P.A.

*in liquidazione*

Sede legale: via Emilio Gola 16/5 - 20143 Milano  
Capitale sociale: Euro 1.500.000 interamente versato  
Registro delle imprese: Milano n. 05012840962

#### Convocazione di assemblea

Gli Azionisti della San Mauro S.p.A. in Liquidazione sono convocati presso la sede Legale di Milano, via E. Gola 16/5 alle ore 12 del giorno 28 maggio 2015 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Bilancio al 31.12.2014 delibere inerenti e conseguenti;

2) Esame della proposta di acquisto dell'immobile di San Mauro Torinese e delibere conseguenti.

3) Cariche sociali

Eventuale seconda convocazione per il giorno 5 Giugno 2015 stesso luogo e stessa ora.

Il liquidatore  
dott. Domenico Costa

T15AAA7124 (A pagamento).

### AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.

*Iscritta C.C.I.A.A. Bari REA 243199*

Sede: Bari-Palese

Capitale sociale: Euro 12.950.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03094610726

#### Convocazione di assemblea

I Signori Azionisti della Aeroporti di Puglia S.p.A. sono convocati presso l'Aeroporto Civile di Bari - per partecipare all'Assemblea Ordinaria che si terrà il giorno 25 maggio 2015 alle ore 12,30 in prima convocazione ed il giorno 26 maggio 2015 alle ore 12,30 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Piano degli investimenti;

2. Sviluppo della mobilità aerea;



3. Premio di Risultato dell'Organo amministrativo per l'esercizio chiuso al 31.12.2014;

4. Comunicazioni sociali dell'Amministratore Unico.

Per la partecipazione dei Soci, la costituzione delle Assemblee e la validità delle deliberazioni si applicano le norme del Codice Civile e dallo Statuto Sociale.

L'amministratore unico  
dott. Giuseppe Acierno

T15AAA7126 (A pagamento).

### LEITNER S.P.A.

Sede: via Brennero n. 34 - Vipiteno (BZ)  
Capitale sociale: € 7.300.000,00 interamente versato  
Registro delle imprese: Bolzano 00123790214

#### Avviso di convocazione

L'assemblea ordinaria degli azionisti è convocata in Vipiteno (BZ), presso la sede sociale, per il giorno 27 maggio 2015 alle ore 11.00 ed occorrendo per il giorno 9 giugno 2015 alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno:

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 C.C.

Il presidente del consiglio di amministrazione  
Michael Seeber

TC15AAA6969 (A pagamento).

### AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

Soggetta all'attività di vigilanza e controllo  
del Comune di Palermo

Sede legale: via Ammiraglio Gravina n. 2/E - 90139  
PALERMO

Capitale sociale: € 96.996.800,00

C.C.I.A.A. di Palermo n. 217772

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04797170828

#### Avviso di convocazione di assemblea

L'Assemblea Ordinaria dei Soci di AMG Energia S.p.a. è convocata presso la sede sociale di Via Ammiraglio Gravina n. 2/e Palermo, per il giorno 27 maggio 2015, alle ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 maggio 2015, alle ore 16,00, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno:

1. Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi;
2. Atto di indirizzo del socio Comune di Palermo.

Il presidente del consiglio di amministrazione  
Daniela Faconti

TC15AAA7082 (A pagamento).

### CONAD ADRIATICO

#### Società Cooperativa

Sede legale: Monsampolo del Tronto fraz. Stella

Registro delle imprese: Ascoli Piceno e codice  
fiscale n. 00105820443

#### Assemblea generale dei soci

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale sita a Monsampolo del Tronto (Ascoli-Piceno), frazione Stella, per il giorno 3 giugno 2015, alle ore 8.30, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 4 giugno 2015 alle ore 10.00 presso la Sala Plenaria del villaggio turistico "Pugnochiuso" in loc. Pugnochiuso di Vieste (Foggia), per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno:

1) Lettura del bilancio al 31 dicembre 2014, della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione. Deliberazioni conseguenti.

2) Varie ed eventuali.

Il presidente del consiglio di amministrazione  
Maurizio Pavone

TS15AAA6945 (A pagamento).

### ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

### BERICA ABS 4 S.R.L.

Società di cartolarizzazione costituita ai sensi  
della Legge 130/99

Sede legale: via Alessandro Pestalozza n. 12/14 - Milano


Capitale sociale: i.v. Euro 10.000

Registro delle imprese: Milano n. 09022740964

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 09022740964

Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come successivamente modificata ed integrata, (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato ed integrato (il "Codice Privacy")

Berica ABS 4 S.r.l. ("Berica ABS 4") comunica che, con contratto di cessione concluso in data 30 aprile 2015 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130 (il "Contratto di Cessione"), ha acquistato pro soluto e in blocco da Banca Nuova S.p.A. con socio unico, con sede legale in Palermo, Via Giacomo Cusmano, 56, capitale sociale Euro 206.300.000 i.v., C.F., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo n. 05940510828, aderente al Fondo Interbancario di



Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, appartenente al Gruppo Bancario “Banca Popolare di Vicenza” e soggetta all’attività di direzione e coordinamento della stessa Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., nonché iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi bancari tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico Bancario al n. 5731 (“BN”), con efficacia economica dalle ore 00:01 del 1 maggio 2015 (la “Data di Efficacia”), tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora, spese e altri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecari (i “Contratti di Mutuo Ipotecari”) che, alla data del 31 marzo 2015 (la “Data di Valutazione”), ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i “Crediti”):

(i) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario garantiti da ipoteca su beni immobili destinati ad uso residenziale e i cui debitori siano persone fisiche residenti in Italia, anche in co-intestazione;

(ii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario conclusi (a) da BN (CF 05940510828); ovvero (b) da Banca Nuova S.p.A. (codice fiscale n. 00058890815, già Banca del Popolo di Trapani S.p.A., fusa poi con Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. - CF 00204010243 “BPVI”) e poi trasferiti a BN (CF 05940510828) da BPVI per effetto del conferimento del relativo ramo d’azienda ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n.385/93; ovvero (c) da Banca Nuova S.p.A. (CF 00178460267) prima della sua fusione e incorporazione in Banca del Popolo di Trapani S.p.A.;

(iii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario i cui relativi mutuatari siano classificati da BN come “in bonis” (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti));

(iv) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario erogati tra il 1 gennaio 2000 (incluso) e la Data di Valutazione (inclusa);

(v) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario denominati in Euro;

(vi) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario interamente erogati e in base ai quali non sussiste alcun obbligo di ulteriore erogazione;

(vii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario che (i) alla Data di Valutazione non presentavano più di una rata scaduta e non pagata; e (ii) al 22 aprile 2015 non presentavano alcuna rata scaduta e non pagata;

(viii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario in relazione ai quali al 22 aprile 2015 sia stata pagata almeno una rata, anche di preammortamento;

(ix) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario con piano di ammortamento

(i) cosiddetto “alla francese”; o

(ii) con pagamento di rate di importo costante e durata variabile;

(x) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario il cui importo originario in linea capitale non eccedeva Euro 3.200.000;

(xi) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario in cui, secondo il relativo piano di ammortamento, l’ultima rata abbia scadenza non anteriore al 1 maggio 2015;

(xii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario il cui piano di ammortamento preveda pagamenti mensili, trimestrali o semestrali;

(xiii) siano garantiti da un’ipoteca di primo grado economico intendendosi per tale (i) un’ipoteca di primo grado legale; ovvero (ii) un’ipoteca di grado legale successivo al primo rispetto alla quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente (restando inteso, per chiarezza, che il presente criterio si intenderà rispettato anche ove il medesimo credito sia garantito da garanzie ulteriori rispetto all’ipoteca di primo grado economico);

(xiv) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario stipulati con mutuatari appartenenti ad una delle seguenti categorie SAE (Settore Attività Economica), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d’Italia con circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica): 600 (famiglie/famiglie consumatrici) ovvero 615 (famiglie produttrici/altre famiglie produttrici);

(xv) (a) in relazione ai mutui ipotecari erogati a mutuatari appartenenti alla categoria SAE 600 (famiglie/famiglie consumatrici) il rapporto tra l’importo originario in linea capitale del mutuo e il valore dell’immobile ipotecato (sul quale sussista ipoteca di primo grado economico) a garanzia di tale mutuo (come determinato ai fini della concessione del mutuo stesso) sia compreso tra il 3% (incluso) ed il 98% (incluso); e (b) in relazione ai mutui ipotecari erogati a mutuatari appartenenti alla categoria SAE 615 (famiglie produttrici/altre famiglie produttrici) il rapporto tra l’importo originario in linea capitale del mutuo e il valore dell’immobile ipotecato (sul quale sussista ipoteca di primo grado economico) a garanzia di tale mutuo (come determinato ai fini della concessione del mutuo stesso) sia compreso tra 3% (incluso) e 80% (incluso);

(xvi) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario stipulati con mutuatari identificati attraverso i codici PF (persone fisiche) ovvero CO (regime di co-intestazione tra persone fisiche);

(xvii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario identificati da BN con il seguente “codice prodotto”: A01; A02; A06; A08; A09; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A20; A21; A30; A31; A33; A34; A38; A39; A52; A54; A55; A56; A57; A58; B01; B02; B03; B05; B06; B07; B18; B20; B21; B22; B23; B24; B25; B26; B28; B29; B35; BN3; BN4; BP3;

(xviii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario che alla Data di Valutazione presentavano (i) in relazione ai mutui a tasso variabile ovvero opzionale (sia nel periodo di opzione a tasso variabile sia nel periodo di opzione a tasso fisso), uno spread annuo non inferiore allo 0,30%; e (ii) in relazione ai mutui a tasso fisso, un tasso minimo annuo non inferiore al 2%;

(xix) in relazione ai mutui a tasso variabile ovvero opzionale (nel periodo di opzione a tasso variabile), derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario che alla Data di Valutazione prevedevano un’indicizzazione ad un tasso Euribor o tasso BCE.

Con espressa esclusione dei crediti derivanti da:

a) contratti di mutuo agevolati o comunque usufruenti di contributi pubblici (regionali e/o statali) ovvero comunitari in conto interessi e/o capitale ovvero di altra forma di agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o comunitaria;



b) contratti di mutuo concessi a favore di (i) amministratori e/o personale dipendente di BN e/o amministratori e/o personale dipendente di società facenti parte del Gruppo bancario "Banca Popolare di Vicenza"; (ii) enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute; (iii) associazioni non riconosciute; (iv) enti religiosi;

c) contratti di mutuo in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo debitore benefici della sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale);

d) contratti di mutuo il cui relativo debitore sia altresì debitore nei confronti di altre banche e/o intermediari finanziari e sia classificato diversamente da "in bonis" da parte di tali banche e/o intermediari (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti)), come segnalati dal c.d. "Flusso Centrale Rischi" aggiornato alla data del 31 gennaio 2015;

e) mutui derivanti da contratti di mutuo identificati con i seguenti identificativi di rapporto, come riportati nel relativo contratto di mutuo:

61-6038971; 61-6038972; 61-6032087; 61-7001874; 61-6020098; 61-6020099; 61-6083880; 61-6083881; 61-6083882; 61-6040421; 61-6085032; 61-6052054; 61-6060298; 61-7011967; 61-7011971.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge 130, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a Berica ABS 4 tutti gli accessori e gli altri diritti spettanti a BN in relazione ai Crediti, ivi inclusi i diritti derivanti dalle polizze assicurative, dai Contratti di Mutuo Ipotecario e dai beni immobili ipotecati e, più in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziale e processuale ad essi inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai Contratti di Mutuo Ipotecario e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, e tutte le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione salvo il presente avviso e l'iscrizione del medesimo avviso nel registro imprese ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario.

Sono esclusi dalle garanzie accessorie trasferite unitamente ai Crediti, le fideiussioni omnibus che, alla Data di Efficacia assistono, ovvero prima di tale data assistevano, sia i Crediti sia altri crediti di BN.

Berica ABS4 ha conferito incarico a BN ai sensi della Legge 130 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, provveda alla gestione e all'incasso dei Crediti e delle garanzie che li assistono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a continuare a pagare presso BN, in qualità di mandatario con rappresentanza, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era loro consentito, per legge o per contratto, anteriormente alla ces-

sione e/o in conformità con le eventuali ulteriori istruzioni che potranno loro essere comunicate in futuro. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca Nuova S.p.A., Via Giacomo Cusmano n. 56, Palermo.

BN continuerà altresì ad essere responsabile a tutti gli effetti delle comunicazioni (documenti di sintesi periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire alla clientela in quanto previste dalla Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) delle Disposizioni di Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari".

Riguardo al trattamento dei dati personali dei debitori ceduti, si informa che BN, in relazione all'attività di servicing cui è tenuta contrattualmente nei confronti di Berica ABS 4, continuerà a trattare i dati personali dei debitori ceduti come in precedenza, con le stesse modalità e per le stesse finalità relative, tra l'altro, alla gestione, amministrazione, riscossione e recupero dei Crediti e con l'ulteriore finalità della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, conservando la propria qualità di "Titolare" ai sensi del Codice Privacy. Pertanto, i debitori ceduti potranno continuare a rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy all'Ufficio Reclami della capogruppo Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Via Battaglione Framarin, 18, 36100 Vicenza.

Berica ABS 4 S.r.l. - Amministratore unico  
dott. Marco Grimaldi

T15AAB7066 (A pagamento).

### **BERICA ABS 4 S.R.L.**

*Società di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 130/1999*

Sede legale: via Alessandro Pestalozza n. 12/14 - Milano


Capitale sociale: i.v. Euro 10.000

Registro delle imprese: Milano n. 09022740964

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 09022740964

*Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come successivamente modificata ed integrata (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato ed integrato, (il "Codice Privacy")*

Berica ABS 4 S.r.l. ("Berica ABS 4") comunica che, con contratto di cessione concluso in data 30 aprile 2015 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130 (il "Contratto di Cessione"), ha acquistato pro soluto e in blocco da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. con sede legale in Vicenza, Via Battaglione Framarin, n. 18, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al



Registro delle Imprese di Vicenza 00204010243, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo Bancario "Banca Popolare di Vicenza", iscritta al n. 1515 dell'albo delle Banche e dei Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario e al numero A159632 dell'Albo delle Società Cooperative (sez. cooperative diverse), Codice ABI 5728.1 ("BPVi"), con efficacia economica dalle ore 00:01 del 1 maggio 2015 (la "Data di Efficacia"), tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecari (i "Contratti di Mutuo Ipotecari") che, alla data del 31 marzo 2015 (la "Data di Valutazione"), ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i "Crediti"):

(i) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario garantiti da ipoteca su beni immobili destinati ad uso residenziale e i cui debitori siano persone fisiche residenti in Italia, anche in co-intestazione;

(ii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario conclusi (a) da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A.; (b) da Cassa di Risparmio di Prato S.p.A. e da Banca Nuova S.p.A. (codice fiscale n. 00058890815) prima della loro fusione per incorporazione in Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A.; e (c) da una delle seguenti banche Banca Popolare di Treviso S.p.A., Banca Popolare di Trieste S.p.A. e Banca Popolare Udinese S.p.A. e trasferiti a Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. per effetto di acquisto del relativo ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;

(iii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario i cui relativi mutuatari siano classificati da BPVi come "in bonis" (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti));

(iv) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario erogati tra il 1 gennaio 2000 (incluso) e la Data di Valutazione (inclusa);

(v) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario denominati in Euro;

(vi) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario interamente erogati e in base ai quali non sussiste alcun obbligo di ulteriore erogazione;

(vii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario che (i) alla Data di Valutazione non presentavano più di una rata scaduta e non pagata; e (ii) al 22 aprile 2015 non presentavano alcuna rata scaduta e non pagata;

(viii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario in relazione ai quali al 22 aprile 2015 sia stata pagata almeno una rata, anche di preammortamento;

(ix) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario con piano di ammortamento

(i) cosiddetto "alla francese"; o

(ii) con pagamento di rate di importo costante e durata variabile;

(x) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario il cui importo originario in linea capitale non eccedeva Euro 3.200.000;

(xi) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario in cui, secondo il relativo piano di ammortamento, l'ultima rata abbia scadenza non anteriore al 1 maggio 2015;

(xii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario il cui piano di ammortamento preveda pagamenti mensili, trimestrali o semestrali; siano garantiti da un'ipoteca di primo grado economico intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado legale; ovvero (ii) un'ipoteca di grado legale successivo al primo rispetto alla quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente (restando inteso, per chiarezza, che il presente criterio si intenderà rispettato anche ove il medesimo credito sia garantito da garanzie ulteriori rispetto all'ipoteca di primo grado economico);


(xiii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario stipulati con mutuatari appartenenti ad una delle seguenti categorie SAE (Settore Attività Economica), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica): 600 (famiglie/famiglie consumatrici) ovvero 615 (famiglie produttrici/altre famiglie produttrici);

(xiv) (a) in relazione ai mutui ipotecari erogati a mutuatari appartenenti alla categoria SAE 600 (famiglie/famiglie consumatrici) il rapporto tra l'importo originario in linea capitale del mutuo e il valore dell'immobile ipotecato (sul quale sussista ipoteca di primo grado economico) a garanzia di tale mutuo (come determinato ai fini della concessione del mutuo stesso) sia compreso tra il 3% (incluso) ed il 98% (incluso); e (b) in relazione ai mutui ipotecari erogati a mutuatari appartenenti alla categoria SAE 615 (famiglie produttrici/altre famiglie produttrici) il rapporto tra l'importo originario in linea capitale del mutuo e il valore dell'immobile ipotecato (sul quale sussista ipoteca di primo grado economico) a garanzia di tale mutuo (come determinato ai fini della concessione del mutuo stesso) sia compreso tra 3% (incluso) e 80% (incluso);

(xv) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario stipulati con mutuatari identificati attraverso i codici PF (persone fisiche) ovvero CO (regime di co-intestazione tra persone fisiche);

(xvi) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario identificati da BPVi con il seguente "codice prodotto": 111; 00C; 01C; 04C; 04D; 07C; 08C; 10D; 11C; 14C; 15C; 16C; 17C; 20C; 20D; 21C; 22C; 23C; 29C; 32C; 33C; 35C; 39C; 40C; 42C; 43C; 46C; 47C; 49C; 96C; A01; A02; A03; A05; A06; A08; A09; A10; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A20; A21; A30; A31; A32; A33; A34; A35; A38; A39; A40; A41; A52; A54; A55; A56; A57; A58; A59; A60; A61; A62; A64; A65; A66; B01; B02; B03; B05; B06; B07; B08; B09; B10; B11; B12; B13; B18; B20; B21; B22; B23; B24; B25; B26; B28; B29; B30; B32; B35; B36; C01; K02; K04; U60;

(xvii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario che alla Data di Valutazione presentavano (i) in relazione ai mutui a tasso variabile ovvero opzionale (sia nel periodo di opzione a tasso variabile sia nel periodo di opzione a tasso fisso), uno spread annuo non inferiore allo 0,30%; e (ii) in relazione ai mutui a tasso fisso, un tasso minimo annuo non inferiore al 2%;



(xviii) in relazione ai mutui a tasso variabile ovvero opzionale (nel periodo di opzione a tasso variabile), derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario che alla Data di Valutazione prevedevano un'indicizzazione ad un tasso Euribor o tasso BCE.

Con espressa esclusione dei crediti derivanti da:

(a) contratti di mutuo agevolati o comunque usufruenti di contributi pubblici (regionali e/o statali) ovvero comunitari in conto interessi e/o capitale ovvero di altra forma di agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o comunitaria;

(b) contratti di mutuo concessi a favore di (i) amministratori e/o personale dipendente di BPVi e/o amministratori e/o personale dipendente di società facenti parte del Gruppo bancario "Banca Popolare di Vicenza"; (ii) enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute; (iii) associazioni non riconosciute; (iv) enti religiosi;

(c) contratti di mutuo in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo debitore benefici della sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale);

(d) contratti di mutuo il cui relativo debitore sia altresì debitore nei confronti di altre banche e/o intermediari finanziari e sia classificato diversamente da "in bonis" da parte di tali banche e/o intermediari (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti)), come segnalati dal c.d. "Flusso Centrale Rischi" aggiornato alla data del 31 gennaio 2015;

(e) mutui derivanti da contratti di mutuo identificati con i seguenti identificativi di rapporto, come riportati nel relativo contratto di mutuo:

33-80883; 33-81940; 33-82440; 33-4573487; 33-4659500;  
 33-4745446; 33-4765266; 33-4769892; 33-4790795;  
 33-4805052; 33-4819431; 33-4820724; 33-5001003;  
 33-5008698; 33-5014139; 33-5019493; 33-5028095;  
 33-5035215; 33-5036635; 33-5037509; 33-5046993;  
 33-5047494; 33-5052105; 33-5056180; 33-5057809;  
 33-5062365; 33-5063865; 33-5075173; 33-5076241;  
 33-5086773; 33-5087351; 33-92385; 33-5026161;  
 33-5030580; 33-5054778; 33-4630207; 33-4708236;  
 33-4666726; 33-5013896; 33-4604737; 33-4632188;  
 33-4760191; 33-4760193; 33-4639188; 33-5080107;  
 33-4634224; 33-5001488; 33-4650531; 33-4696597;  
 33-4616058; 33-4737255; 33-4628342; 33-4699012;  
 33-4640796; 33-5006208; 33-4761868; 33-4763463;  
 33-4655983; 33-4680308; 33-4627779; 33-4668380;  
 33-4801097; 33-5067294; 33-4636268; 33-4760776;  
 33-4802278; 33-5059871; 33-4502934; 33-4501909;  
 33-4619571; 33-4647048; 33-4692927; 33-4510988;  
 33-4811732; 33-4659637; 33-4689581; 33-4679428;  
 33-4683136; 33-4625077; 33-4615488; 33-4625589;  
 33-5023895; 33-5075530; 33-5075531; 33-4728763;  
 33-5033258; 33-4735030; 33-4744036; 33-4552016;  
 33-4606210; 33-4646042; 33-4626739; 33-4662356;  
 33-4779054; 33-4657037; 33-4679942; 33-4601316;  
 33-4601335; 33-4642955; 33-4672202; 33-4614706;  
 33-4668850; 33-4635418; 33-4631235; 33-4635030;

33-4635033; 33-4671904; 33-4671902; 33-4667700;  
 33-4667704; 33-4663206; 33-5013290; 33-4673960;  
 33-5037668; 33-4675182; 33-4683474; 33-4669391;  
 33-4736944; 33-4682168; 33-4738749; 33-4823205;  
 33-4690090; 33-4695542; 33-4690437; 33-4692107;  
 33-4702232; 33-4702233; 33-5020061; 33-5031470;  
 33-4765701; 33-5001934; 33-4749921; 33-4763645;  
 33-4706021; 33-4707098; 33-5061293; 33-5061435;  
 33-4739350; 33-4743730; 33-5017588; 33-5017592;  
 33-5024002; 33-5059312; 33-4793022; 33-5005662;  
 33-4770218; 33-4770221; 33-5013355; 33-5013357;  
 33-5024897; 33-5033736; 33-5051522; 33-5051525;  
 33-80092; 33-86062; 33-5020779; 33-5020965; 33-5048213;  
 33-5048222; 33-5027614; 33-5027618; 33-73307; 33-73308;  
 33-5047290; 33-5047298; 33-63957; 33-75950; 33-72826;  
 33-72592; 33-101751; 33-102669; 33-5011285; 33-5011287;  
 33-5011066; 33-5011069; 33-4830301; 33-4831184;  
 33-5068065; 33-5068067; 33-5029615; 33-5029616;  
 33-5007096; 33-5007098; 33-5055219; 33-5055220;  
 33-5018647; 33-5018666; 33-5021419; 33-5021421;  
 33-5021597; 33-5059759; 33-5078596; 33-5069898;  
 33-5017067; 33-5017070; 33-5036283; 33-5047516;  
 33-5092927; 33-5092928; 33-5092929; 33-5092930;  
 33-5042766; 33-5042776; 33-5078257; 33-5078259;  
 33-4690002; 33-4690005; 33-5063185; 33-5063236;  
 33-5063267; 33-5082546; 33-5074712; 33-5088887;  
 33-5088885.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge 130, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a BPVi in relazione ai Crediti, ivi inclusi i diritti derivanti dalle polizze assicurative, dai Contratti di Mutuo Ipotecario e dai beni immobili ipotecati e, più in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziale e processuale ad essi inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai Contratti di Mutuo Ipotecario e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, e tutte le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione salvo il presente avviso e l'iscrizione del medesimo avviso nel registro imprese ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario.

Sono esclusi dalle garanzie accessorie trasferite unitamente ai Crediti, le fidejussioni omnibus che, alla Data di Efficacia assistono, ovvero prima di tale data assistevano, sia i Crediti sia altri crediti di BPVi.

Berica ABS 4 ha conferito incarico a BPVi ai sensi della Legge 130 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, provveda alla gestione e all'incasso dei Crediti e delle garanzie che li assistono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a continuare a pagare presso BPVi, in qualità di mandatario con rappresentanza, ogni somma



dovuta in relazione ai Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era loro consentito, per legge o per contratto, anteriormente alla cessione e/o in conformità con le eventuali ulteriori istruzioni che potranno loro essere comunicate in futuro. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Via Battaglione Framarin, 18, 36100 Vicenza.

BPVI continuerà altresì ad essere responsabile a tutti gli effetti delle comunicazioni (documenti di sintesi periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire alla clientela in quanto previste dalla Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) delle Disposizioni di Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari".

Riguardo al trattamento dei dati personali dei debitori ceduti, si informa che BPVI, in relazione all'attività di servicing cui è tenuta contrattualmente nei confronti di Berica ABS 4, continuerà a trattare i dati personali dei debitori ceduti come in precedenza, con le stesse modalità e per le stesse finalità relative, tra l'altro, alla gestione, amministrazione, riscossione e recupero dei Crediti e con l'ulteriore finalità della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, conservando la propria qualità di "Titolare" ai sensi del Codice Privacy. Pertanto, i debitori ceduti potranno continuare a rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy all'Ufficio Reclami della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Via Battaglione Framarin, 18, 36100 Vicenza.

Milano, 5 maggio 2015

Berica ABS 4 S.r.l. - Amministratore unico  
dott. Marco Grimaldi

T15AAB7067 (A pagamento).

### **GOLDEN BAR (SECURITISATION) S.R.L.**

*Iscritta all'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia, al n. 32474.9*

Sede legale: via Principe Amedeo, 11 - Torino  
Registro delle imprese: Torino al n. 13232920150  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 13232920150


*Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130") e dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "T.U. Bancario"), corredato dall'informativa ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007*

La società Golden Bar (Securitisations) S.r.l. (in seguito, anche "Golden Bar") comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data

23 Luglio 2013 ha sottoscritto un contratto quadro di cessione di crediti con la Santander Consumer Bank S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni con sede legale in via Nizza, 262, 10126 Torino, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino 05634190010, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5496, capogruppo del Gruppo Bancario Santander Consumer Bank iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario (in seguito, anche "Santander"). Golden Bar comunica altresì che in base al predetto contratto quadro di cessione, in data anteriore al presente avviso, ha concluso con Santander un atto di cessione di crediti "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130.

In forza di tale atto, con effetto alla data del medesimo, la Golden Bar ha acquistato pro-soluto da Santander, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche eventualmente di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di titolarità di Santander, derivanti dai contratti di finanziamento, risultanti dai libri contabili di Santander, che alla data del 30 Aprile 2015 (incluso) presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):

- (a) finanziamenti retti dalla legge italiana;
- (b) finanziamenti stipulati ed interamente erogati da Santander Consumer Bank S.p.A.;
- (c) finanziamenti il cui rimborso del capitale avviene in più quote fissate al momento dell'erogazione da corrispondersi su base mensile;
- (d) finanziamenti erogati a:
  - (i) persone fisiche residenti in Italia al momento della stipulazione; ovvero
  - (ii) una o più persone giuridiche aventi sede sociale in Italia al momento della stipulazione;
- (e) finanziamenti erogati e denominati in euro;
- (f) finanziamenti che maturano interessi ad un tasso fisso;
- (g) finanziamenti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
  - (i) finanziamenti senza vincolo di destinazione, concessi ed erogati direttamente al debitore o ad un soggetto da lui indicato, ma diverso dall'esercizio commerciale convenzionato, e recanti la dicitura "prestiti personali" (i) con un ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali rate scadute e non pagate) compreso tra l'importo di Euro 599,45 e l'importo di Euro 51.991,37 e (ii) con un tasso annuo nominale applicabile a ciascun credito pari o superiore al 6,599 per cento;
  - (ii) finanziamenti vincolati esclusivamente all'acquisto di beni diversi dai beni di cui ai successivi punti (iii) o (iv) o alle prestazioni di servizi, concessi al debitore ed erogati all'esercizio commerciale convenzionato (i) con un ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali rate scadute e non pagate) compreso tra l'importo di Euro 37,90 e l'importo di Euro 29.563,08 e (ii) con un tasso annuo nominale applicabile a ciascun credito pari o superiore allo zero per cento;



(iii) finanziamenti vincolati esclusivamente all'acquisto di (A) veicoli (ivi inclusi automobili, moto, camper e altri veicoli commerciali con un peso fino a 35 quintali) registrati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e la cui data di prima immatricolazione risale a non oltre 12 mesi dalla data di stipulazione del relativo contratto di credito al consumo; (B) imbarcazioni registrate al R.I.D. (Registro Imbarcazioni Diporto) e la cui data di prima registrazione risale a non oltre 12 mesi dalla data di stipulazione del relativo contratto di credito al consumo; e (C) motori marini nuovi, e che in ogni caso: (i) sono stati concessi al debitore ed erogati all'esercizio commerciale convenzionato; (ii) hanno un ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali rate scadute e non pagate) compreso tra l'importo di Euro 208,89 e l'importo di Euro 58.891,46; e (iii) hanno un tasso annuo nominale applicabile a ciascun credito pari o superiore allo zero per cento; e

(iv) finanziamenti vincolati esclusivamente all'acquisto di (A) veicoli (ivi inclusi automobili, moto, camper e altri veicoli commerciali con un peso fino a 35 quintali) registrati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e la cui data di prima immatricolazione risale a oltre 12 mesi dalla data di stipulazione del relativo contratto di credito al consumo; (B) imbarcazioni registrate al R.I.D. (Registro Imbarcazioni Diporto) e la cui data di prima registrazione risale a oltre 12 mesi dalla data di stipulazione del relativo contratto di credito al consumo; e (C) motori marini usati, e che in ogni caso: (i) sono stati concessi al debitore ed erogati all'esercizio commerciale convenzionato; (ii) hanno un ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali rate scadute e non pagate) compreso tra l'importo di Euro 1.881,63 e l'importo di Euro 42.912,38; e (iii) hanno un tasso annuo nominale applicabile a ciascun credito pari o superiore al 7,309 per cento;

(h) finanziamenti con almeno una rata, comprensiva di una componente capitale e di una componente interessi, scaduta e regolarmente pagata al 27 Aprile 2015;

(i) finanziamenti in relazione ai quali Santander Consumer Bank S.p.A. vantava un saldo creditorio complessivo in linea capitale (al netto delle eventuali rate scadute e non pagate) non superiore a Euro 58.891,46

(j) finanziamenti con rate a scadere entro il 15 Marzo 2025 ovvero, nel caso in cui tale giorno non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo;

(k) finanziamenti stipulati da Santander Consumer Bank S.p.A. nel periodo compreso tra il 6 Marzo 2008 (incluso) ed il 2 Aprile 2015 (incluso); e

(l) finanziamenti il cui tasso annuo effettivo globale, di cui all'articolo 121 del T.U. Bancario, applicabile a ciascun credito non è superiore al 19,060 per cento.

Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai finanziamenti che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

(m) finanziamenti che avevano più di due rate insolte (per tali intendendosi rate che siano scadute e non pagate interamente alla prevista data di pagamento e che siano rimaste tali per un periodo di almeno un mese solare a partire da tale data, anche non consecutive);

(n) finanziamenti che avevano avuto in qualsiasi momento a decorrere dalla relativa data di erogazione più di cinque rate insolte (per tali intendendosi rate che siano scadute e non pagate interamente alla prevista data di pagamento e che siano rimaste tali per un periodo di almeno un mese solare a partire da tale data, anche non consecutive);

(o) finanziamenti la cui documentazione contrattuale richiede lo specifico consenso del debitore per la cessione dei crediti; o

(p) finanziamenti assistiti da:

(a) cessione di una quota pari ad un massimo di un quinto della retribuzione mensile del compenso, del salario o della pensione del mutuatario ai sensi del D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950, effettuata dal mutuatario in favore di Santander Consumer Bank S.p.A.; ovvero

(b) delegazione di pagamento avente ad oggetto il pagamento di una quota della retribuzione mensile del mutuatario da parte del relativo datore di lavoro a Santander Consumer Bank S.p.A., ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, previo conferimento da parte del mutuatario al proprio datore di lavoro del relativo mandato irrevocabile ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile.


Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Golden Bar, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a Santander dai contratti di finanziamento, richiamati nel summenzionato atto di cessione, ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti e ai relativi rapporti di finanziamento o di credito.

Santander ha ricevuto incarico da Golden Bar di procedere, in nome e per conto di quest'ultima, all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi, per ogni ulteriore informazione, telefonicamente al numero 011.6318.111 o inviando un fax allo 011.19.526.118 (dal lunedì al venerdì in orario 9-19) o, di persona, presso la sede legale di Santander Consumer Bank S.p.A. in Torino, via Nizza, 262.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali

La cessione da parte di Santander, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai contratti di finanziamento a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione



(i "Crediti Ceduti"), ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i "Dati Personali").

Ciò premesso, Golden Bar - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori e aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'art. 13, comma 4, del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione ai sensi del provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 18 gennaio 2007.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, Golden Bar, in nome e per conto proprio nonché di Santander e degli altri soggetti di seguito individuati, informa di aver ricevuto da Santander, nell'ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti.

Golden Bar informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell'oggetto sociale di Golden Bar stessa, e quindi:

- per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e

- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all'emissione di titoli da parte della società ovvero alla valutazione e analisi dei crediti ceduti.

Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.

I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni momento - da Golden Bar a Santander per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest'ultima e per le quali Santander abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.

I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i Responsabili), unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione presso le filiali di Santander.

Golden Bar - in nome e per conto proprio nonché di Santander e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.

Nell'ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.


Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.

Titolare del trattamento dei Dati Personali è Golden Bar (Securitisation) S.r.l., con sede legale in via Principe Amedeo, 11, 10123 Torino, Italia.

Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Santander Consumer Bank S.p.A., con sede legale in via Nizza, 262, 10126 Torino, Italia, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino 05634190010.

Golden Bar informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi.

Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali nonché a richiedere qualsiasi informazione relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti coinvolti e alle connesse modalità tecniche, rivolgendosi a Golden Bar (Securitisation) S.r.l. presso il responsabile del trattamento dei Dati Personali sopra menzionato: Santander Consumer Bank S.p.A., attenzione del Servizio Legale.



Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).

Per Golden Bar (Securitisation) S.r.l. -  
L'amministratore unico  
Tito Musso

T15AAB7069 (A pagamento).

### ING BANK N.V. - MILAN BRANCH

*Iscritta al numero 5474 all'Albo delle Banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993*

Sede legale: via Arbe 49 - 20125 Milano, Italia  
Registro delle imprese: Milano numero 97269590150  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: numero 97269590150

### LEONE ARANCIO FINANCE S.R.L.

*Iscritta al n. 33656.0 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 aprile 2011*

Sede legale: Foro Buonaparte 70 - 20121 Milano, Italia  
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.  
Registro delle imprese: Milano numero 07013020966  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: numero 07013020966

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente all'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.*

La società ING Direct N.V., Succursale Italiana, ora ING Bank N.V. Milan Branch (l'"Acquirente") comunica di aver acquistato pro soluto in data 6 maggio 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del Testo Unico Bancario, da Leone Arancio Finance S.r.l. (il "Leone Arancio" or il "Cedente") tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali in bonis a medio e lungo termine erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui" e i "Contratti di Mutuo") stipulati dall'Acquirente con i propri clienti ed in seguito ceduti in base ad un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in "blocco", concluso in data 13 settembre 2010 e a successivi ulteriori accordi di trasferimento in blocco di crediti derivanti da ulteriori Contratti di Mutuo perfezionati in data 5 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 4 luglio 2011, 4 ottobre 2011, 3 gennaio 2012, 3 aprile 2012, 3 luglio 2012,

3 ottobre 2012, 3 gennaio 2013, 2 aprile 2013 e 3 luglio 2013 ("Date di cessione") con Leone Arancio, che ottemperavano alla data del 1° aprile 2015 ai seguenti criteri:

#### CRITERI

(i) Mutui che sono stati trasferiti alle Date di cessione come da avvisi pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, parte II n. 110 del 16/9/2010, in *Gazzetta Ufficiale*, parte II n. 2 del 8/01/2011, in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 39, del 7/04/2011, in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 77, del 7/07/2011, in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 117, del 8/10/2011, in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 3 del 7/01/2012, in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 43, del 10/04/2012, in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 79, del 07/07/2012, in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n.118, del 06/10/2012 con rettifica pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 125 del 18/10/2012, in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 2 del 5/01/2013, in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 42 del 9 aprile 2013 e in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 80 del 9 luglio 2013 e che alla data del 1° aprile 2015 rispondevano ad almeno uno dei seguenti criteri individuati sub (ii), (iii), (iv), (v) e (vi);

(ii) Mutui ipotecari che sono stati concessi a Mutuatari che hanno più di un Mutuo Ipotecario concesso da ING, indipendentemente dal fatto che siano garantiti da un Mutuo creato sullo stesso Real Estate Asset alla data del 1° aprile 2015;

(iii) Mutui per i quali al 1° aprile 2015 incluso, sono stati concessi dei periodi di sospensione dei pagamenti, a valere su di una o più rate dovute dal debitore; e/o

(iv) Mutui ipotecari che concedono al Mutuatario in questione il diritto di avere sia (i) una totale o una parziale rinuncia; o (ii) una riduzione totale o parziale di qualsiasi rata dovuta;


(v) Mutui che al 1° aprile 2015 incluso sono stati classificati crediti ad incaglio, come da definizione di Banca d'Italia ("Credito ad Incaglio"); e/o

(vi) Mutui che sono stati concessi a soggetti che alle Date di Cessione non erano dipendenti, funzionari, amministratori, dirigenti dell'Acquirente o di altra società di ING Groep ma che lo sono diventati alla data del 1° aprile 2015.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

La cessione dei crediti da parte di Leone Arancio all'Acquirente, ai sensi e per gli effetti del Contratto Quadro di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato e comporterà il necessario trasferimento all'Acquirente dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non figurano dati sensibili; sono considerati tali i dati relativi, ad es., allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali, alle convinzioni religiose (art. 4 del D. Lgs. 196/2003).

In conseguenza della cessione, l'Acquirente è divenuta titolare del trattamento dei Dati Personali ed è, dunque, tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e al provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.



L'Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. In particolare, l'Acquirente tratterà i Dati Personali per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) nonché alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. L'Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali nell'ambito delle attività legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalità strettamente legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge. In relazione a tali finalità, il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.

Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale all'Acquirente, a società controllate e società collegate a questa, nonché a società di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di < titolari autonomi > ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in Paesi appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.

L'elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso l'Acquirente.

Titolare del trattamento dei Dati Personali è ING Bank N.V. Milan Branch, con sede legale in Via Arbe 49, 20125 Milano, Italia.

L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e le modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi. Tali diritti possono essere esercitati, nonché qualsiasi richiesta e comunicazione può essere effettuata, rivolgendosi all'Acquirente all'indirizzo sopra indicato, in qualità di titolare del trattamento.

Milano, 6 maggio 2015

ING Bank N.V., Milan Branch - Procuratore  
Damiano Castelli

ING Bank N.V., Milan Branch - Procuratore  
Barbara Alberti

T15AAB7080 (A pagamento).

### CLARIS SME 2015 S.R.L.

*società a responsabilità limitata con socio unico  
costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 130/99*  
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)  
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.  
Registro delle imprese: Treviso n. 04559670262  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04559670262

*Avviso di cessione di crediti pro soluto - ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130/99") e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "Decreto Legislativo 385/1993") - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy").*


Clariss SME 2015 S.r.l., società costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 (la "Società"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge 130/99, in forza di due contratti di cessione di crediti pecuniari conclusi in data 5 maggio 2015 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130/99, ha acquistato pro soluto da Veneto Banca S.c.p.a. ("VB") e bancApulia S.p.A. ("BAP" e insieme a VB le "Banche Cedenti" e, ciascuna, una "Banca Cedente"), con effetti economici dalle ore 00:01 del 1 maggio 2015 (la "Data di Godimento"), tutti i crediti per capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate ed escluso l'ammontare di interessi maturati e scaduti alla Data di Godimento), interessi (anche di mora) maturandi a partire dalla Data di Godimento (ma esclusi gli interessi di mora maturati sino alla Data di Godimento in relazione alle rate scadute e non pagate a tale data), commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo ipotecari e chirografari stipulati dalle Banche Cedenti (i "Mutui"), crediti individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni, qualificabili come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia e selezionati tra quelli che alle ore 00:01 del 11 aprile 2015 (la "Data di Valutazione") o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri generali di selezione comuni alle Banche Cedenti (complessivamente i "Crediti"):

(i) Mutui il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione (incluso il debito in linea capitale scaduto e non pagato alla Data di Valutazione) sia uguale o superiore ad Euro 10.000 (diecimila);

(ii) Mutui il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione (incluso il debito in linea capitale scaduto e non pagato alla Data di Valutazione) sia inferiore ad Euro 15.000.000 (quindici milioni);

(iii) Mutui che, al 10 aprile 2015, non presentavano più di tre rate scadute e non pagate;

(iv) Mutui i cui crediti non siano classificati dalla Banca Cedente come crediti in sofferenza ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti, (c.d. "Matrice dei Conti");



(v) Mutui i cui crediti non siano classificati dalla Banca Cedente come “inadempienze probabili - ex incagli soggetti” o come “inadempienze probabili - ex crediti ristrutturati” ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti, (c.d. “Matrice dei Conti”);

(vi) Mutui derivanti da contratti di mutuo che non prevedano un piano di ammortamento cosiddetto “elastico”, per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata è di importo costante e la durata del finanziamento è variabile;

(vii) Mutui erogati a soggetti che, in conformità con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (così come in seguito modificata), alla Data di Valutazione non sono ricompresi nelle seguenti categorie SAE (settore di attività economica):

- 600 (“Famiglie Consumatrici”), e
- dal 100 (“Tesoro dello Stato”) al 191 (“Enti di previdenza e assistenza sociale”),
- dal 704 (“Amministrazioni Centrali dei Paesi UE Membri dell'UM”) al 794 (“Rappresentanze Estere”);

(viii) Mutui i cui debitori ceduti siano persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia;

(ix) Mutui che prevedano l'ultima rata in scadenza non prima del 1 luglio 2015;

(x) Mutui che (i) se alla Data di Valutazione siano in regime di tasso variabile, prevedano uno spread maggiore di 0,5% (zero virgola cinque per cento); (ii) se alla Data di Valutazione siano in regime di tasso fisso, prevedano un tasso maggiore dello 0% (zero per cento);

(xi) Mutui interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di, né sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni;

(xii) Mutui siano stati stipulati tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 marzo 2015 (incluso);

(xiii) Mutui denominati in Euro;

Con esclusione dei:

(a) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore;

(b) mutui in relazione ai quali alla Data di Valutazione, il relativo debitore stia beneficiando della rinegoziazione, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 93/2008 come convertito dalla L. 126/2008 e dalla Convenzione sottoscritta tra l'Abi ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 giugno 2008;

(c) mutui concessi a favore di soggetti che siano (i) amministratori e/o dipendenti del Gruppo Veneto Banca; (ii) pubbliche amministrazioni o enti similari e società, direttamente o indirettamente, controllate da una pubblica amministrazione;

(d) Mutui in relazione ai quali, alla Data di Valutazione o al 28 aprile 2015, la relativa Banca Cedente ed il relativo debitore abbiano in essere un accordo di moratoria che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale);

(e) mutui erogati congiuntamente da un gruppo di banche/enti creditizi, ivi comprese le banche cedenti (c.d. “mutui in pool”);

(f) mutui erogati a società del Gruppo Veneto Banca (c.d. “mutui infragruppo”);

(g) mutui derivanti da contratti qualificati come “credito agrario” ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico Bancario, anche qualora l'operazione di credito agrario sia stata effettuata mediante utilizzo di cambiale agraria;

(h) mutui che, alla Data di Valutazione, abbiano in essere un accordo di ristrutturazione secondo l'articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n° 67, come di volta in volta modificato (la “Legge Fallimentare”) o secondo l'ex art. 67 comma 3 lettera d) della Legge Fallimentare, oppure per i quali il debitore abbia richiesto alla Banca Cedente una ristrutturazione secondo l'art. 182 bis o l'ex art. 67 comma 3 lettera d) della Legge Fallimentare o che risultano come “posizioni ristrutturate” ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti della Banca d'Italia;

(i) mutui garantiti in via diretta o contro garantiti dal Fondo di Garanzia del Medio Credito Centrale e/o da SACE Spa e/o da Società Gestione Fondi per l'Agro-Alimentare.

I crediti ceduti alla Società da VB sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti criteri specifici applicabili a ciascun Credito alla Data di Valutazione o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio specifico:

(a) Mutui erogati da sportelli che, al momento dell'erogazione del Mutuo, non appartenevano al Gruppo Intesa Sanpaolo;


Con esclusione dei:

(i) mutui garantiti da consorzi di garanzia collettiva di fidi (c.d. “Confidi”) identificati dai seguenti numeri di Repertorio Economico Amministrativo (“REA”) nelle corrispondenti Camere di Commercio:

521694 TO; 433149 BS; 394232 BO; 153752 AN; 237705 BO; 166484 UD; 177433 VA; 1809223 MI; 114586 BG; 241508 VA; 158218 TV; 128963 TV; 59683 BL; 160327 UD; 201510 VE; 116786 VR; 318197 GE; 105650 TS; 293820 FI; 594319 TO; 356769 TV; 380283 VR; 95963 PN; 83212 MC; 76788 MC; 70194 AN; 32463 PS; 102889 PG; 92840 FM; 100795 AP; 93204 AP; 70063 AN; 94925 PS; 477586 BO; 113630 AP; 186912 VE; 144375 VI; 43831 MC; 130141 AN;

(ii) mutui contraddistinti dai seguenti “codice finanziamento”:

76/50/359697; 76/50/422885; 76/70/121461; 76/70/122082; 76/70/122126; 76/70/122127; 76/41/228762; 76/41/418686; 76/50/229808; 76/50/426930; 76/80/197875; 76/41/213805; 76/41/356629; 76/41/359794; 76/41/363349; 76/41/410096; 76/41/410842; 76/41/411012; 76/41/412305; 76/41/424190; 76/41/428858; 76/41/436698; 76/41/437229; 76/41/437252; 76/41/437615; 76/41/437696; 76/41/437768; 76/41/437914; 76/41/437966; 76/41/438067; 76/41/438166; 76/41/438267; 76/41/438286; 76/41/438293; 76/41/438330; 76/41/438341; 76/41/438422; 76/41/438499; 76/41/438500; 76/41/438623; 76/41/438681; 76/41/438691; 76/41/438745; 76/41/438841; 76/41/438890; 76/41/438903; 76/41/439110; 76/41/439150; 76/41/439153; 76/41/439229; 76/41/439282;



76/41/439334; 76/41/439351; 76/41/439357; 76/41/439474; 76/41/439499; 76/41/439505; 76/50/434874; 76/50/438736; 76/70/132001; 76/70/178180; 76/70/437772; 76/70/438473; 76/41/344558; 76/41/345925; 76/41/348739; 76/41/351163; 76/41/352465; 76/41/358230; 76/41/359681; 76/41/361142; 76/41/361209; 76/41/361283; 76/41/362390; 76/41/362651; 76/41/362983; 76/41/364920; 76/41/366512; 76/41/366813; 76/41/367501; 76/41/367851; 76/41/401860; 76/41/402250; 76/41/403912; 76/41/404265; 76/41/406225; 76/41/409958; 76/41/411245; 76/41/411772; 76/41/412082; 76/41/412615; 76/41/413096; 76/41/413137; 76/41/413228; 76/41/413630; 76/41/413773; 76/41/414118; 76/41/414257; 76/50/122036; 76/50/157544; 76/50/175802; 76/50/185166; 76/50/344289; 76/50/365942; 76/80/177485; 76/80/323978; 76/80/328958; 76/85/311537; 76/70/43311;

(iii) mutui indicati nella lista notarizzata in data 4 maggio 2015 dal notaio Paolo Talice, consultabile presso la sua sede in Treviso via Silvio Pellico n. 1 e presso le filiali di Veneto Banca S.c.p.a. nonché presso la sede di Veneto Banca S.c.p.a..

I crediti ceduti alla Società da BAP sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti criteri specifici applicabili alla Data di Valutazione o alla specifica data indicata in relazione a tale criterio specifico:

(i) Mutui erogati da sportelli che, al momento dell'erogazione del Mutuo, non appartenevano alla Banca di Credito Cooperativo Cassano delle Murge e Tolve o Banca Popolare Valle d'Itria e Magna Grecia;

Con esclusione dei:

(a) mutui garantiti da consorzi di garanzia collettiva di fidi (c.d. "Confidi") identificati dai seguenti numeri di Repertorio Economico Amministrativo ("REA") nelle corrispondenti Camere di Commercio:

1976072 MI; 110634 PZ; 130141 AN

(b) mutui contraddistinti dai seguenti "codice finanziamento": 69/41/329851; 69/70/325107;

(c) mutui indicati nella lista notarizzata in data 4 maggio 2015 dal notaio Paolo Talice, consultabile presso la sua sede in Treviso via Silvio Pellico n. 1 e presso le filiali di Veneto Banca S.c.p.a. nonché presso la sede di Veneto Banca S.c.p.a..

Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del Decreto Legislativo 385/1993, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti a ciascuna Banca Cedente in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo ed ai relativi beni immobili e, più in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile.

Restano escluse dai Contratti di Cessione le sole garanzie di natura generica (in particolare, le cd. fideiussioni omnibus), che siano state rilasciate fino ad un importo massimo predeterminato a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, a carico del debitore ceduto nei confronti della Banca Cedente.

La Società ha conferito l'incarico a Veneto Banca S.c.p.a. di responsabile dei servizi di cassa e pagamento per l'operazione di cartolarizzazione dei Crediti e ciascuna Banca Cedente è stata subdelegata a procedere all'incasso dei Crediti dalla stessa ceduti. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare presso la relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per legge e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno loro essere comunicate.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Veneto Banca S.c.p.a., con sede legale in Montebelluna (TV), Piazza G.B. Dall'Armi n. 1.

Inoltre, a seguito della cessione, la Società è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti.

Tanto premesso, la Società, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, la Società non tratterà dati definiti dal Codice della Privacy come "sensibili".


La Società tratterà i dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Per il trattamento per le suesposte finalità non è richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comporterà l'impossibilità di proseguire il rapporto.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero crediti, la Società comunicherà i dati personali per le "finalità del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.

Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede della Società, come sotto indicato.



I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la Società.

I diritti previsti all’articolo 7 del Codice della Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al nuovo “Titolare”, Claris SME 2015 S.r.l., con sede in Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), all’attenzione dell’Amministratore Unico.

Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto a Veneto Banca S.c.p.a., Piazza G.B. Dall’Armi n. 1, 31044 Montebelluna (TV), in qualità di “Responsabile” designato dalla Società ai sensi dell’art. 29 del Codice della Privacy e di “Titolare” in proprio; ovvero a bancApulia S.p.A., Via Tiberio Solis, 40 71016 San Severo (FG), nel loro ruolo di “Titolari” in proprio.

Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari” saranno adempiuti da ciascuna delle Banche Cedenti, in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.

Conegliano, li 6 maggio 2015

p. Claris SME 2015 S.r.l. società unipersonale -  
L’amministratore unico  
Nausica Pinese

T15AAB7087 (A pagamento).

**WESTERN UNION INTERNATIONAL  
BANK GMBH  
Succursale Italiana**

*Iscritta all’Albo delle Banche di cui all’articolo 13 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993) con il numero 3446*

Sede legale: via Virgilio Maroso n. 50 - Roma  
Registro delle imprese: Roma n. 13068651002  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 13068651002

*Avviso di cessione di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario ed informativa sul trattamento dei dati personali ai titolari dei rapporti giuridici ceduti ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice Privacy”)*

Western Union International Bank GMBH - succursale di Roma (di seguito “WUIB” o “Cessionario”), comunica di avere sottoscritto, in data 16 aprile 2015, un contratto di cessione di ramo d’azienda con Custom House Financial (UK) LTD, avente sede secondaria in Roma, Via Virgilio Maroso n. 50, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11217361002, iscritta all’Albo degli Istituti di Pagamento presso la Banca d’Italia al n. 36016 (di

seguito “CH” o “Cedente”), per atto autenticato dal Dott. Marina Varlese, Notaio in Roma, Rep. n. 7073, Racc. n. 3794 (di seguito il “Contratto di Cessione”).

In virtù del Contratto di Cessione, WUIB ha acquisito il ramo d’azienda di CH consistente nel complesso di beni, attività e passività inerenti lo svolgimento di servizi di pagamento, e relative attività di supporto, presso la sede secondaria di CH in Roma, Via Virgilio Maroso n. 50, e l’unità locale in Milano, Via Pergolesi n. 25 (di seguito l’ “Azienda”).

In particolare, la cessione comprende tutto il complesso di beni, licenze e servizi, di cui il Cedente è titolare, di qualsivoglia natura, tipo e genere, materiali e immateriali, inclusi i beni e i diritti che risultino o meno dai libri contabili del Cedente, purché esistenti alla Data di Trasferimento (definita di seguito), usati o posseduti dal Cedente per l’esercizio dell’Azienda, con la sola esclusione dei seguenti beni:

a) i diritti d’uso della “Piattaforma MPP” per la prestazione di servizi ai Clienti MPP e qualsiasi bene, attrezzatura, hardware, macchinari, manuali ed ogni altro articolo a questi relativo;

b) i conti correnti elencati nell’Allegato “C” del Contratto di Cessione, ivi compresi i rispettivi saldi di cassa;

c) il contratto sottoscritto nell’aprile 2011 tra il Cedente e lo studio Bernoni Professionisti Associati relativo alla prestazione di servizi fiscali e contabili; e

d) i saldi infragruppo con le società del Gruppo WU (ad esclusione dei saldi relativi alle attività svolte tramite le “Piattaforme CCT”) alla Data di Trasferimento (i “Beni Esclusi”).


La Cessione è diventata efficace alle ore 23:59 CET del 17 aprile 2015 (la “Data di Trasferimento”), ad eccezione dei contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di pagamento tramite la Piattaforma MPP (i “Contratti MPP”) che, a causa di restrizioni operative del Cessionario, saranno trasferiti entro un anno dalla Data di Trasferimento (il “Periodo Transitorio”), a mano a mano che le restrizioni operative verranno rimosse e i Clienti MPP saranno trasferiti dalla Piattaforma MPP alla Piattaforma CCT (il “Passaggio Operativo”).

In particolare, secondo quanto meglio stabilito dall’art. 4.3 del Contratto di Cessione, durante il Periodo Transitorio:

- le Parti concorderanno di comune accordo la data in cui la cessione di ciascun Contratto MPP al Cessionario avrà efficacia (la “Data di Efficacia del Trasferimento”); e

- comunicheranno preventivamente, a ciascun Cliente MPP interessato, il Passaggio Operativo e la Data di Efficacia del Trasferimento, tramite una comunicazione scritta congiunta.

Successivamente alla Data di Efficacia del Trasferimento, il Cessionario invierà senza ritardo una comunicazione scritta a ciascun Cliente MPP per confermare il trasferimento, a tutti gli effetti di legge, del relativo Contratto MPP. WUIB - in qualità di “Titolare” del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice Privacy - continuerà a trattare i dati personali dei titolari dei rapporti giuridici ceduti soggetti a trattamento dati da parte di CH con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi erano precedentemente trattati, in conformità con il consenso al trattamenti dei dati prestato dagli stessi.



I terzi interessati dalla cessione dell'Azienda potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti a Western Union International Bank GMBH, succursale di Roma, via Virgilio Maroso, n. 50, tel. 06/87410437, fax 06/8740586 dal [lunedì] al [venerdì] dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Roma, 5 maggio 2015

Preposto sede secondaria  
Christian Traversini

T15AAB7104 (A pagamento).

### **UBI FINANCE S.R.L.**

*Iscritta al numero 40685 dell'elenco generale tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993*

*soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.A.*

Sede sociale: Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano, Italia  
Registro delle imprese: Milano n. 06132280964  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06132280964

### **BANCO DI BRESCIA S.P.A.**

*Iscritta al numero 3500.6 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993*

*Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993*

Sede sociale: Corso Martiri della Libertà, 13 - 25122 Brescia, Italia  
Registro delle imprese: Brescia n. 03480180177  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03480180177

### **BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.**

*Iscritta al numero 5240.70 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993*

*Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993*

Sede sociale: via Roma, 13 - 12100 Cuneo, Italia  
Registro delle imprese: Cuneo n. 01127760047  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01127760047

### **BANCA CARIME S.P.A.**

*Iscritta al numero 5562 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993*

*Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993*

Sede sociale: Viale Crati, snc - 87100 Cosenza, Italia  
Registro delle imprese: Cosenza n. 13336590156  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13336590156

### **BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A.**

*Iscritta al numero 5560 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993*

*Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993*

Sede sociale: via Monte di Pietà, 7 - 20121 Milano, Italia  
Registro delle imprese: Milano n. 03910420961  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03910420961


*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente integrata e modificata, la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy").*

Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. costituito in data 30 luglio 2008 (il "Programma"), UBI Finance S.r.l. ("UBI Finance" o il "Cessionario" o il "Garante") ha concluso in data 30 giugno 2008 con Banco di Brescia S.p.A. ("BBS") un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BBS"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BBS, BBS (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da BBS, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da BBS con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attività di impresa e (ii) potrà o dovrà, a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquisterà pro soluto da BBS, ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati da BBS con i propri clienti.

Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BBS, in data 30 aprile 2015, ha acquistato pro soluto da BBS ogni e qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da BBS (i "Crediti BBS") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attività di impresa (i "Contratti di Mutuo BBS") che alla data del 31 marzo 2015 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi (collettivamente, i "Criteri BBS"):

Crediti BBS derivanti da Contratti di Mutuo BBS:

1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze



numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile;

2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3. che sono stati erogati o acquistati da Banco di Brescia S.p.A.;

4. che sono disciplinati dalla legge italiana;

5. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da più di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

6. che non prevedono clausole che limitano la possibilità per Banco di Brescia S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banco di Brescia S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;

7. in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore prima del 30/09/2009;

8. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali;

9. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

10. che sono stati interamente erogati;

11. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.;

12. che sono stati concessi a una persona fisica o a più persone fisiche cointestatari;

13. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati);

14. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado è Banco di Brescia S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore è Banco di Brescia S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri.

15. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile dopo più di due anni dalla concessione; tasso fisso o varia-

bile soggetto a rinegoziazioni con variabilità periodica, tasso variabile puro, tasso fisso con opzione di conversione attualmente variabile; tasso misto; e tasso fisso o variabile con opzione di cambio regime o parametro attualmente a tasso variabile;

16. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data limite del 31 dicembre 2014;

17. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2016;

18. in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore entro il 31 marzo 2015;

19. la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;

20. che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; e/o (iii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;

21. che non abbiano i seguenti codici contratto: (i) 4001061078; (ii) 4001063192; (iii) 4001063256; (iv) 4001063978; e (v) 4001064607;

22. garantiti da ipoteca di primo grado;

23. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti balneari);


24. che non abbiano una o più delle seguenti caratteristiche:

A. (a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo BBS; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00;

B. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo BBS e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000 e (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00;

C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00.

D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo BBS sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica;



E. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i Criteri BBS sopra richiamati, garantisce anche ulteriori crediti vantati da Banco di Brescia S.p.A., che non rispettano uno o più criteri sopra indicati.

L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati è disponibile presso il sito internet <http://www.ubibanca.it> e presso la sede di Banco di Brescia S.p.A.

Nel contesto del Programma, in data 30 giugno 2008 UBI Finance ha concluso con Banca Regionale Europea S.p.A. ("BRE") un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BRE"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BRE, BRE (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da BRE, alcuni crediti derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da BRE con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attività di impresa e (ii) potrà o dovrà, a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquisterà pro soluto da BRE, ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati da BRE con i propri clienti.

Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BRE, in data 30 aprile 2015, ha acquistato pro soluto da BRE ogni e qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da BRE (i "Crediti BRE") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attività di impresa (i "Contratti di Mutuo BRE") che alla data del 31 marzo 2015 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi (collettivamente, i "Criteri BRE"):

Crediti BRE derivanti da Contratti di Mutuo BRE:

1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile;

2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3. che sono stati erogati o acquistati da Banca Regionale Europea S.p.A.;

4. che sono disciplinati dalla legge italiana;

5. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da più di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

6. che non prevedono clausole che limitano la possibilità per Banca Regionale Europea S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Regionale Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;

7. in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore prima del 1 luglio 2008;

8. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali;

9. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

10. che sono stati interamente erogati;

11. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.;

12. che sono stati concessi a una persona fisica o a più persone fisiche cointestatari;

13. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati);

14. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado è Banca Regionale Europea S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore è Banca Regionale Europea S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri.

15. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile dopo più di due anni dalla concessione; tasso fisso o variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilità periodica, tasso variabile puro, tasso fisso con opzione di conversione attualmente variabile; tasso misto; e tasso fisso o variabile con opzione di cambio regime o parametro attualmente a tasso variabile;

16. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data limite del 31 dicembre 2014;

17. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2016;

18. in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore entro il 31 marzo 2015;



19. la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;

20. che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; e/o (iii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;

21. che non abbiano i seguenti codici contratto: (i) 4001040868; (ii) 4001042598; e (iii) 4001042831;

22. garantiti da ipoteca di primo grado;

23. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti balneari);

24. che non abbiano una o più delle seguenti caratteristiche:

A. (a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo BRE; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00;

B. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo BRE e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000 e (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00;

C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00.

D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo BRE sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica;

E. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i Criteri BRE sopra richiamati, garantisce anche ulteriori crediti vantati da Banca Regionale Europea S.p.A., che non rispettano uno o più criteri sopra indicati.

L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati è disponibile presso il sito internet <http://www.ubibanca.it> e presso la sede di Banca Regionale Europea S.p.A.

Nel contesto del Programma, in data 1 ottobre 2010 UBI Finance ha concluso con Banca CARIME S.p.A. ("CARIME") un contratto quadro di cessione di crediti

pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione CARIME"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione CARIME, CARIME (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da CARIME, alcuni crediti derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da CARIME con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attività di impresa e (ii) potrà o dovrà, a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquisterà pro soluto da CARIME, ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati da CARIME con i propri clienti.

Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione CARIME, in data 30 aprile 2015, ha acquistato pro soluto da CARIME ogni e qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da CARIME (i "Crediti CARIME") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attività di impresa (i "Contratti di Mutuo CARIME") che alla data del 31 marzo 2015 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi (collettivamente, i "Criteri CARIME"):

Crediti CARIME derivanti da Contratti di Mutuo CARIME:

1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile;


2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3. che sono stati erogati o acquistati da Banca Carime S.p.A.;

4. che sono disciplinati dalla legge italiana;

5. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da più di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

6. che non prevedono clausole che limitano la possibilità per Banca Carime S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Carime S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;



7. in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore prima del 31 luglio 2010;

8. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali;

9. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

10. che sono stati interamente erogati;

11. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.;

12. che sono stati concessi a una persona fisica o a più persone fisiche cointestatarie;

13. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati);

14. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado è Banca Carime S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore è Banca Carime S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri.

15. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile dopo più di due anni dalla concessione; tasso fisso o variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilità periodica, tasso variabile puro, tasso fisso con opzione di conversione attualmente variabile; tasso misto; e tasso fisso o variabile con opzione di cambio regime o parametro attualmente a tasso variabile;

16. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data limite del 31 dicembre 2014;

17. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2016;

18. in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore entro il 31 marzo 2015;

19. la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;

20. che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; e/o (iii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;

21. che non abbiano i seguenti codici contratto: (i) 4001047844; e (ii) 4001049932;

22. garantiti da ipoteca di primo grado;

23. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti balneari);

24. che non abbiano una o più delle seguenti caratteristiche:

A. (a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo CARIME; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00;

B. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo CARIME e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000 e (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00;


C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00.

D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo CARIME sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica;

E. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i Criteri CARIME sopra richiamati, garantisce anche ulteriori crediti vantati da Banca Carime S.p.A., che non rispettano uno o più criteri sopra indicati.

L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati è disponibile presso il sito internet <http://www.ubibanca.it> e presso la sede di Banca Carime S.p.A..

Nel contesto del Programma, in data 1 ottobre 2010 UBI Finance ha concluso con Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. ("BPCI") un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BPCI"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPCI, BPCI (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da BPCI, alcuni cre-



diti derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da BPCI con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attività di impresa e (ii) potrà o dovrà, a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquisterà pro soluto da BPCI, ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati da BPCI con i propri clienti.

Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPCI, in data 30 aprile 2015, ha acquistato pro soluto da BPCI ogni e qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da BPCI (i "Crediti BPCI") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attività di impresa (i "Contratti di Mutuo BPCI") che alla data del 31 marzo 2015 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi (collettivamente, i "Criteri BPCI"):

Crediti BPCI derivanti da Contratti di Mutuo BPCI:

1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile;

2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3. che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.;

4. che sono disciplinati dalla legge italiana;

5. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da più di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

6. che non prevedono clausole che limitano la possibilità per Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;

7. in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore prima del 31 luglio 2010;

8. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali;

9. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

10. che sono stati interamente erogati;

11. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.;

12. che sono stati concessi a una persona fisica o a più persone fisiche cointestatarie;

13. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati);

14. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado è Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore è Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri.

15. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile dopo più di due anni dalla concessione; tasso fisso o variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilità periodica, tasso variabile puro, tasso fisso con opzione di conversione attualmente variabile; tasso misto; e tasso fisso o variabile con opzione di cambio regime o parametro attualmente a tasso variabile;

16. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data limite del 31 dicembre 2014;

17. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2016;


18. in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore entro il 31 marzo 2015;

19. la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;

20. che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; e/o (iii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;

21. che non abbiano i seguenti codici contratto: (i) 4001052408; (ii) 4001053350; (iii) 4001053804; (iv) 4001054593; (v) 4001054601; (vi) 4001054784; (vii) 4001055113; e (viii) 4001055354;

22. garantiti da ipoteca di primo grado;



23. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti balneari);

24. che non abbiano una o più delle seguenti caratteristiche:

A. (a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo BPCI; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00;

B. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo BPCI e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000 e (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00;

C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00.

D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo BPCI sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica;

E. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i Criteri BPCI sopra richiamati, garantisce anche ulteriori crediti vantati da Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., che non rispettano uno o più criteri sopra indicati.

L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati è disponibile presso il sito internet <http://www.ubibanca.it> e presso la sede di UBI Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.


BBS, CARIME, BRE e BPCI sono di seguito congiuntamente denominati i "Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente".

I Crediti BBS, i Crediti CARIME, i Crediti BRE e i Crediti BPCI sono di seguito congiuntamente denominati i "Crediti" e, ciascuno di essi, un "Credito".

I Contratti di Mutuo BBS, i Contratti di Mutuo CARIME, i Contratti di Mutuo BRE e i Contratti di Mutuo BPCI sono di seguito congiuntamente denominati i "Contratti di Mutuo" e, ciascuno di essi, un "Contratto di Mutuo".

UBI Finance S.r.l. ha conferito incarico ad Unione di Banche Italiane S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane S.c.p.A. ha a sua volta demandato ai Cedenti lo svolgimento delle suddette attività. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i "Debitori Ceduti") continueranno a pagare ai Cedenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso di UBI Finance S.r.l. sono stati raccolti presso il rispettivo Cedente. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati < sensibili >. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda UBI Finance S.r.l., per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Unione di Banche Italiane S.c.p.A., per finalità connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non è, quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di < titolari > ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 13 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): Unione di Banche Italiane S.c.p.A., Corso Europa, 20, 20122 Milano, Italia; UBI Finance S.r.l.,



Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Banco di Brescia S.p.A., Corso Martiri della Libertà, 13 - 25122 Brescia, Italia; Banca Regionale Europea S.p.A., Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia; Banca Carime S.p.A., Viale Crati snc, 87100 Cosenza, Italia; Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Via Monte di Pietà 7, 20121 Milano, Italia.

I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a UBI Finance S.r.l., Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Unione di Banche Italiane S.c.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo, Italia; Banco di Brescia S.p.A., Corso Martiri della Libertà, 13 - 25122 Brescia, Italia; Banca Regionale Europea S.p.A., Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia; Banca Carime S.p.A., Viale Crati snc, 87100 Cosenza, Italia; Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Via Monte di Pietà 7, 20121 Milano, Italia.

Milano, 5 maggio 2015

UBI FINANCE S.r.l. - Consigliere  
dott. Andrea Di Cola

T15AAB7115 (A pagamento).

### ISP CB IPOTECARIO S.R.L.

*Iscritta al n. 40386 dell'Elenco generale presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo*

Sede legale: via Monte di Pietà, 8 - 20121 Milano  
Registro delle imprese: Milano n. 05936180966

### INTESA SANPAOLO S.P.A.

*Iscritta, ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario, al n. 5361 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia e appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia*

Sede legale: piazza San Carlo 156 - Torino  
Sede secondaria: via Monte di Pietà 8 - Milano  
Registro delle imprese: Torino n. 00799960158  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 10810700152

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 come di volta in volta integrata e/o modificata (la Legge 130), dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 come di volta in volta integrato e/o modificato (il Testo Unico Bancario) e Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come di volta in volta integrato e/o modificato (il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali) e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007*

ISP CB Ipotecario S.r.l. comunica che, nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A., in data 29 luglio 2010, ha concluso con Intesa Sanpaolo S.p.A. (il Cedente) un accordo quadro di cessione ai sensi e per gli effetti della Legge 130 e

dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (come successivamente modificato, l'Accordo Quadro di Cessione). In virtù di tale Accordo Quadro di Cessione, il Cedente cederà e ISP CB Ipotecario S.r.l. dovrà acquistare dal Cedente, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, (A) in blocco ogni e qualsiasi credito derivante dai finanziamenti in bonis erogati ai sensi di contratti di finanziamento stipulati dal Cedente con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attività di impresa (i Crediti) nonché (B) (i) titoli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 310 del 14 Dicembre 2006, concernente l'integrazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7-bis della Legge 130 riguardanti le obbligazioni bancarie garantite (il Decreto del MEF) e/o (ii) titoli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 3 del Decreto del MEF e/o (iii) titoli di stato aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto del MEF (i Titoli).

Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 30 aprile 2015, ISP CB Ipotecario S.r.l. ha acquistato pro soluto e in blocco dal Cedente tutti i Crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturandi e maturati a far tempo dal 27 aprile 2015 (incluso) (la Data di Efficacia Economica), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti che presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative, salvo ove diversamente previsto):

#### CRITERI COMUNI

(1) alla data del 13 marzo 2015 e, con riferimento ai criteri comuni indicati nei seguenti punti (A)(i), (A)(ii), (B) (i) e B (ii), alla data del 28 febbraio 2015, del 31 marzo 2015 e del 30 aprile 2015, rispettavano i seguenti criteri comuni applicabili a tutti gli attivi ceduti ai sensi dell'Accordo Quadro di Cessione (i Criteri Comuni):

(A) nel caso di crediti ipotecari residenziali:

(i) crediti il cui ammontare nominale, sommato all'ammontare nominale residuo di eventuali precedenti mutui ipotecari garantiti dal medesimo immobile, non ecceda l'80% del valore dell'immobile, secondo quanto previsto nel Decreto del MEF;


(ii) crediti in relazione ai quali il periodo di consolidamento della relativa ipoteca sia trascorso e tale ipoteca non possa essere assoggettata a revocatoria ai sensi dell'Articolo 67 della Legge Fallimentare o, ove applicabile, dell'Articolo 39, comma 4, del Testo Unico Bancario;

(iii) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati dal Cedente o dalle altre banche appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo al momento della cessione;

(iv) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario regolati dalla legge italiana;

(v) crediti che non siano classificati come crediti in sofferenza, nell'accezione di cui alle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia;

(vi) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che prevedano il pagamento delle rate con frequenza mensile, trimestrale o semestrale;



(vii) crediti in relazione ai quali i debitori sono famiglie consumatrici o produttrici (anche organizzate nella forma di società semplice, di fatto o impresa individuale);

(viii) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che siano stati interamente erogati;

(ix) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli interessi;

(x) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non siano stati erogati a dipendenti di società facenti parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, o in contestazione con gli stessi,

oppure

(B) nel caso di crediti ipotecari commerciali:

(i) crediti il cui ammontare nominale, sommato all'ammontare nominale residuo di eventuali precedenti mutui ipotecari garantiti dal medesimo immobile, non ecceda il 60% del valore dell'immobile, secondo quanto previsto nel Decreto del MEF;

(ii) crediti in relazione ai quali il periodo di consolidamento della relativa ipoteca sia trascorso e tale ipoteca non possa essere assoggettata a revocatoria ai sensi dell'Articolo 67 della Legge Fallimentare o, ove applicabile, dell'Articolo 39, comma 4, del Testo Unico Bancario;

(iii) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati dal Cedente o dalle altre banche appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo al momento della cessione;

(iv) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario regolati dalla legge italiana;

(v) crediti che non siano classificati come crediti in sofferenza, nell'accezione di cui alle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia;

(vi) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che prevedano il pagamento delle rate con frequenza mensile, trimestrale o semestrale;

(vii) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che siano stati interamente erogati;

(viii) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli interessi;

(ix) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non siano stati erogati a dipendenti di società facenti parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, o in contestazione con gli stessi; e


#### CRITERI SPECIFICI

(2) alle date sotto indicate, rispettavano i seguenti criteri specifici relativi ai Crediti di cui alla cessione del 30 aprile 2015 (i Criteri Specifici):

(i) alla data del 13 marzo 2015 soddisfacevano tutti i seguenti criteri:

a) i crediti derivano da contratti di mutuo ipotecario originati da: (1) Cariplo - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A. (in seguito, "Cariplo"), nei quali Banca

Intesa BCI S.p.A., che ha successivamente modificato la propria denominazione in Banca Intesa S.p.A. a far data dal 1 gennaio 2003 (in seguito, "Intesa"), è subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 31 dicembre 2000, in forza di fusione per incorporazione; (2) Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. (in seguito, "BAV"), nei quali Intesa è subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 31 dicembre 2000, in forza di fusione per incorporazione; (3) Banca Commerciale Italiana S.p.A. ("Comit"), nei quali Intesa è subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 1 maggio 2001, in forza di fusione per incorporazione; (4) Intesa che, in seguito alla fusione con Sanpaolo IMI S.p.A. (in seguito "Sanpaolo IMI"), ha successivamente cambiato la propria denominazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. a far data dal 1 gennaio 2007; (5) Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. ("Sanpaolo") che, in seguito alla fusione con IMI - Istituto Mobiliare Italiano S.p.A., ha successivamente cambiato la propria denominazione in Sanpaolo IMI S.p.A. ("Sanpaolo IMI") a far data dal 1 novembre 1998; (6) Sanpaolo IMI che, in seguito alla fusione con Intesa S.p.A., ha successivamente cambiato la propria denominazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo") a far data dal 1 gennaio 2007; (7) Intesa Sanpaolo ; (8) le filiali di Banca CR Firenze S.p.A. ("CRF") che sono state cedute a Intesa Sanpaolo, nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda, a far data dal 12 novembre 2012; (9) Banco di Napoli S.p.A. ("Banco di Napoli"), nel quale Sanpaolo IMI (oggi Intesa Sanpaolo) è subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 31 dicembre 2002, in forza di fusione per incorporazione; (10) le filiali di Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.A. (che ha successivamente modificato la propria denominazione in Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. a far data dal 1 marzo 2007; in seguito, "CRFR"), che sono state cedute a Intesa Sanpaolo, nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda, a far data dal 1 ottobre 2007; (11) le filiali di Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. (che ha successivamente modificato la propria denominazione in Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. a far data dal 29 settembre 2008; in seguito, "Cariveneto"), che sono state cedute a Sanpaolo IMI (oggi Intesa Sanpaolo), nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda, a far data dal 24 gennaio 2005; (12) le filiali di Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. (in seguito "CRB"), che sono state cedute a Sanpaolo IMI (oggi Intesa Sanpaolo), nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda, a far data dal 31 gennaio 2005; (13) Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. (oggi Banca dell'Adriatico S.p.A.), nei quali Sanpaolo IMI (oggi Intesa Sanpaolo) è subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 17 giugno 2006, in forza di fusione per incorporazione; (14) la Filiale di Cassa di Risparmio di Terni e Narni S.p.A. (oggi Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A. a seguito di fusione per incorporazione a far data dal 26 novembre 2012) che è stata ceduta a Intesa Sanpaolo, nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda, con decorrenza 8 ottobre 2012; (15) le filiali della Banca di Trento e Bolzano S.p.A. (in seguito "BTB") che sono state cedute a Intesa Sanpaolo, nell'ambito di una cessione di ramo



d'azienda, con decorrenza 21 giugno 2010; (16) le filiali di Intesa Sanpaolo che sono state cedute, nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda a far data dal 9 marzo 2009, alla Banca di Credito Sardo S.p.A., nella quale Intesa Sanpaolo è subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 10 novembre 2014, in forza di fusione per incorporazione; (17) la Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. nella quale Intesa Sanpaolo è subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 10 novembre 2014, in forza di fusione per incorporazione; ciascun credito rappresenta la totalità dei crediti pecuniari vantati dal cedente in base al relativo contratto di mutuo o, in caso di successivo frazionamento mediante accollo, la totalità dei crediti vantati da Intesa Sanpaolo in relazione all'accollo stesso;

b) i crediti derivano da mutui ipotecari che sono stati interamente erogati e non comportano obblighi di ulteriori erogazioni;

c) i crediti derivano da mutui ipotecari garantiti da ipoteca su immobili siti in Italia;

d) i crediti derivano da mutui che, al momento della stipula, erano denominati in Lire e/o in Euro;

e) i crediti derivano da mutui che non sono stati stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtù delle quali la banca abbia finanziato l'erogazione dei mutui a particolari categorie di debitori o a tassi particolari;

f) i crediti derivano da mutui ipotecari non indicizzati a valuta estera;

g) i crediti derivano da mutui ipotecari i quali non sono stati erogati in forza della Legge 1228/62 (Imposta annua in abbonamento);

h) i crediti derivano da mutui ipotecari i quali non sono stati erogati con fondi di terzi;

i) i crediti derivano da mutui ipotecari i quali non sono stati erogati con emissione di cartelle fondiarie;

j) i crediti non derivano da mutui ipotecari erogati da più di un mutuante (c.d. operazioni di finanziamento in pool);

k) i crediti derivano da mutui ipotecari non garantiti da fidejussioni del tipo 'omnibus', dirette a garantire anche ogni altro credito vantato dal cedente nei confronti del relativo debitore;

l) i debitori dei relativi crediti sono persone fisiche appartenenti alle categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE 614 e 615) (anche organizzate nella forma di società semplice, società di fatto o impresa individuale) residenti in Italia;

m) i crediti hanno capitale residuo a scadere superiore o uguale a 5.000 euro;

n) i crediti derivano da mutui che sono stati erogati entro il 31 dicembre 2014;

o) i crediti derivano da mutui che prevedono la fine del periodo di ammortamento successivamente al 30 giugno 2015;

p) i crediti derivano da mutui ipotecari che sono:

a. a tasso variabile, con periodicità di ammortamento mensile e tasso indicizzato puntualmente ai seguenti parametri di indicizzazione:

1. Euribor 1 mese con base di calcolo 360, rilevato il penultimo ovvero il quartultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validità, ovvero

2. Euribor 3 mesi con base di calcolo 360, con validità mensile, rilevato il penultimo ovvero il quartultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validità, e scadenza della rata tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese di riferimento, ovvero

3. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, con validità semestrale e decorrenza 1 aprile e 1 ottobre, rilevato il penultimo ovvero il quartultimo giorno lavorativo del semestre precedente a quello di validità, e scadenza della rata tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese di riferimento, ovvero

4. tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea) rilevato il penultimo ovvero il quartultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validità, e scadenza rata tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese di riferimento, ovvero

b. a tasso variabile, con periodicità di ammortamento semestrale e tasso indicizzato puntualmente all'Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, con validità semestrale e decorrenza 1 gennaio e 1 luglio, rilevato il penultimo ovvero il quartultimo giorno lavorativo del semestre precedente a quello di validità, e scadenza della rata tra il sedicesimo e l'ultimo giorno di giugno o di dicembre;

q) i crediti non derivano da mutui a tasso fisso;

r) i crediti non derivano da mutui che abbiano rata costante con piano di ammortamento a durata variabile;

s) i crediti non derivano da mutui a tasso variabile che prevedono anche solo per parte della durata del finanziamento, che il tasso di interesse non superi una determinata soglia (tasso massimo consentito o 'cap');

t) i crediti non derivano da mutui a tasso variabile che prevedono che il tasso di interesse non scenda al di sotto di una determinata soglia (tasso minimo consentito o 'floor');

u) qualora i crediti derivino da mutui ipotecari che prevedono una sola volta nel corso del rapporto la variazione (contrattuale o opzionale) del tipo di tasso da fisso a variabile o viceversa, tale variazione sia già avvenuta;


v) i crediti che derivano da mutui ipotecari che prevedono più volte nel corso del rapporto l'opzione di variazione del tipo di tasso da variabile a fisso e viceversa (cosiddetti prodotti 'multi opzione') presentino:

a. periodicità di ammortamento mensile,

b. accertamento rata tra il primo e il quindicesimo giorno del mese,

c. opzione di variazione del tasso ogni 3 o 5 anni,

d. tasso variabile indicizzato puntualmente all'Euribor 1 mese con base di calcolo 360, rilevato il penultimo ovvero il quartultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validità,



w) i crediti non derivano da mutui il cui ammortamento del capitale prevedere l'esistenza contestuale di più modalità di ammortamento;

x) i crediti non derivano da mutui ipotecari che hanno un piano di ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote capitale deve avvenire entro talune scadenze prefissate (anziché in occasione del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi), avendo il debitore la facoltà di decidere la frequenza e l'entità dei pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i cosiddetti mutui 'Domus flex' o 'Domus libero');

y) i crediti non derivano da mutui ipotecari che presentano un ammontare dovuto e non pagato, per capitale e interessi, dal rispettivo debitore da almeno 30 giorni. (La determinazione degli importi pagati alla rispettiva data di scadenza è stata effettuata sulla base delle risultanze contabili del cedente a tale data, tenuto conto delle modalità operative di pagamento applicate al relativo contratto di mutuo);

z) i crediti non sono in capo a soggetti classificati in sofferenza o in incaglio, nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo;

aa) i crediti non derivano da mutui in capo a debitori che nel corso del 2011 hanno ricevuto apposita comunicazione da parte di Intesa Sanpaolo riguardo alla cessione della propria filiale di portafogliatura alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.; i crediti derivano da mutui ipotecari i cui debitori non sono dipendenti di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, o in cointestazione con gli stessi;

bb) i crediti derivano da mutui ipotecari che non stanno beneficiando della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito dell'esercizio di una facoltà derivante da disposti normativi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali;

cc) i crediti derivano da mutui ipotecari che non sono stati erogati nell'ambito di accordi quadro tra Intesa Sanpaolo o da altre banche appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo e cooperative di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi");

dd) i crediti derivano da mutui ipotecari che non stanno beneficiando o che non hanno beneficiato delle sospensioni dei pagamenti delle rate previste a sostegno delle famiglie in difficoltà dal Fondo di Solidarietà istituito dalla Legge n.244 del 24 dicembre 2007 (cd 'Fondo Gasparrini');

ee) derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008, n. 126 (cd 'Convenzione ABI - MEF');

(B) i crediti derivano da mutui che i) al 28 febbraio 2015, al 31 marzo 2015 ed al 30 aprile 2015, rispettavano i requisiti di 'attività cedibili' ai sensi dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme, anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14 dicembre 2006, n. 310, come vigente alle sopraccitate date e ii) sono individualmente indicati in un apposito elenco informatico consultabile a partire dal 30 aprile 2015 (su richiesta dei relativi debitori presso qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo).

ISP CB Ipotecario S.r.l. ha incaricato Intesa Sanpaolo S.p.A., ai sensi della Legge 130, affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti

e Titoli ceduti (servicer), proceda all'incasso delle somme dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a pagare al Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi contratti di mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.

Inoltre, ISP CB Ipotecario S.r.l. ha incaricato Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. e Italfondionario S.p.A. affinché, per suo conto, in qualità di special servicer, svolgano l'attività di gestione e amministrazione dei Crediti classificati in sofferenza.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali

La cessione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A., ai sensi e per gli effetti del suddetto Accordo Quadro di Cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai finanziamenti a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione (i Crediti Ceduti), comporterà necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i Dati Personali).

Ciò premesso, ISP CB Ipotecario S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (i Soggetti Interessati) l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007) (il Provvedimento).

ISP CB Ipotecario S.r.l. con sede legale in Via Monte di Pietà, 8, 20121 Milano, rende la presente informativa anche nell'interesse dei seguenti soggetti che tratteranno i Dati Personali dei Soggetti Interessati, congiuntamente a ISP CB Ipotecario S.r.l., per le finalità di seguito indicate, quali autonomi titolari:

- Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo 156, Torino, e sede secondaria in Via Monte di Pietà 8, Milano;

- Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo 156, Torino;


- Italfondionario S.p.A., con sede legale in Via M. Carucci 131, Roma;

- Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Via Po 32, Roma;

- Deloitte & Touche S.p.A., Via Tortona 25, 20124 Milano. (collettivamente i Titolari).

Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato da ogni Titolare, relativamente allo svolgimento delle sole proprie attività, per le seguenti finalità:

- gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa documentazione, compresi i servizi inerenti l'incasso dei



Crediti e la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione dei rapporti con i Soggetti Interessati, gestione degli inerenti servizi informatici;

- attività di recupero dei Crediti;
- revisione contabile e certificazioni di bilancio;
- adempimenti connessi alla gestione amministrativa della Società ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate a quest'ultima e la gestione dei rapporti con qualsiasi ente;
- adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge e dalle autorità amministrative e/o giudiziarie (ad esempio: identificazione a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e tributari), dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Sistemi di informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria).

Il conferimento dei dati personali è necessario per l'espletamento delle suddette attività.

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono inoltre utilizzati sistemi di protezione, costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

I Titolari del trattamento, per il perseguimento delle finalità sopra indicate, potranno avvalersi di soggetti terzi, operanti anche all'estero, nell'ambito di:

- servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- sistemi di pagamento;
- acquisizione, registrazione e trattamento dei dati e documenti relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli;
- etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto delle comunicazioni ai Soggetti Interessati;
- archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con i Soggetti Interessati;
- gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite centrali rischi private per finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza);
- assistenza e consulenza.

I soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati che non siano stati designati incaricati ovvero responsabili dai rispettivi Titolari, utilizzeranno i dati in qualità di Titolari, effettuando, per le finalità sopra indicate, un trattamento autonomo e correlato.

I Titolari designano quali incaricati del trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento dei Dati Personali relativi all'operazione.

Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei Soggetti Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).

Si informa, infine, che l'articolo 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali attribuisce ai Soggetti Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun Soggetto Interessato può ottenere dal responsabile o da ciascun Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri Dati Personali, le indicazioni circa l'origine, le finalità e le modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione e, qualora vi sia interesse, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei Dati Personali. Ciascun Soggetto Interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Le richieste relative all'esercizio di tali diritti ovvero alla conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili per conto dei Titolari potranno essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a:

ISP CB Ipotecario S.r.l., sede legale in via Monte di Pietà 8, 20121 Milano;

Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, casella di posta elettronica [privacy@intesasnpaolo.com](mailto:privacy@intesasnpaolo.com);

Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. presso Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, casella di posta elettronica [privacy@intesasnpaolo.com](mailto:privacy@intesasnpaolo.com);

Italfondiatario S.p.A., Servizio Privacy, Via M. Carucci 131, 00184 Roma, casella di posta elettronica [privacy@italfondiatario.com](mailto:privacy@italfondiatario.com);

Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Po 32, 00198 Roma, casella di posta elettronica [Privacy.Italy@it.ey.com](mailto:Privacy.Italy@it.ey.com);

Deloitte & Touche S.p.A., Via Tortona 25, 20144 Milano.  
Milano, 30 aprile 2015

ISP CB Ipotecario S.r.l. - La presidente  
Paola Fandella

T15AAB7119 (A pagamento).

## **BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A.**

*ex Banca di credito cooperativo di Fornacette S.c.p.a.*

Sede legale: lungarno Antonio Pacinotti n. 8 - Pisa (PI)


Iscritta all'albo delle banche cod. n. 4646.6

Capitale sociale: al 31/12/2014 euro 52.649.100,00 interamente versato

Registro delle imprese: di Pisa 00179660501

*Avviso di cessione di crediti pro soluto - Ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il decreto legislativo 385/1993) - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il codice della privacy).*

Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo S.c.p.a. ex Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a. (la «Cessionaria» o «BCC Fornacette»), comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data



20 aprile 2015 ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, ha acquistato pro soluto da Pontormo Funding S.r.l. (la «Cedente» o la «Società»), con effetti economici alla data del 31 marzo 2015 (la «Data di Efficacia Economica della Retrocessione»), un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare sono stati oggetto della cessione tutti i crediti per capitale residuo alla Data di Efficacia Economica della Retrocessione, interessi maturati e non pagati alla Data di Efficacia Economica della Retrocessione, interessi maturandi a partire dalla Data di Efficacia Economica della Retrocessione nonché qualsiasi altro accessorio dei crediti ed ogni altra somma eventualmente dovuta (complessivamente i «Crediti») derivanti da contratti di mutuo assistiti da ipoteche volontarie su beni immobili, (i «Contratti di Mutuo») stipulati da BCC Fornacette con i rispettivi debitori, che soddisfino alla Data di Efficacia Economica della Retrocessione il seguente criterio di selezione: Contratti di Mutuo i cui crediti siano stati ceduti da Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a. a Pontormo Funding S.r.l. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, come da pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 19 aprile 2007, parte II, sezione «Altri annunci commerciali», nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 9 ottobre 2007 parte II, sezione «Altri annunci commerciali», nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 22 aprile 2008 parte II, sezione «Altri annunci commerciali», nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 aprile 2009 parte II, sezione «Altri annunci commerciali».

Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti alla Cedente in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo ed ai relativi beni immobili e, più in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile.

Inoltre, a seguito della cessione, la Cessionaria è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, «Titolare» del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti e con la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, la Cessionaria non tratterà dati definiti dal Codice della Privacy come «sensibili» se non in stretta ottemperanza con quanto previsto dal Codice della Privacy e dalla relativa normativa di attuazione.

I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così

come a suo tempo illustrate. In particolare, la Cessionaria tratterà i dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le su estese finalità non è richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comporterà l'impossibilità di prosecuzione del rapporto di mutuo, imponendo l'immediata estinzione del debito residuo.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero crediti, la Cessionaria comunicherà i dati personali per le «finalità del trattamento cui sono destinati i dati», a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.

I dati potranno essere comunicati anche a società esterne per (i) lo svolgimento di attività necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il controllo delle frodi e il recupero dei crediti; (iii) il controllo della qualità dei servizi forniti alla clientela nonché l'espansione dell'offerta di prodotti. Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede della Cessionaria, come sotto indicato.


I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati utilizzeranno i medesimi in qualità di autonomi «titolari» ai sensi del Codice della Privacy, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Cessionaria «responsabili» dei trattamenti di loro specifica competenza. I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al «Titolare», [Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo S.c.p.a. ex Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a., Lungarno Antonio Pacinotti, 8, 50126 Pisa, all'attenzione del Legale Rappresentante] Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale.

Pisa, 24 aprile 2015

Banca di Pisa e Fornacette  
Credito Cooperativo S.c.p.a.  
(ex Banca di Credito Cooperativo  
di Fornacette S.c.p.a.)

Il presidente  
Carlo Paoli

TC15AAB6970 (A pagamento).



**QUARZO S.R.L.**

Sede legale: Galleria del Corso 2 - 20122 Milano

*Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della l. 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il "TUB") e informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*

Quarzo S.r.l., società costituita ai sensi dell'art. 3 della legge 130/99, con sede legale in Milano, Galleria del Corso 2, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03312560968, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, la "Società"), comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 27 Maggio 2013 con Compass S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 10, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00864530159, iscritta nell'Elenco Speciale tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 TUB, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, "Compass" o il "Cedente"), ha acquistato pro soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell'art. 58 TUB, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro) (di seguito, i "Crediti") derivanti dai contratti di credito al consumo stipulati da Compass con i propri clienti (di seguito, i "Contratti di Credito") che alla data del 05 maggio 2015 avevano le seguenti caratteristiche:

1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri adottati da Compass S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d'Italia e che quindi non siano mai stati classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri adottati da Compass S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d'Italia;

2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati erogati originariamente da Compass S.p.A.;

3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) residenti e domiciliati in Italia;

4) contratti di credito al consumo denominati in euro;

5) contratti di credito al consumo che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito diretto ("RID") oppure bollettino postale;

6) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi sia il rimborso del capitale;

7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano state integralmente e puntualmente pagate;

8) contratti di credito al consumo con almeno tre rate scadute;

9) contratti di credito al consumo il cui Tasso Nominale Annuo (T.A.N.) sia maggiore del 3%.

10) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non preveda più di 120 rate;

11) contratti di credito al consumo stipulati da Compass S.p.A. tra il 21 aprile 2010 e il 09 febbraio 2015;

12) contratti di credito al consumo stipulati per l'acquisto di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui data di prima immatricolazione risale a non oltre venti-

quattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è indicato nel relativo contratto, e il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 10.128,71 e 54.374,98 per i contratti rimborsati tramite addebito diretto ("RID"), tra euro 9.319,29 e 35.163,45 per i contratti rimborsati tramite bollettino postale; oppure

contratti di credito al consumo stipulati per l'acquisto di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui data di prima immatricolazione risale a oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è indicato nel relativo contratto, e il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 10.956,36 e 38.889,01 per i contratti rimborsati tramite addebito diretto ("RID"), tra euro 8.062,63 e 30.041,48 per i contratti rimborsati tramite bollettino postale; oppure

contratti di credito al consumo originati da Compass S.p.A. recanti la dicitura "prestito personale" il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 56.457,69 e 58.965,82 per i contratti rimborsati tramite addebito diretto ("RID"), tra euro 50.660,07 e 56.907,66 per i contratti rimborsati tramite bollettino postale; oppure

contratti di credito al consumo stipulati per l'acquisto del bene di consumo indicato nel relativo contratto (e comunque diverso dai veicoli), il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 1.535,05 e 37.136,36 per i contratti rimborsati tramite addebito diretto ("RID"), tra euro 1.846,90 e 26.797,52 per i contratti rimborsati tramite bollettino postale;

13) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non sia stato modificato rispetto a quello originariamente concordato, anche a seguito della novazione da parte di Compass di precedenti contratti di credito dalla stessa concessi.

Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti da contratti di credito al consumo stipulati da Compass, in qualità di finanziatrice, che ancorché rispondenti ai criteri di cui sopra alla data del 05 maggio 2015 presentino alcuna delle seguenti caratteristiche:

1) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da Compass S.p.A. e con riferimento ai quali una rata del relativo piano di ammortamento non sia stata pagata puntualmente;


2) siano stati erogati da Compass S.p.A. a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare complessivo in linea capitale superiore ad Euro 75.000,00;

3) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di Compass o di altre società da questa controllate o a questa collegate o di altre società facenti parte del gruppo bancario Mediobanca;

4) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata finale di ammontare superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento;

5) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;

I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per



effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Compass in relazione ai contratti di credito al consumo di cui sopra) sono trasferiti alla Società ai sensi dell'art. 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (così come successivamente modificato e integrato) richiamato dall'art. 4 della Legge 130/99.

La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della Legge 130 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o da Compass.

La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali"). Ciò premesso, la Società, in qualità di titolare del trattamento (il "Titolare"), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali ("Codice Privacy") ed assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il "Provvedimento"), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l'informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Codice Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome e per conto proprio nonché di Compass e degli altri soggetti di seguito individuati - informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno trattati esclusivamente nell'ambito della ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell'oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:

- per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e

- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all'emissione di titoli da parte della Società.

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.

I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra elencate e le indicate ulteriori finalità:

1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi);

2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;

3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento dei medesimi;

4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;

5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;

6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi dalla Società;

7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.

I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Compass, operando in qualità di servicer per la gestione dei Crediti e del relativo incasso, tratterà i dati in qualità di Responsabile del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti del Titolare stesso. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare o al Responsabile del trattamento.

I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.

Quarzo informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi.


I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi a Compass, con sede legale in Foro Buonaparte 10, Milano, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.

Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso la sede sociale.

Milano, 06 maggio 2015

Quarzo S.r.l. - Presidente  
Cesare Castagna

T15AAB7125 (A pagamento).



## CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI

*Circolare n. 1283 - Rinegoziazione dei prestiti concessi ai comuni dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*

### PREMESSA

La Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito "CDP") si rende disponibile alla rinegoziazione dei finanziamenti concessi ai Comuni (di seguito "Enti") e già oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione, attualmente in ammortamento, alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

### Parte prima

#### Caratteristiche dei prestiti

##### 1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili


Possono essere rinegoziati i prestiti (di seguito "Prestiti Originari") connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:

- a) prestiti ordinari a tasso fisso, variabile e flessibili intestati ai Comuni, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;
- b) con oneri interamente a carico del Comune beneficiario;
- c) in ammortamento al 1° gennaio 2015, con debito residuo a tale data pari o superiore a 10.000,00 euro;
- d) oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione, ad esclusione di quelli di cui al successivo punto l;
- e) aventi scadenza del piano di ammortamento successiva al 31 dicembre 2019.

In deroga ai precedenti punti a) e d), possono essere rinegoziati, alle condizioni e nei termini previsti dalla presente Circolare, anche i prestiti che non siano stati oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione e che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, per i quali i comuni abbiano presentato richiesta di rinegoziazione ai sensi della Circolare n. 1281 del 7 novembre 2014, limitatamente ai casi in cui l'operazione non si sia perfezionata in ragione della ricezione da parte della CDP della documentazione in originale oltre i termini previsti dalla suddetta Circolare n. 1281.

Non possono comunque essere rinegoziati i finanziamenti che presentino una delle seguenti caratteristiche:

- I. rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
- II. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- III. intestati ad enti commissariati per inquinamento mafioso privi degli organi elettivi ricostituiti;
- IV. intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, che non abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (di seguito "T.U.E.L."), esitato positivamente ai sensi dell'articolo 261 comma 3 del T.U.E.L.;
- V. concessi in base a leggi speciali.



## 2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati

Gli Enti beneficiari di prestiti con le caratteristiche sopra elencate possono accedere alla rinegoziazione delle condizioni di rimborso di ciascun finanziamento.

Per i prestiti oggetto di rinegoziazione (di seguito "Prestiti Rinegoziati"), la rata in scadenza al 30 giugno 2015 sarà di importo pari alla sola quota interessi prevista dal piano di ammortamento attualmente vigente; non verrà, pertanto, corrisposta la relativa quota capitale e si procederà alla rinegoziazione delle condizioni di rimborso del debito residuo rilevato al 1° gennaio 2015.

I Prestiti Rinegoziati avranno le seguenti caratteristiche:

- scadenza, a scelta dell'Ente, al 30 giugno degli anni 2025, 2030, 2035, 2040 o al 31 dicembre 2044;
- tasso di interesse fisso, in funzione della scadenza prescelta e secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, sulla base delle condizioni di mercato vigenti al momento dell'adesione impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dei tassi settimanali della CDP per i prestiti ordinari concessi agli enti locali<sup>1</sup>;
- rate semestrali, la prima delle quali in scadenza al 30 giugno 2015, pari alla sola quota interessi del piano di ammortamento attualmente vigente. Le successive rate, a partire dal 31 dicembre 2015, in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, saranno di importo costante, comprensive di quota capitale e quota interessi;
- garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del T.U.E.L.;
- clausole di rimborso anticipato volontario dei prestiti, interessi di mora e risoluzione adeguate a quelle attualmente adottate nei contratti dei prestiti ordinari a tasso fisso concessi agli enti locali.

I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati:

- dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi precedentemente al 27 gennaio 2005;
- dagli originari contratti di prestito, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi a partire dal 27 gennaio 2005.

Si precisa che per i prestiti oggetto di differimento del pagamento delle rate a seguito di eventi sismici nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Abruzzo si procederà alla rinegoziazione del debito residuo comprensivo delle quote capitali relative alle rate non pagate nei semestri precedenti. Per i prestiti intestati agli Enti interessati dagli eventi sismici nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, per i quali è ad oggi prevista la mancata corresponsione della rata del 30 giugno 2015, in caso di adesione alla rinegoziazione è dovuto - in analogia agli altri prestiti rinegoziati - il pagamento della quota interessi maturata al 30 giugno 2015.

In base ai principi recati dall'articolo 119 della Costituzione, le economie derivanti dal minore esborso annuale in linea capitale, conseguente alla rinegoziazione del debito, sono destinate dagli Enti alla copertura di spese di investimento o alla riduzione del debito in essere. Tale vincolo non sussiste relativamente agli eventuali risparmi in linea interessi.

---

<sup>1</sup> Per quanto riguarda il principio dell'equivalenza finanziaria, si rimanda alla Nota tecnica pubblicata nel sito internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it).



## Parte seconda

### Procedura di adesione e perfezionamento

Di seguito viene descritta la procedura di adesione alle proposte di rinegoziazione dei Prestiti Originari, perfezionamento dei contratti, limitazioni e adempimenti successivi.

#### 1. Procedura di adesione

La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, nel periodo di adesione (di seguito "Periodo di Adesione"), l'elenco dei Prestiti Originari e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all'operazione nel proprio sito internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it), con un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito "Applicativo").

La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi:

- 1) scelta delle condizioni;
- 2) domanda di adesione;
- 3) perfezionamento del contratto.

##### 1.1 Scelta delle condizioni

Durante il Periodo di Adesione, dall'8 maggio 2015 alle ore 23:59 del 22 maggio 2015, il soggetto abilitato a rappresentare l'Ente può accedere all'Applicativo mediante le credenziali utilizzate per l'accesso al Portale Enti Locali e PA<sup>2</sup>, dichiarare la posizione dell'Ente in merito agli obblighi di cui al successivo paragrafo 2, punto a.1), ed effettuare le azioni sotto elencate:

1. selezionare i Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare;
2. indicare la scadenza prescelta per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati;
3. prendere visione delle condizioni applicate dalla CDP per la rinegoziazione dei Prestiti Originari in quel momento vigenti;
4. confermare di voler accettare e fissare le condizioni di cui al precedente punto 3;
5. stampare la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione (codice 02/24.00/001.00) e l'allegato elenco dei Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare (di seguito "Elenco Prestiti"), in cui sarà data indicazione, tra l'altro, della somma delle quote capitale dei prestiti rinegoziati, anche al fine della determinazione dell'ammontare della rata in scadenza al 30 giugno 2015, che l'Ente comunicherà al proprio tesoriere in caso di perfezionamento dell'operazione; il contratto di rinegoziazione e l'Elenco Prestiti potranno essere stampati fino al 27 maggio 2015.

##### 1.2 Domanda di adesione

L'Ente che intenda aderire alla rinegoziazione nel Periodo di Adesione deve far pervenire alla CDP, entro il 27 maggio 2015, la seguente documentazione, in originale:

- a. proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei Prestiti Originari (codice 02/24.00/001.00) in duplice originale, debitamente sottoscritta in ogni pagina, ciascuna corredata dal relativo Elenco Prestiti generato dall'Applicativo, debitamente sottoscritto in ogni pagina, nel quale, in base alle condizioni e alle scadenze prescelte, sono indicati i Prestiti Originari da rinegoziare;

<sup>2</sup> Ove l'Ente non sia in possesso delle credenziali di accesso, potrà ottenerle inoltrando una specifica richiesta in tal senso mediante il sito internet della CDP.



- b. delegazione di pagamento in originale relativa a ciascun Prestito Rinegoziato, generata dall'Applicativo, completa della relata di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente firmata dal messo notificatore;
- c. determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio<sup>3</sup> che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge, e della delibera di approvazione del bilancio di previsione o relativa variazione. La citata determinazione dovrà essere munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 147 bis del T.U.E.L. nonché del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 183 del T.U.E.L.;
- d. modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore, completo di copia del documento d'identità del medesimo, in corso di validità.

La suddetta documentazione deve essere trasmessa alla CDP in originale, a mezzo corriere, posta o consegna a mano, all'indirizzo:

Cassa depositi e prestiti società per azioni – Area Enti Pubblici - via Goito, 4 - 00185 Roma, specificando: Rinegoziazione Comuni 2015.

Ai fini del rispetto del suddetto termine per la ricezione della documentazione in originale, fa fede la data di ricezione della documentazione da parte della CDP. Gli orari per la consegna della documentazione sono indicati nel sito internet della CDP.

La CDP provvederà ad inviare, prima della scadenza del 27 maggio 2015 e con congruo preavviso, e-mail di avviso a tutti gli Enti che abbiano confermato le condizioni per la rinegoziazione dei Prestiti Originari ai sensi del precedente punto 1.1. e per i quali non risulti ancora pervenuta la documentazione in originale.

### 1.3 Perfezionamento del contratto


La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione - valide ed accompagnate dalla documentazione completa ed idonea, comprensiva delle delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato - ricevute dalla CDP medesima entro i suddetti termini. La trasmissione da parte della CDP all'Ente della proposta contrattuale sottoscritta per accettazione, mediante telefax o posta elettronica certificata, entro il 15 giugno 2015, sancisce il perfezionamento del Contratto. Successivamente, verranno trasmessi dalla CDP agli enti i contratti di rinegoziazione in originale.

## 2. Limitazioni

La rinegoziazione dei Prestiti Originari è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) per poter accedere alla rinegoziazione l'Ente deve:
  - 1. rispettare il limite di indebitamento previsto dalla normativa vigente statale e/o regionale applicabile all'Ente ed
  - 2. aver approvato il bilancio di previsione o relativa variazione, in cui sia prevista l'operazione;
- b) contestualmente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, le eventuali domande di rimborso anticipato, riduzione e variazione di ente pagatore, nonché eventuali richieste di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso concernenti i Prestiti Originari in relazione alla data del 30 giugno 2015, si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto;
- c) eventuali richieste di diverso utilizzo dei Prestiti Originari pervenute dopo il 1° gennaio 2015, ove accettate, avranno effetto sui corrispondenti Prestiti Rinegoziati;

<sup>3</sup> O altro provvedimento equivalente.




- d) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze e di modificare talune condizioni e opzioni offerte per la rinegoziazione indicate nella presente Circolare in relazione all'andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione.

### **3. Rinvio**

Con successiva comunicazione pubblicata nel sito internet della CDP verranno rese note eventuali variazioni che si rendessero necessarie in relazione ad intervenute modifiche normative.

L'amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti S.p.A.  
Giovanni Gorno Tempini

TC15AAB6914 (A pagamento).



# ANNUNZI GIUDIZIARI

## NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

### TAR LAZIO – ROMA Sezione I Ter

#### Notificazione per pubblici proclami

Il T.A.R. Lazio - Roma, sez. I Ter, ha disposto la notifica, attraverso i pubblici proclami, dell'ordinanza collegiale n. 12155/2014, della quale di seguito si riporta il testo integrale, nei confronti di tutti i Comuni italiani, indicati nell'allegato A al D.M. 24 settembre 2013 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2013), per la cui individuazione si fa rinvio espresso al predetto allegato A:

Repubblica italiana

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima *Ter*) ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 734 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Lecce, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Rinascimento n. 11;

contro

Il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*;

la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

nei confronti di

il Comune di Andria, in persona del Sindaco *pro tempore*, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe De Candia e Raffaella Travi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Enzo Augusto in Roma, viale G. Mazzini n. 73;

il Comune di Pesaro ed il Comune di Cesena, in persona dei rispettivi Sindaci *pro tempore*, nonché, a seguito di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, tutti gli altri Comuni italiani, in persona dei rispettivi Sindaci *pro tempore*, intimati e non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- ricorso introduttivo:

nei limiti di interesse del Comune di Lecce, del Decreto ministeriale 24.09.13, con il quale il Ministero dell'Interno ha effettuato tra i diversi Comuni italiani la ripartizione delle riduzioni dei trasferimenti statali, determinando per il Comune di Lecce una riduzione pari ad Euro 5.623.627,24;

- ricorso per motivi aggiunti:

nei limiti di interesse del Comune di Lecce, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.11.2013, pubblicato sulla *G.U.* n. 16 del 21.1.2014, recante "fondo di solidarietà comunale in attuazione dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228";

di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze, nonché del Comune di Andria;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto

Il decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", all'art. 16 (rubricato "Riduzione della spesa degli Enti Territoriali"), comma 6, dispone:

"Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 ...sono ridotti ... di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013....


...Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE...".

In applicazione del citato art. 16 del decreto-legge n. 95/2012 è stato emanato il D.M. 24.9.2013 (pubblicato su *G.U.* n. 268 del 15 novembre 2013), con il quale il Ministro dell'Interno ha determinato che "le ... riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio...e dei trasferimenti erariali...sono ripartite a carico di ciascun comune nella misura indicata nell'elenco A allegato..., calcolata in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012". In particolare, il taglio complessivo determinato a carico del Comune di Lecce è stato di Euro 5.623.627,24.

Avverso il richiamato decreto, nei limiti del proprio interesse, detto Comune ha proposto il presente ricorso, deducendo i seguenti motivi di censura:

I) Illegittimità, per incostituzionalità dell'art. 16 del decreto-legge n. 95/2012, per violazione dell'art. 119 Cost. Violazione del principio di leale collaborazione.

Il citato art. 119 Cost., in coerenza con il principio di autonomia degli Enti locali, al primo comma, riconosce ai Comuni assoluta autonomia di spesa, prevedendo altresì, al terzo comma, l'istituzione di "un fondo perequativo statale in favore dei territori con minore capacità fiscale senza vincoli di destinazione".



In proposito la Corte costituzionale ha sancito che lo Stato può erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione, in particolare tramite il fondo perequativo di cui all'art. 119, comma 3, Cost. (Corte Cost. 23.12.2003, n. 370).

Conseguentemente, per essere costituzionalmente compatibile, anche la distribuzione del taglio disposto dalla norma per il 2013 avrebbe dovuto rispondere ai medesimi criteri e quindi essere basato sulla capacità fiscale per abitante o, più semplicemente, essere proporzionale alla quota di risorse trasferite ai singoli comuni e, non già, come al contrario è stato fatto, essere ancorata alla spesa sostenuta solo per determinati servizi o beni.

In tal modo l'autonomia di spesa, garantita ai Comuni dall'art. 119 Cost., ne sarebbe invece violata, atteso che gli stessi sarebbero stati sanzionati o premiati nel taglio, in base alla propria scelta di spesa e, perciò, in base alla propria decisione di spendere o meno per determinati servizi o acquisti.

I tassativi principi di cui all'art. 119 in esame imponevano quindi che la distribuzione del taglio ai fondi trasferiti avvenisse senza alcun tipo di rapporto con le autonome scelte di spesa operate dal Comune e comunque in funzione della capacità fiscale dei rispettivi abitanti.

Ulteriore, sia pur subordinato, profilo di incostituzionalità dedotto attiene alla violazione di ogni regola di leale collaborazione.

La norma di cui all'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012, nel testo novellato, violerebbe tale principio, nella parte in cui dispone che "le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'interno...", in tal modo abolendo per l'anno 2013 sia la previsione per cui le riduzioni da imputare a ciascun Comune avrebbero dovuto essere determinate in sede di conferenza Stato-Città ed Autonomie locali sia altresì la previsione di un termine entro il quale il Ministero dell'Interno avrebbe dovuto emanare il decreto.

Al contrario, con riguardo alle Province, il successivo comma 7 dello stesso art. 16 ha mantenuto la determinazione del riparto sulla base delle indicazioni della Conferenza Stato - Enti locali, prevedendo la sua unilaterale determinazione, sulla base dei dati SIOPE, solo in caso di inerzia di tale organo.

Quanto alla tempistica per l'adozione del Decreto ministeriale, mentre la norma originaria stabiliva che il taglio dovesse essere determinato non più tardi del 31 dicembre dell'anno precedente, con la novella del 2013 tale previsione è stata elisa.

L'illegittimità andrebbe a colpire in via diretta il decreto impugnato, in quanto pacificamente adottato oltre ogni tollerabile termine, mentre, ove si ritenesse che ciò fosse stato consentito dalla norma in parola, si indirizzerebbe nei confronti di quest'ultima, la quale sarebbe inficiata da incostituzionalità.

Nella specie il decreto gravato è stato pubblicato solo il 15.11.2013, perciò ad esercizio pressoché ultimato.

II) Illegittimità propria del D.M. impugnato. In subordine, illegittimità derivante da ulteriore profilo di incostituzionalità dell'art. 16 del decreto legge n. 95/2012.

Il taglio sarebbe affetto anche da profili di irrazionalità, laddove viene commisurato "alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010 - 2012 desunte dal sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE)". Le spese per consumi intermedi sarebbero, a loro volta, rappresentate da quelle per: a) acquisto di beni di consumo e/o materie prime; b) acquisto di prestazioni di servizi; c) spese per utilizzo di beni di terzi.

Sarebbe del tutto illogico considerare tali spese, a prescindere dalla quantità e qualità dei servizi erogati o dei beni acquistati o infine dei beni di terzi affittati.

Ove poi si ritenesse che la norma fosse vincolante in tal senso, se ne deduce anche sotto il profilo in esame l'illegittimità costituzionale, per violazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 97 Cost..

Si evidenzia che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti può essere gestito in due modi differenti: 1) riscuotendo la tassa specifica da parte dei cittadini e poi corrispondendo l'onorario alla ditta che lo effettua; 2) provvedendo, i cittadini medesimi, al pagamento diretto dell'onorario alla ditta che esegue il servizio, attraverso la tariffa.

Solo nel primo dei due casi si registra una spesa sostenuta dal Comune nel sistema SIOPE.

Ne consegue che, pur dinanzi ad una situazione identica sul versante della gestione entrate/spese, sarebbe penalizzato a dismisura un Comune, come quello di Lecce, che ha optato per la prima ipotesi.

Al riguardo il Ministero in fase attuativa avrebbe dovuto seguire un'applicazione razionale della norma, tenendo conto di tali elementi; ove invece si ritenesse che tale scelta fosse inibita dal testo della norma stessa, essa risulterebbe incostituzionale anche per violazione dei richiamati parametri di razionalità.

A ciò deve aggiungersi che il parametro dei pagamenti SIOPE, con riferimento al triennio 2010-2012, non costituirebbe un valido strumento per verificare i servizi effettivamente offerti dai Comuni in quegli anni, in quanto detti pagamenti sono rilevati per cassa in un determinato periodo dell'anno ed inoltre il costo sostenuto materialmente dall'Ente ben potrebbe riferirsi ad acquisti relativi a più anni. Integrebbene un ulteriore profilo di irrazionalità l'incidenza maggiore sui Comuni che hanno in essere un contratto di fornitura con pagamento biennale, nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato nell'anno preso a riferimento; tali Comuni apparirebbero ingiustamente "spreconi" rispetto a quelli il cui pagamento avviene anno per anno. Da tale profilo di irrazionalità sarebbe inficiato in via diretta il D.M. ovvero, in subordine, quale illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale della norma di cui costituisce attuazione, per violazione dell'art. 3 Cost..

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, producendo successivamente un'articolata memoria defensionale.

Essi hanno dapprima eseguito una ricostruzione del quadro normativo e fattuale nel quale si inserisce il decreto gravato, hanno inoltre rilevato la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni, avendo detto provvedimento portata generale e



determinando, perciò, un eventuale accoglimento del ricorso effetti nei confronti di tutti, ed eccetto la sua inammissibilità, per mancata impugnativa del successivo D.P.C.M. del 13.11.2013.

Nel merito hanno sostenuto l'infondatezza del gravame.

In particolare, hanno affermato che "se è esatto ritenere che la capacità fiscale degli abitanti sia il criterio che deve soprassedere alla determinazione dei trasferimenti statali in favore dell'ente locale, ... nel caso di specie ci si trova di fronte ad una riduzione"; il criterio impiegato nella distribuzione delle risorse non sarebbe e non dovrebbe essere il medesimo per operarne una riduzione, essendo diverse le finalità perseguite, in quanto la riduzione delle risorse discende dalla minore disponibilità dell'Erario e per questo sarebbe parametrata ad un criterio uguale per tutti.

Non sussisterebbe alcuna limitazione rispetto a determinate spese, in quanto sarebbe rimessa all'autonomia dei singoli Enti la scelta in ordine alle spese da ridurre, per effetto del taglio.

Trattandosi di un criterio matematico (spese per i consumi intermedi sostenute nel triennio 2010-2012 e riportate nel sistema SIOPE), tutti i Comuni sarebbero stati trattati allo stesso modo. La norma di cui all'art. 16, comma 6, del decreto legge n. 95/2012 non avrebbe lasciato alcuno spazio all'Amministrazione.

Si è costituito in giudizio anche il Comune di Andria, che ha assunto in questa sede la qualifica di soggetto cointeresato, in quanto anch'esso leso dal D.M. gravato, ed ha, perciò, condiviso le doglianze di parte ricorrente.

Con ordinanza collegiale 19.2.2014, n. 2014, questo Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni italiani, così come individuati nell'allegato A) al D.M. impugnato, autorizzando il ricorso ai pubblici proclami.

Successivamente il Comune ricorrente ha tempestivamente impugnato il citato D.P.C.M. del 13.11.2013, pubblicato in *G.U.* n. 16 del 21.1.2014, indicato dalla difesa erariale (si ricorda che quest'ultima aveva eccetto l'inammissibilità del ricorso introduttivo proprio per mancata impugnazione di detto decreto).

Tale provvedimento, recante "Fondo di solidarietà comunale in attuazione dell'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228", prevedeva l'ammontare delle risorse di tale fondo, il loro riparto e le modalità di erogazione. La determinazione dei criteri di formazione e di riparto era legata ad una serie di elementi, ivi individuati in premessa (conformemente all'art. 1, comma 381, della citata legge n. 228/2012), tra cui le riduzioni ai trasferimenti erariali apportate ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012.

L'Ente civico ricorrente ne ha dedotto l'illegittimità derivata.

Con ulteriore ordinanza collegiale 10.4.2014, n. 3951, l'ordine di integrazione del contraddittorio, anche a mezzo dei pubblici proclami, è stato esteso ai motivi aggiunti.

Il Comune di Lecce ha depositato poi documentazione attestante l'avvenuto tempestivo adempimento dell'integrazione del contraddittorio attraverso i pubblici proclami, secondo le prescrizioni dettate dalla Sezione, in riferimento tanto al ricorso introduttivo quanto ai motivi aggiunti.

Nella pubblica udienza del 10.7.2014 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Diritto

1 - Viene all'esame del Collegio il ricorso, comprensivo di gravame introduttivo e di motivi aggiunti, proposto dal Comune di Lecce avverso il D.M. del 24.09.13, con il quale il Ministero dell'Interno ha effettuato la ripartizione tra i diversi Comuni italiani delle riduzioni dei trasferimenti statali per l'anno 2013, ed il D.P.C.M., recante "fondo di solidarietà comunale in attuazione dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228".

2 - In primo luogo occorre rilevare che il D.M. citato qui censurato rappresenta una pedissequa applicazione della norma di cui all'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012.

Recita l'art. 16, comma 6, in esame: "Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011...sono ridotti ... di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013....

...Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE....".

Come può rilevarsi, con specifico riguardo all'anno 2013, che qui interessa, la predetta norma prevede una riduzione pari a complessivi 2.250 milioni di euro e stabilisce, quale parametro al quale riferirsi per attuare in concreto tale riduzione rispetto a ciascun Comune, la media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012.


Ne deriva che, come si desume dalla lettera della norma richiamata, nessuna discrezionalità era attribuita all'Amministrazione in ordine al quantum complessivo della riduzione ai trasferimenti erariali da operare ed al modus procedendi nella ripartizione di detto taglio tra i Comuni.

In proposito il Consiglio di Stato, con sentenza 3.2.2014, n. 475, nel riformare una sentenza di accoglimento di un ricorso proposto da una Provincia avverso i tagli ai trasferimenti erariali operati ai sensi dell'art. 16, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 95/2012, emessa da questa Sezione, ha evidenziato proprio che "Il criterio di ripartizione delle riduzioni dei finanziamenti statali, nella volontà legislativa, appare un dato vincolato; nessun intervento discrezionale è consentito al Ministero, com'è reso palese dalla terminologia usata nel testo normativo a proposito del decreto che il Ministero è tenuto ad assumere".

3 - Resta ora da scrutinare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, per violazione degli artt. 119, 3 e 97 Cost., proposta dal Comune ricorrente.

3.1 - Naturalmente deve essere verificata la sussistenza in concreto dei due necessari requisiti: la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

In ordine alla rilevanza, essa si palesa come evidente.



E' chiaro, infatti, che la lesione determinata in capo al Comune di Lecce dal criterio di riparto tra i Comuni delle riduzioni di trasferimenti erariali e dalla tempistica con cui si sono individuati il criterio stesso ed il conseguente ammontare preciso del taglio rispetto a ciascun Comune è riferibile unicamente alla disposizione menzionata, di cui il D.M. gravato costituisce automatica applicazione; ciò posto, in caso di sua ritenuta illegittimità costituzionale, tale decreto ne sarebbe travolto e verrebbe meno la lesione stessa.

3.3 - Il Collegio ravvisa altresì, sotto diversi profili, l'ulteriore elemento della non manifesta infondatezza, per le ragioni illustrate di seguito nella presente disamina.

4 - Innanzi tutto occorre richiamare l'art. 119 Cost., il quale testualmente recita:

“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”.

4.1 - In questa sede occorre rimarcare alcuni punti fermi desumibili dalla citata norma costituzionale.

4.2 - In primo luogo si riconosce, in capo ai Comuni, autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Deve dirsi al riguardo che essa viene esercitata in primis attraverso la redazione del bilancio finanziario di previsione, che, ai sensi dell'art. 162 del T.U. degli Enti locali, così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. 23.6.2011, n. 118 (decreto delegato dalla legge sul Federalismo fiscale 5.5.2009, n. 42, contenente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,

degli enti locali e dei loro organismi), deve riferirsi ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. L'anno finanziario, il quale rappresenta l'unità temporale, ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre, con la conseguenza che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.

I principi appena enunciati, in materia di redazione del bilancio, sono statuiti espressamente anche dall'art. 10 del menzionato d.lgs. n. 118/2011.

E' ovvio che, per poter elaborare ed approvare il bilancio di previsione, gli Enti locali devono conoscere le entrate su cui possono contare per poter poi esercitare la propria autonomia in materia di spesa.

4.3 - E', perciò, evidente che un intervento di riduzione di trasferimenti che avvenga ad esercizio finanziario quasi concluso va ad incidere pesantemente sull'autonomia finanziaria degli Enti locali che ne sono colpiti. Essi, infatti, in tale momento hanno già quasi del tutto sostenuto le spese, in precedenza indicate nel bilancio di previsione sotto entrambi gli aspetti qualitativo e quantitativo.

Ciò è senz'altro consentito dalla norma primaria in esame, che, diversamente da quanto stabiliva per l'anno 2012, non ha fissato alcun limite temporale per l'adozione del decreto ministeriale non regolamentare di che trattasi.


5 - Pertanto appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in parola, nella parte in cui non fissa un termine entro il quale deve essere emanato il suo decreto attuativo.

6 - Un'incisione sull'autonomia di spesa si rinviene anche nella scelta, operata dalla stessa norma in esame, di prendere a parametro per la riduzione dei trasferimenti statali una specifica categoria di spese, vale a dire quelle per consumi intermedi registrate dal sistema SIOPE, atteso che sono ivi ricomprese non solo spese nell'interesse di ogni singola Amministrazione, ma altresì spese per assicurare servizi ai cittadini, come si registra per il Comune ricorrente.

Si fa riferimento, in particolare, ai costi del servizio di raccolta dei rifiuti, rientranti nella categoria dei consumi intermedi risultanti nel sistema SIOPE. Il Comune di Lecce ha, infatti, scelto di riscuotere la tassa specifica da parte dei cittadini e poi corrispondere l'onorario alla ditta che effettua detto servizio, anziché far provvedere i cittadini al pagamento diretto della tariffa in favore della ditta che esegue lo smaltimento.

In questo modo la scelta a monte, da parte di alcuni Enti locali, come il Comune di Lecce, di sostenere spese per determinati impieghi rientranti nell'accezione di consumi intermedi per il triennio 2010-2012 li ha penalizzati, in violazione dell'art. 119, primo comma, Cost..

6.1 - Va rilevato in proposito che, diversamente da quanto stabilito per i Comuni, con riguardo alle Province, l'art. 10, comma 1, del D.L. 8.4.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.6.2013, n. 64, incidendo sull'art. 16, comma 7, del D.L. n. 95/2012 qui in esame, ha previsto l'espunzione dalle voci afferenti ai “consumi intermedi” rilevanti ai fini della determinazione dei tagli per gli



anni 2013 e 2014 le spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato, in tal modo optando per una soluzione più equa e conforme al dettato costituzionale.

7 - Deve precisarsi che l'autonomia finanziaria di entrata non risulta invero del tutto attuata, atteso che gli Enti locali non possono fondarsi unicamente su entrate proprie per effettuare le spese di loro competenza.

Proprio per tale ragione sono previste risorse ulteriori di provenienza statale.

Segnatamente, accanto a tributi ed entrate propri, sono previsti la compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al territorio dell'ente ed il fondo perequativo.

7.1 - Particolare attenzione merita quest'ultimo nella presente disamina.

Esso non deve avere vincoli di destinazione, il che significa che gli Enti destinatari delle sue risorse hanno autonomia di spesa, sulla quale lo Stato non può incidere minimamente, e deve concernere i territori con minore capacità fiscale per abitante. Conseguentemente l'entità dei trasferimenti provenienti da tale fondo a ciascun Ente locale è commisurata in senso inverso alla capacità contributiva dei suoi abitanti; in altre parole, essa sarà tanto maggiore quanto minore sarà la capacità contributiva accertata.

Ciò è spiegabile in ragione proprio della *ratio* ivi sottesa, che è quella di realizzare, a fini perequativi, una compensazione delle risorse tra territori più ricchi e territori maggiormente bisognosi.

In tal modo si garantisce il finanziamento delle spese per le funzioni fondamentali dei Comuni (e delle Province), determinanti i loro fabbisogni standard (individuati ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 26.11.2010, n. 216), così come stabilito anche dall'art. 13 del d.lgs. 14.3.2011, n. 23.

7.2 - E' evidente, pertanto, che eventuali riduzioni dei trasferimenti provenienti da tale fondo, dettati da necessità di spending review, devono obbedire alla stessa logica, vale a dire devono garantire tale compensazione e correlata perequazione, possibile solo se il parametro rimane identico, se cioè si ha riguardo alla capacità contributiva degli abitanti degli Enti locali nei modi sopra illustrati.

Diversamente, l'art. 16, comma 6, in esame, prevede che "Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ...sono ridotti" e che "le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE".

8 - Non essendo rispettato il suindicato parametro della capacità contributiva, riferito al fondo perequativo, il Collegio ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in esame, per violazione dell'art. 119, comma 3, Cost..

8.1 - Neppure vale in contrario, come sostiene la difesa erariale, rimarcare che la riduzione è dettata dalla necessità di attuare risparmi di spesa, atteso che tali risparmi devono essere attuati pur sempre in un modo conforme a Costituzione.

9 - La questione di legittimità costituzionale appare non manifestamente infondata anche in relazione ad altri parametri costituzionali.

9.1 - In particolare, la mancata fissazione di un termine per l'adozione del decreto ministeriale attuativo di detta disposizione normativa appare in contrasto non solo con l'art. 119 Cost., per le ragioni in precedenza esposte, ma altresì per violazione dell'art. 97 Cost., atteso che l'ampia discrezionalità attribuita all'Amministrazione statale non consente agli Enti locali di garantire il loro buon andamento.

10 - Questa Sezione ritiene che la questione di legittimità costituzionale di detta norma sia non manifestamente infondata anche sotto l'aspetto della violazione del principio di leale collaborazione, che pur sempre inerisce a quello più generale di buon andamento di cui al menzionato art. 97 Cost..

10.1 - In proposito si evidenzia che la disposizione normativa primaria in esame ha stabilito in modo incontrovertibile che la ripartizione delle riduzioni dei trasferimenti erariali avrebbe dovuto essere determinata unilateralmente con decreto ministeriale, senza alcuna possibilità per la Conferenza Stato-città ed autonomie locali di dettare criteri al riguardo.

Diversamente, per l'anno 2012 tanto per i Comuni quanto per le Province era prevista l'adozione del decreto *de quo*, con la fissazione del parametro cui ancorare i tagli individuato *ex lege*, solo in caso di inerzia da parte della Conferenza Stato-città ed autonomie locali; di fatto per tale anno, in relazione ai Comuni, detta Conferenza ha indicato criteri differenti cui ancorare i tagli.


Deve aggiungersi che per le Province, ma non per i Comuni, anche per l'anno 2013 è stato mantenuta al riguardo la previsione dell'intervento ministeriale solo in via subordinata e sostitutiva.

10.2 - La mancata previsione per i Comuni, per l'anno qui in riferimento, di un necessario passaggio per la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e di un intervento ministeriale unilaterale solo in caso di inerzia di tale organo appare essere in conflitto con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost..

11 - In conclusione questo Tribunale sospende il presente giudizio e solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 135, per violazione degli artt. 119 e 97 Cost..

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sez. I ter - dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 135, per violazione degli artt. 119, primo e terzo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione;



Sospende

il giudizio in esame sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con la presente ordinanza;

Ordina

che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014, con l'intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

L'estensore Firmato Rita Tricarico

Il Presidente Firmato Linda Sandulli

Depositata in segreteria il 2 dicembre 2014

La presente notifica per pubblici proclami si effettua in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 3622/2015, della quale si riporta copia dell'epigrafe e del dispositivo, così come ivi stabilito: Repubblica italiana Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima *Ter*) ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 734 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Comune di Lecce, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Rinascimento n. 11;

contro

Il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*;

la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

nei confronti di

il Comune di Andria, in persona del Sindaco *pro tempore*, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe De Candia e Raffaella Travi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Enzo Augusto in Roma, viale G. Mazzini n. 73;

il Comune di Pesaro ed il Comune di Cesena, in persona dei rispettivi Sindaci *pro tempore*, nonché, a seguito di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, tutti gli altri Comuni italiani, in persona dei rispettivi Sindaci *pro tempore*, intimati e non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- ricorso introduttivo:

nei limiti di interesse del Comune di Lecce, del Decreto ministeriale 24.09.13, con il quale il Ministero dell'Interno ha effettuato tra i diversi Comuni italiani la ripartizione delle riduzioni dei trasferimenti statali, determinando per il Comune di Lecce una riduzione pari ad Euro 5.623.627,24;

- ricorso per motivi aggiunti:

nei limiti di interesse del Comune di Lecce, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.11.2013, pubblicato sulla *G.U.* n. 16 del 21.1.2014, recante "fondo di solidarietà comunale in attuazione dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228";

di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

omissis

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima *Ter*):

- ordina la notifica dell'ordinanza collegiale n. 12155/2014, attraverso i pubblici proclami, nei confronti di tutti i Comuni italiani, così come richiamati nell'allegato A al D.M. 24.09.13, mediante inserzione nella *Gazzetta ufficiale* di copia dell'epigrafe e del dispositivo della presente ordinanza, di copia integrale della suindicata ordinanza collegiale n. 12155/2014 e richiamo espresso del predetto allegato A al D.M. 24.09.13, ai fini dell'individuazione dei destinatari;

- onera la Segreteria del Tribunale dell'esecuzione dei suindicati incumbenti, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;

- dispone, sempre a cura della Segreteria del Tribunale, la trasmissione alla Corte costituzionale di copia della presente ordinanza, unitamente all'ordinanza n. 12155/2014, e dell'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015, con l'intervento dei Magistrati: Carlo Taglienti, Presidente FF Roberto Proietti, Consigliere Rita Tricarico, Consigliere, Estensore.

Depositata in segreteria il 3 marzo 2015.

L'estensore  
Rita Tricarico


Il presidente  
Carlo Taglienti

T15ABA7042 (A pagamento).

## TAR REGIONE LOMBARDIA - MILANO

*Atto di integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami - R.G. 691/2015*

In esecuzione dell'Ordinanza Collegiale della Sez. Quarta, n. 1033/2015, si notifica, ai candidati nominativamente indicati in calce, che il Sig. Abdel Meguid Ahmed, rappresentato e difeso dall'Avv. Stab. Domenico De Luca, con studio legale in via Oldrado da Tresseno n. 1 a Milano, con ricorso al TAR della Regione Lombardia 691/2015, con prossima udienza cautelare fissata per il giorno 28 luglio 2015, ha impugnato, previa domanda cautelare di sospensione, il Decreto del funzionario responsabile del Settore Sociale e Assistenziale del Comune di San Giuliano M.se (MI), prot. gen. 1654 del 15.01.2015, con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, con il quale è stato respinto il suo ricorso del



18.12.2014, n. 46870, avverso la comunicazione della graduatoria provvisoria del Bando ERP anno 2014 del Comune di San Giuliano M.se per l'assegnazione di alloggi di E.R.P., ai sensi del R.R. 1/2004 e succ. mod. e int.ni della Regione Lombardia, notificata al ricorrente in data 09.12.2014.

Con il ricorso il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del punteggio per rilascio alloggio-sfratto eseguito di cui all'art. 9 del R.R. 1/2004 della Regione Lombardia, con conseguente richiesta di riconteggio sia del suo punteggio ISBAR/R di 6471,27, che della sua posizione di 23° nella graduatoria definitiva del 15° Bando per l'Assegnazione di Alloggi di E.R.P del Comune di San Giuliano M.se (MI).

Motivi. Violazione di legge: art. 9, 10 e 11 del regolamento Regione Lombardia n. 1 del 10 febbraio 2004 e succ. mod.ni e integ.ni; Violazione del punto 8/A1, in relazione al punto 9/C, dell'allegato 1 e dell'allegata tabella 1.2.2 del medesimo regolamento; Eccesso di potere per manifesta illogicità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, vizio di motivazione; Violazione dell'art. 38 della costituzione.

Pertanto si notifica, per integrare il contraddittorio mediante pubblici proclami, su richiesta del TAR di Milano della Regione Lombardia, a tutti coloro che, qualora il suddetto ricorso fosse accolto, sarebbero pregiudicati nella loro attuale posizione della suddetta graduatoria sotto riportati.

Benvenuti Gino, Todaro Giuseppa, Gaidi Ali, Ghannami Sanae, Cunati Simone, Sammartano Lucrezia, Cunati Lorenzo, Dagdague Jamal, Di Martino Maria, Rosano Franco, Dursun Ali, Molina Narea Martha Maria, Borsotti Stefania, Intanno Maura, Bayyoumy Emad Eldin, Marotta Antonietta, Cacace Stefania, Karim Ahmed, Santoro Rosaria, Kastrati Bilbil, Acerbi Rosalba, Amoroso Stefania Linda.

L'evoluzione del processo e l'ordinanza richiamata possono consultarsi sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), Tar Milano-Lombardia, ricorso R.G. n.691/2015. Copia integrale del ricorso è depositato presso la segreteria del TAR Milano-Lombardia.

Milano, 04.05.2015

avv. stab. Domenico De Luca

T15ABA7054 (A pagamento).

## TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO

*Notifica per pubblici proclami estratto atto di citazione e convocazione mediazione*

La signora Angelina Origlia, nata a Guardavalle (CZ), il 16 agosto 1937, c.f. RGLNLN37M56E239D, ivi residente, alla via Provinciale, n.265, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Femia ed Emilia Basile, domiciliata presso il loro studio legale in Caulonia M.na (RC) alla via Nazionale, n.1; giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Catanzaro, del 21 aprile 2015 alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., convoca avanti l'Organismo di Mediazione Res Aequae di Davoli M.na (CZ)

per la mediazione del 18 maggio 2015 ore 15:00 i signori; Ali Angiolina, nata a Guardavalle (CZ) il 02 febbraio 1924, c.f. LAINLN24B42E239A; Ali Arturino, nato a Guardavalle (CZ) il 22 febbraio 1927, c.f. LAIRRN27B22E239J; Vitale Carmela, nata a Guardavalle l'8 novembre 1935, c.f. VTLCML35S48E239O; Gli eredi della signora Vitale Caterina, nata a Guardavalle (CZ) il 21 gennaio 1934, c.f. VTLCRN34A61E239D, deceduta il 07 marzo 2008; Vitale Concetta, nata a Guardavalle (CZ) l'8 luglio 1938, c.f. VTLCCT38L48E239E; nonché tutti gli eventuali eredi o aventi causa dei suddetti soggetti; qualora la mediazione non sortisca effetti cita sin da ora le parti sopra indicate mediante notifica per pubblici proclami dell'atto di citazione all'udienza dell'8 dicembre 2015 ore di rito, innanzi al Tribunale di Catanzaro, con invito ai convenuti, ai sensi dell'art. 163 comma 7 c.p.c., a costituirsi nei modi e nei termini di cui all'art. 166 c.p.c. ed a comparire all'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., avvisando che ove non si costituissero almeno venti giorni prima dell'udienza, maturerebbero a loro carico le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. per sentire accogliere le seguenti conclusioni; Accertare e dichiarare, in favore della signora Angelina Origlia, l'acquisto del diritto di proprietà dell'immobile sito nel Comune di Guardavalle (CZ), in località "Tremmazzi" identificato in C.T., al foglio di mappa n.55, particella n.77, con superficie --ha 10are 20ca; e particella n.196, con superficie 1ha 31are 20ca; per l'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c..

avv. Rocco Femia


avv. Emilia Basile

T15ABA7055 (A pagamento).

## TRIBUNALE DI VICENZA

*Notificazione per pubblici proclami*

Con decreto 20.4.2015 il Presidente del Tribunale di Vicenza ha autorizzato la notifica per pubblici proclami al convenuto Guiotto Mario nato a Novale il 15.05.1893, C.F. GTT MRA 93E15 F946E, se vivente, o ai suoi eredi, o comunque a chiunque vanti diritti di qualsiasi genere o natura sui beni indicati nell'atto di citazione 6.12.2013 con la quale Guiotto Giuseppe Gioachino nato a Valdagno il 17.11.1958, Guiotto Massimiliano nato a Valdagno il 22.03.1961 e Guiotto Alessandro nato a Valdagno il 5.4.1965, con gli avv. Alberto Neri, C.F. NRE LRT 44A30 L551B, e avv. Dora Guiotto, C.F. GTT DRO 77E71 L551M, e domiciliati presso lo studio dell'avv. Alberto Neri in Valdagno, Via Mastini n. 6/a, chiedono dichiararsi l'usucapione dei beni immobili catastalmente censiti al Comune di Valdagno, Catasto Fabbricati, Sez. di Novale, foglio 7, mapp. n. 414, sub 1, categ. A/4, classe 2, cons. 5,5 vani, Rendita Euro. 187,47, Vicolo Genova n. 37 piano T-1 e mapp. n. 414, sub 2, categ. C/6, classe 2, cons. 14 mq., Rendita Euro. 28,92, Vicolo Genova n. 37 piano S1. La citazione del convenuto con l'invito a costituirsi nei termini



e nelle forme dell'art. 166 c.p.c. pena le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e 38 c.p.c., è per l'udienza del 20 Novembre 2015 ore 9.40 davanti al Giudice del Tribunale di Vicenza Ivana Morandin.

avv. Alberto Neri

avv. Dora Guiotto

T15ABA7101 (A pagamento).

## TAR LAZIO

### *Notificazione per pubblici proclami*

In esecuzione dell'ordinanza TAR Lazio n. 4617 del 4 marzo / 26 marzo 2015, si fa presente, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 104/2010, agli Ufficiali controinteressati, individuati, oltre che nelle persone di Angelo Aliberto, Francesca Ferrucci, Vincenzo Izzo, Marco Lanzi, Andrea Mazzanti, Marco Mengoni, Paolo Milici, Andrea Pezzo, Rhemy Niglio, Diego Alessandro Tanzi, Robert Irlandese, Francesco Altieri, Massimo Fornasier, Francesco Grammatico, in tutti gli altri Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo che, in ipotesi di accoglimento del ricorso, con conseguente attribuzione in favore del ricorrente della invocata anzianità assoluta, si vedrebbero dallo stesso sopravanzati nel ruolo speciale dell'Arma, che il Tenente Ferdinando Petruzzella, stabilizzato in servizio permanente effettivo nel Ruolo Speciale dell'Arma dei Carabinieri a decorrere dal 31 dicembre 2007, ha proposto ricorso avverso il Decreto del Ministero della Difesa n. 14 del 12 gennaio 2009, con cui era indetta la procedura di stabilizzazione, nella parte in cui non contempla il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dallo stesso ricorrente in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato (cioè dal giugno 2003), nonché la nota del Ministero della Difesa in data 28 giugno 2013, con cui si comunica al ricorrente che la sua anzianità assoluta a Ufficiale in servizio permanente effettivo è stata rettificata e fissata al 30 giugno 2009. Il Tenente Petruzzella ha contestato la disparità di trattamento e l'ingiustificata discriminazione venutesi a determinare rispetto agli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri assunti direttamente in servizio permanente effettivo, censurando la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, e ha concluso chiedendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché l'accertamento del suo diritto ad essere inquadrato nel grado di Capitano a decorrere dal 16 giugno 2010 e a percepire le differenze retributive maturate in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato.

L'impugnazione pende avanti il TAR Lazio, Sede di Roma, Sezione I Bis, R.G. n. 1228/2014, con udienza pubblica fissata al 10 dicembre 2015.

Roma, 5 maggio 2015

avv. Gabriele Pafundi

T15ABA7102 (A pagamento).

## TRIBUNALE DI TERAMO

### *Estratto invito alla mediazione*

Per autorizzazione del Tribunale di Teramo del 07.04.2015, alla notifica ex art. 150 c.p.c. su istanza della sig.ra Ferrante Natalina, FRRNLN52T46D043B, rappresentata dall'Avv. Gianrico Ranalli, la VoxMedia Conciliazione & Arbitrato S.r.l. invita gli eredi del sig. Bellabarba Camillo, nato a Corropoli il 29 luglio 1877, alla mediazione obbligatoria, assistiti da un legale, presso la sede di Teramo, C.so Cerulli n. 31, all'incontro del 06.07.2015 ore 16,30, mediatore Franceschini Maria Gabriella, in ordine alla domanda di usucapione ordinaria dell'immobile in Corropoli (TE) L.go Flaiani, Fg. 10 p.la 265 sub 5 cat. A/4, cl 01, consistenza 5 vani, rendita Euro 111,04.

avv. Cinzia Capriotti

T15ABA7103 (A pagamento).

## TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI


### Sezione lavoro

### *Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Notifica ex art. 150 c.p.c.*

La prof.ssa Caterina Morici (CF MRCCRN68A42D423N), nata a Erice (TR) il 2.1.1968 e residente in Rieti, Via Villa Mari 11, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Del Gaudio (C.F. DLGRFL77L18H501M) ed elettivamente domiciliata presso lo SNALS-CONFESAL, sito in Rieti, Via Cintia, n. 59, ha chiesto l'accertamento del suo diritto all'inserimento e/o al reinserimento e/o alla permanenza nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente di III fascia - classe di concorso A031 e A032, formata nell'ambito della Provincia di Rieti per il triennio 2014-2017, con condanna del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Provincia di Rieti del MIUR a provvedere al suo reinserimento nella suddetta Graduatoria, con decorrenza dal 1.9.2014 e recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, lesivo dei suoi diritti e, in particolare, del provvedimento di cancellazione dalle Graduatorie ad Esaurimento del triennio 2014-2017 (prot. n. 4562 dell'11.7.2014), così come formate dall'Ambito Territoriale della Provincia di Rieti senza contemplare la sua domanda di permanenza e del D.M. n. 235 del 2014. Spese rifuse. Il tutto, previa integrazione del contraddittorio con tutti i docenti iscritti nella medesima classe di concorso della Morici e, in particolare, con tutti i docenti che - in caso di accoglimento della domanda - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio e con fissazione della prima udienza in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c.. Il Tribunale di Rieti ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami il 12.4.2015.

avv. Raffaele Del Gaudio

T15ABA7111 (A pagamento).



**TRIBUNALE DI GROSSETO***Notifica per pubblici proclami*

L'Avv. Andrea Formiconi, del Foro di Grosseto, procuratore di Felici Maria Antonietta, nata a Pitigliano (GR) il 28 giugno 1946 ed ivi residente in Via Brodoloni n. 96, figlia di Felici Domenico nato a Pitigliano (GR) il 14 febbraio 1925 ed ivi deceduto il 2 agosto 2000, il quale, in vita, ha posseduto — *uti domius* — per oltre 20 anni, in modo pacifico pubblico continuo e non interrotto le seguenti unità immobiliari site in Pitigliano (GR) Loc. San Pietro: 1) appezzamento di terreno agricolo censito al NCT del Comune di Pitigliano al foglio 28, p.lla 125, classe seminativo 2, superficie are 04,20, R.D. 1,74, R.A. 1,30; 2) appezzamento di terreno agricolo censito al NCT del Comune di Pitigliano al foglio 28, p.lla 120, classe seminativo 2, superficie are 04,60, R.D. 1,90, R.A. 1,43. Felici Maria Antonietta, dopo la morte del di lei padre Domenico, ha continuato a possedere — *uti domius* — in modo pacifico pubblico continuo e non interrotto le predette unità immobiliari.

La proprietà di tali beni immobili risulta intestata in catasto a: Annibali Gina nata a Mancino il 14 marzo 1922; Casciani Alessandro nato a Pitigliano (GR) il 6 marzo 1961; Casciani Benito nato a Pitigliano (GR) l'11 febbraio 1938; Casciani Edda nata a Pitigliano l'11 febbraio 1938; Casciani Orietta nata a Pitigliano il 4 maggio 1952; Casciani Patrizia nata a Pitigliano (GR) il 28 maggio 1955; Casciani Silvestro; Stefanelli Mafalda nata a Pitigliano il 15 dicembre 1935. Che inoltre catastalmente la proprietà della seconda unità immobiliare risulta intestata a: Casciani Rosa, Fu Silvestro Mar Vagnesini nata a Pitigliano (GR) il 2 settembre 1965. Ricorrendo le condizioni per dichiarare l'acquisto per usucapione della proprietà, Felici Maria Antonietta cita: eredi Annibali Gina; Casciani Alessandro; eredi Casciani Benito; eredi Casciani Edda; Casciani Orietta; Casciani Patrizia, Casciani Silvestro e/o suoi eredi; Stefanelli Mafalda; Casciani Rosa e/o suoi eventuali eredi, a comparire innanzi al Tribunale di Grosseto all'udienza del 2 ottobre 2015 ore 9:00 e seguenti, affinché il Giudice accerti che Felici Domenico, in vita, ha posseduto, in maniera continua, pacifica, pubblica e non interrotta, per oltre venti anni, le unità immobiliari suddette, e che Felici Maria Antonietta alla morte del di lei padre Domenico ha continuato a possederle con possesso utile ad usucapionem, dichiarando l'acquisto in favore di Felici Maria Antonietta della piena proprietà per l'intero delle unità immobiliari sopra descritte. Spese compensate. Costituzione oltre 20 giorni prima dell'udienza implica decadenze ex artt. 38 e 167 c.p.c. Notifica ex art. 150 c.p.c.; acquisito parere P.M.; aut. Presidente Trib. Grosseto 24 aprile 2015;

Pitigliano 28 aprile 2015

avv. Andrea Formiconi

TC15ABA6913 (A pagamento).

**CORTE D'APPELLO DI ROMA***Notifica per pubblici proclami - R.G. 3516/10*

A seguito di autorizzazione del Presidente della Corte di Appello di Roma in data 10/15.4.2015 il Condominio Via Cagliari n. 11 Roma e Tomassi Giovanna, Pecorella Maria Cristina, Paci Gianguido, Picalarga Alessandro, Servoli Maria Cristina, Andreano Federica, Scagnetti Giuseppina, Falaschi Milena, Ripa Paolo, Arbia Giuseppe, Filippi Paola, Valdani Eleonora, Paci Benedetta, Marzotto Margherita, Manzoni Stefania, Falaschi Cristina, Valente Paolo, Condominio Via Cagliari n. 13 Roma, Piccioni Andrea, Jager Evelyn Christine, Calvetti Maria Pia, Angelitti A. Giovanni, Cancrini Caterina, Cancrini Nicoletta, Santacroce Artemia, Guida Rosa Maria, Guida Elvira, Mecocci Riccardo, Sogliera Claudio, Angelitti Emanuele, Angelitti Antonio, Beatrice Giovanni, Giordano Rosaria, Mecocci Giulio notificano ex art. 150 cpc atto di riassunzione dell'appello avverso la sentenza Trib. Roma n. 25136/09 iscritto al N.R.G. 3516/10 Sez. 4<sup>a</sup> Cons. Gozzer e interrotto il 25.11.14 per la morte di Monti Giovanni, Martirano Giovanni, Nanni Luisa e Senigaglia Giulia con cui si chiede: 1) accertare e dichiarare il diritto di comproprietà spettante ai condomini di Via Cagliari nn. 11 e 13 sul cortile e sugli androni di accesso veicolare al cortile posti alle via Nomentana e via Alessandria con il consequenziale pari diritto di uso degli androni e del cortile stesso anche per posteggio; 2) in ogni caso dichiarare che gli appellanti hanno diritto di accedere al cortile interno tramite gli androni di via Nomentana n. 133 e di via Alessandria n. 130 sia a piedi che con autoveicoli; 3) ordinare ai convenuti di rimuovere ogni impedimento al libero accesso, anche con autoveicoli, degli appellanti alle parti interne comuni; 4) ordinare ai convenuti di consegnare agli appellanti le chiavi del portone, del cancelletto, del cancello e/o del paletto per accedere alle aree scoperte comuni ai quattro Condominii e relativi condomini; 5) emettere i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'uso e la disciplina delle parti comuni a tutti i condomini dei quattro condomini ai sensi dell'art. 1105 cc nominando all'uopo un amministratore della comunione; 6) in ogni caso dichiarare nullo o comunque inefficace il regolamento del condominio di via Nomentana n. 133 per l'uso del cortile comune e la relativa delibera perché adottata senza la partecipazione di tutti gli aventi diritto, nonché ogni altro analogo regolamento e delibera adottati dai condominii convenuti diretto a legittimare un diverso e maggior uso della cosa comune da parte dei comunisti convenuti; 7) condannare i convenuti, in via solidale, a risarcire i danni derivanti al condominio di via Cagliari nn. 11 e 13 e per essi ai singoli condomini, dal loro illegittimo comportamento in via equitativa, nella misura che verrà ritenuta di giustizia in base ai dati notori sui costi dei garages della zona come anche documentati dalle fatture dell'autosilo di via Mantova depositate agli atti del giudizio; e/o le domande svolte in via subordinata e quindi: 8) in via subordinata, dichiarare l'esistenza, a favore dei Condominii di Via Cagliari nn. 11 e 13 e dei loro singoli condomini, di servitù di passo carraio attraverso l'androne di via Nomentana n. 133 e attraverso quello di via Alessandria n. 130 per accedere alle predette aree scoperte; 9) in via ulteriormente subordinata, emettere sentenza costitutiva di servitù di passo carraio a favore dei Condominii di Via Cagliari nn. 11 e 13 e dei loro condomini, sugli androni di Via Nomentana n. 133 e



di Via Alessandria n. 130; 10) in via ancor più subordinata, in caso di mancato accoglimento delle superiori domande, vietare ai Condominii ed ai comproprietari convenuti ogni maggiore e diverso diritto d'uso del cortile comune rispetto a quello spettante agli appellanti. Con vittoria di spese di tutti i gradi.

L'udienza collegiale è fissata per il 15.12.2015 ore 10,30.

La notifica è diretta a tutti i condomini di Via Nomentana n. 133, Via Alessandria n. 130, Via Cagliari n. 13 e 11 e comunque a tutti gli aventi diritto sulle parti comuni condominiali non già identificati e/o rimasti contumaci nonché a chi medio tempore è succeduto o si è sostituito nei diritti di comproprietà o nel loro esercizio alle parti anche identificate e in conclusione a tutti coloro che avrebbero diritto a partecipare al giudizio pendente per sentire accogliere anche contro di loro tutte le eccezioni e domande dell'atto introduttivo.

avv. Loredana Mantineo

TS15ABA7007 (A pagamento).

### AMMORTAMENTI

#### TRIBUNALE DI SIENA

##### *Ammortamento effetti cambiari*

Il giudice dott. Cristian Soscia, del Tribunale di Siena con Decreto del 25 marzo 2015 corretto con successivo Decreto del 21 aprile 2015 ha pronunciato l'ammortamento di due cambiali di natura pagherò emessi dalla società Vona S.r.l. con sede in Via Fratelli Braschi n. 48, Acquaviva Montepulciano CF 1294650526 a favore della società GEFOR ITALIA S.r.l. SOCIETA' UNIPERSONALE; entrambi i titoli con scadenza entro l'anno 2013 ed in regola con il bollo; entrambi i titoli costituenti le uniche cambiali emesse da VONA S.r.l. in favore della società GEFOR ITALIA S.r.l. per l'importo complessivo di Euro 7868,73 autorizzandone il pagamento decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto sulla *G.U.* purché nel frattempo non venga fatta opposizione.

L'amministratore unico  
Andreini Riccardo

T15ABC7098 (A pagamento).

#### TRIBUNALE DI BIELLA

##### *Ammortamento del vaglia cambiario*

Il Presidente del Tribunale di Biella, con decreto del 2 febbraio 2015, ha pronunciato l'ammortamento del vaglia cambiario emesso in Novara in data 28 agosto 2012 la Ditta La Sorgente di Montella (per esteso «La Sorgente di Montella Umberto»), con sede in Novara (CAP 28100), C.so Risorgimento n. 218 - C.F. e Partita IVA n. 02012170037, ha emesso a favore della Ambrosia S.n.c. di Carlini Franco & C. un vaglia cambiario di € 3.114,27 (euro tremilacentoquattordici/27) con scadenza 20 gennaio 2013 e domiciliazione presso la Banca del

Piemonte, Filiale di Novara, C.so Risorgimento - ABI 03048 e CAB 10102; autorizzandone il pagamento decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, purché nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore ed avvisando questi ultimi che avverso lo stesso può essere proposta opposizione nei modi e nei termini di cui all'art. 90 del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669.

Biella, 7 aprile 2015

Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. - Il direttore  
Sandro Pullicani Colonesi

TC15ABC6971 (A pagamento).

#### TRIBUNALE DI VELLETRI

##### *Ammortamento effetto cambiario*

Il Tribunale di Velletri ha dichiarato l'ammortamento della cambiale di importo Euro 200.000,00 con scadenza 20/12/14 domiciliata c/o Banca MPS ag. di Albano Laziale emessa in Roma da Carlo Lumaca in favore di Certus Regimen Ltd. Ha disposto il pagamento decorsi 30 gg. dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

avv. Eugenio Moschiano

T15ABC7113 (A pagamento).

#### TRIBUNALE DI VENEZIA

##### *Ammortamento polizze di pegno*

Il Giudice del Tribunale di Venezia sezione prima con decreto n. 3233/2014 VG ha dichiarato in data 04/11/2014 l'inefficacia delle polizze di pegno al portatore n. 423850-57 con importo di Euro 650,00 e 423851-58 con importo di Euro 1500,00 emesse entrambe dalla Cassa di Risparmio di Venezia in data 12/07/2012, intestate a Davide Coccolo.

Opposizione legale entro 90 giorni.

Davide Coccolo

T15ABC7122 (A pagamento).


#### TRIBUNALE DI RIETI

##### *Ammortamento libretto di deposito*

Il Presidente del Tribunale di Rieti, in data 7 aprile 2015, dichiara la inefficacia del libretto al portatore n. 00122/0413/21 emesso dalla Carir SPA agenzia di Osteria Nuova recante il motto Nobili Iolanda trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto in assenza di opposizioni.

Nobili Iolanda

TC15ABC6916 (A pagamento).



**TRIBUNALE DI LECCE***Ammortamento cambiario*

Il Presidente del Tribunale di Lecce, con provvedimento del 3 aprile 2015, ha pronunciato l'ammortamento del vaglia cambiario di € 8.168,50 emesso a Poggiardo il 12 settembre 2014, con scadenza 31 ottobre 2014, da Arcobaleno Costruzioni s.r.l., con sede in Casarano (LE) alla via Vico Terra n. 3, in favore di Ceramicando s.r.l. con sede in Nociglia (LE) alla via Locanda n. 34, e ne ha autorizzato il pagamento decorso il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del decreto o di estratto di esso nella *G.U.*, sempre che nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore.

Lecce, 21 aprile 2015

avv. Luca Erroi

TC15ABC6972 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI ROMA***Ammortamento titolo azionario*

Il Presidente del Tribunale di Roma con decreto di accoglimento n. cron. 2595/15 del 7 aprile 2015 - R.G. 2011/2015 ha pronunciato l'ammortamento del titolo azionario della Società SFC Sistemi Formativi Confindustria S.C.P.A. distinto dal n. 95 rappresentante n. 1 azione del valore nominale di € 516,46 intestato alla Program NC srl e ceduto per girata in data 26 novembre 2015 in favore di Assoconsult Associazione Federativa delle Imprese di Consulenza di Management. Ha autorizzato il rilascio del duplicato dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, purchè nel frattempo non venga fatta opposizione al detentore.

Roma, 5 maggio 2015

avv. Francesca Morlino

TS15ABC7000 (A pagamento).

*EREDITÀ***TRIBUNALE DI COMO***Nomina curatore di eredità giacente*

Con decreto del 25/02/2015, dep. in cancelleria il 16/03/2015, il Tribunale di Como ha nominato la dottoressa Cinzia Quagliara, con studio in Como via Recchi 7, curatore dell'eredità giacente di Laura Terragni, nata a Milano il 02/04/1931, residente in vita a Orsenigo (CO) via Volta 41 e deceduta in Canzo (CO) il 12/12/2013.

Como, 5 maggio 2015

dott.ssa Cinzia Quagliara

T15ABH7043 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA***Nomina curatore di eredità giacente*

Il Presidente del Tribunale di Alessandria, con decreto del 23/05/2014 ha dichiarato giacente l'eredità di Grazia Ferullo, nata a Genova il 26/05/1933 e deceduta in Novi Ligure il 16/09/2010, nominando curatore l'avv. Deborah Ferrando con studio in Alessandria, Piazza Turati n. 5.

avv. Deborah Ferrando

T15ABH7044 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI VERCELLI***Eredità giacente Scaglione Romano*

Il Tribunale di Vercelli, con decreto in data 14.01.2015, ha dichiarato giacente l'eredità del signor Scaglione Romano, nato a Cavagnolo (TO) il 12.02.1936 (Cod. Fisc. SCG RMN 36B12 B225N) in vita residente in Monteu da Po, Via Nazario n. 20 e domiciliato in Saluggia Via Fratelli Barberis n. 17 presso la struttura "R.S.A. Don Dattrino", deceduto il 23.05.2014 in Chivasso (TO), nominando quale curatore l'avvocato Giorgio Malinverni (C.F.: MLN GRG 55S21 L750F), con studio in Vercelli Via Dante Alighieri n. 30.

Vercelli, 6 maggio 2015

Il curatore dell'eredità giacente  
avv. Giorgio Malinverni

T15ABH7081 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI FIRENZE***Eredità giacente di Mc Kenzie Kathrin*


Con decreto del 12 ottobre 2014 il Giudice delle successioni ha dichiarato giacente l'eredità di Mc Kenzie Kathrin nata a Solihull (GB) il 27 marzo 1948 nominando curatore l'avv. Roberto Di Mattia con studio in Firenze Via P. Villari 13.

Il ricorrente  
Leonardo Santolini

T15ABH7107 (A pagamento).

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO***Eredità giacente di Cortese Luciano*

Con decreto emesso in data 22 aprile 2015 il Giudice di Torino ha dichiarato giacente l'eredità morendo dimessa da Cortese Luciano, nato a Torino il 26 luglio 1951 residente in vita in Pinerolo e deceduto in Pinerolo il 10 dicembre 2011 - R.G. 3779/2015.



Curatore è stato nominato Avv. Franza Francesca con studio in Pinerolo - Piazza Barbieri, 12.

Il funzionario giudiziario  
dott.ssa Carmela Gagliardi

Il curatore  
avv. Francesca Franza

TC15ABH6917 (A pagamento).

### TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

*Eredità giacente di Macrì Vincenzo Felice*

Con decreto emesso in data 23 aprile 2015 il Giudice di Torino ha dichiarato giacente l'eredità morendo dimessa da Macrì Vincenzo Felice, nato a Torino il 1° ottobre 1954 residente in vita in Torino e deceduto in Torino il 19 febbraio 2013 - R.G. 3406/2015.

Curatore è stato nominato avv. Borca Simona con studio in Torino - Via Santa Chiara, 48.

Il funzionario giudiziario  
dott.ssa Carmela Gagliardi

Il curatore  
avv. Simona Borca

TC15ABH6966 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI BIELLA

*Eredità giacente di Porta Delfa Maria*

Il sottoscritto avv. Massimiliano Carnia con studio in Biella, Via XX Settembre n. 17, curatore dell'eredità giacente di Porta Delfa Maria nata a Mongrando (BI) il 21 marzo 1933 e deceduta in Biella il 27 gennaio 2013, tale nominato con decreto del Tribunale di Biella in data 21 febbraio 2015, invita i creditori e aventi diritto di Porta Delfa Maria a far pervenire ad esso curatore le dichiarazioni di credito entro e non oltre un mese dalla pubblicazione del presente avviso.

Il curatore dell'eredità giacente  
avv. Massimiliano Carnia

TC15ABH6968 (A pagamento).

### TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

*Invito ex articolo 498 del codice civile - Eredità giacente di Libianchi Angelo*

Liquidazione concorsuale dell'eredità giacente di Libianchi Angelo, nato a Roma il 2 novembre 1946, domiciliato in vita a Roma, ed ivi deceduto *ab intestato* il 18 ottobre 2012.

Eredità dichiarata giacente dal Tribunale ordinario di Roma Ufficio successioni giudice dott. Cirillo con provvedimento del 10 giugno 2013 R.G. n. 7750/2013.

L'avv. Orazio Gentile, nella sua qualità di curatore dell'eredità giacente di Libianchi Angelo, nominato con provvedimento del Tribunale di Roma Ufficio successioni giudice dott. Cirillo del 10 giugno 2013 ed autorizzato con successivo provvedimento del 18 marzo 2015 a procedere in prima persona alla liquidazione concorsuale dell'eredità giacente, ex artt. 530 e 498 e ss. cod. civ., senza l'assistenza di notaio, invita i creditori della suddetta eredità a presentare entro il termine del 30 giugno 2015 presso il proprio studio in Roma C.a.p. 00167, via Bonaventura Cerretti n. 37, int. 1, tel. 06/66013741 le dichiarazioni di credito, unitamente ai titoli relativi.

Roma, 4 maggio 2015

Il curatore  
avv. Orazio Gentile

TS15ABH6921 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI TORINO

*Eredità giacente del sig. Ferrero Luciano*

Con decreto emesso in data 19/3/2015 il Giudice di Torino ha dichiarato giacente l'eredità morendo dimessa da Ferrero Luciano, nato a Torino il 23/02/1966, residente in vita in Torino e deceduto in Torino il 12/2/2015 - R.G. 2424/2015.

Curatore è stato nominato Avv. Stellina Martelli, con studio in C.so Vittorio Emanuele II, 10.

Il funzionario giudiziario  
dott.ssa Carmela Gagliardi

Il curatore  
avv. Stellina Martelli

TC15ABH6998 (A pagamento).

### LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

#### ASSO TRAVEL SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA


*in scioglimento per atto di autorità*

*Insinuazione allo stato passivo*

Si avvisano i creditori della Asso Travel Service Società Cooperativa (C.F. 07482821001) posta in scioglimento con D.M. n. 118/SAA/2014 del 24.09.2014 che, a causa di mancanza di documentazione societaria e contabile, dovranno far pervenire entro il termine di 30 giorni richiesta di insinuazione al passivo presso lo Studio del Commissario Liquidatore D.ssa Sara Agostini alla Via Angelo Fava 46/d - 00135 Roma o via PEC [assotravelservicecoop@pec.it](mailto:assotravelservicecoop@pec.it)

Il commissario liquidatore  
dott.ssa Sara Agostini

TX15ABJ127 (A pagamento).



**RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ****TRIBUNALE DI BRINDISI***nel procedimento civile n. 900129/2012**Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale*

Con decreto del 13 marzo 2015 il Tribunale di Brindisi ha dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione in capo a Caliole Luigi dei fondi rustici siti in agro di Carovigno alla c.da Valente (già contrada «Ammazzaciucci») distinti in catasto al Fg. 77, particelle 1247 e 1317, rispettivamente estesi per are 40,00 e are 20,00; ha, inoltre, dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione in capo a Caliole Lucia del fabbricato rurale e del fondo rustico siti in agro di Carovigno alla c.da Valente (già contrada «Ammazzaciucci») rispettivamente distinti in catasto al Fg. 77, particelle 1246 e 1316, estese per mq. 16 (fabbricato) e are 24,14. Pubblicità ai sensi art. 3, co. 2 e 5 L. 346/76. Avverso il decreto può essere proposta opposizione da chiunque vi abbia interesse nel termine di giorni 60 dalla scadenza del termine di affissione.

Carovigno, 29 aprile 2015

avv. Pietro Bellanova

TC15ABM6973 (A pagamento).

**STATO DI GRADUAZIONE****EREDITÀ BENEFICIATA DI STELO ALBERTO**

*Estratto dello stato di graduazione dell'eredità beneficiata di Stelo Alberto nato a Biella il 1° gennaio 1951 e deceduto a Biella in data 30 gennaio 2014*

Con atto a mio rogito in data 10 marzo 2015 n. 272.773 repertorio e n. 21.052 raccolta, registrato all'Agenzia delle Entrate di Biella in data 12 marzo 2015 al n. 1115 serie 1T così è stato determinato lo stato di graduazione dell'eredità beneficiata di cui trattasi:

- 1) imposte e spese della presente procedura € 1.650,00;
- 2) debito nei confronti di Equitalia Nord S.p.a. da precisare.

La liquidità dell'eredità ammonta ad € 1.429,05.

Pertanto il credito di cui al punto 1) è soddisfatto per € 1.429,05 mentre il residuo credito dello stesso e il credito di Equitalia Nord S.p.a. non saranno soddisfatti.

Biella, 13 marzo 2015

notaio Paolo Tivolaccini

TC15ABN7114 (A pagamento).

**PROROGA TERMINI****PREFETTURA DI BERGAMO**

Protocollo: n.18614

*Proroga dei termini legali e convenzionali*

Il Prefetto della Provincia di Bergamo,

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Vista la nota n. 389153/15 dell'8 aprile 2015 con la quale la Banca d'Italia - sede di Milano ha trasmesso a quest'Ufficio le istanze con cui le seguenti Banche: Banca della Bergamasca, Credito Cooperativo di Brescia, Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba, Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta, Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago, Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio hanno chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali segnalando che nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015, a seguito degli scioperi nazionale e regionale del settore bancario, alcune Filiali non hanno potuto funzionare regolarmente;

Vista in particolare la nota in data 4 marzo 2015 della Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio - sede di Caravaggio (BG);

Ritenuto che l'eccezionalità dello sciopero nazionale proclamato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo per la giornata del 2 marzo 2015 e dello sciopero regionale proclamato dalla Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo /Cra Federcasse per la giornata del 3 marzo 2015 costituiscono motivo per la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno;

Decreta:

nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015 le seguenti filiali, site in provincia di Bergamo:

Sede di Caravaggio (Via Bernardo da Caravaggio *snc*), Fontanella (Via Scotti, 48), Fornovo San Giovanni (Via Matteotti, 37), Antegnate (Via Castello, 5/7), Caravaggio (Zona Industriale -Via Leonardo da Vinci *snc*), Torre Pallavicina (Via S.S. Nazzario e Celso, 20), Brignano Gera d'Adda (P.zza Mons. Donini, 17), Lurano (Via Mazzini *snc*), Mozzo (Via della Mola, 2a), Ponte San Pietro fr. Locate (Via don Allegrini, 4), Caravaggio (Via Mazzini) e Bergamo (Via G. Falcone, 11) della Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio si sono trovate nell'impossibilità di svolgere la normale attività e, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, la circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante i predetti giorni.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Bergamo, 20 aprile 2015

Il prefetto  
Ferrandino

TC15ABP6953 (Gratuito).

## PREFETTURA DI BERGAMO

Protocollo: n.18642

### *Proroga dei termini legali e convenzionali*

Il Prefetto della Provincia di Bergamo,

Visto l'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Vista la nota n. 396817/15 del 9 aprile 2015 con la quale la Banca d'Italia - sede di Milano ha trasmesso a quest'Ufficio le istanze con cui le seguenti Banche: Banca di Credito Cooperativo di Calcio e Covo, Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana, Cassa Padana, Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino, Banca di Credito Cooperativo di Sorisole e Lepreno, Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica hanno chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali segnalando che nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015, a seguito degli scioperi nazionale e regionale del settore bancario, alcune Filiali non hanno potuto funzionare regolarmente;

Vista in particolare la nota della Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana S.C.;

Ritenuto che l'eccezionalità dello sciopero nazionale proclamato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo per la giornata del 2 marzo 2015 e dello sciopero regionale proclamato dalla Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo /Cra Federcasse per la giornata del 3 marzo 2015 costituiscano motivo per la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno;

Decreta:

nella giornate del 2 e 3 marzo 2015 le filiali di Pradalunga, Comenduno di Albino, Villa di Serio, Villa d'Ogna, Gandellino, Rovetta, Cene e Alzano Lombardo della Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana S.C. si sono trovate nell'impossibilità di svolgere la normale attività e, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, la circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante i predetti giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Bergamo, 20 aprile 2015

Il prefetto  
Ferrandino

TC15ABP6955 (Gratuito).

## PREFETTURA DI BERGAMO

Protocollo: n.18631

### *Proroga dei termini legali e convenzionali*

Il Prefetto della Provincia di Bergamo,

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Vista la nota n. 396817/15 del 9 aprile 2015 con la quale la Banca d'Italia - sede di Milano ha trasmesso a quest'Ufficio le istanze con cui le seguenti Banche: Banca di Credito Cooperativo di Calcio e Covo, Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana, Cassa Padana, Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino, Banca di Credito Cooperativo di Sorisole e Lepreno, Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica hanno chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali segnalando che nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015, a seguito degli scioperi nazionale e regionale del settore bancario, alcune Filiali non hanno potuto funzionare regolarmente;

Vista in particolare la nota del 4 marzo 2015 della Banca di Credito Cooperativo di Sorisole e Lepreno, sede di Sorisole;

Ritenuto che l'eccezionalità dello sciopero nazionale proclamato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo per la giornata del 2 marzo 2015 e dello sciopero regionale proclamato dalla Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo /Cra Federcasse per la giornata del 3 marzo 2015 costituiscano motivo per la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno;

Decreta:

nella giornate del 2 e 3 marzo 2015 le filiali di Sorisole, Petosino, Sedrina, Ponteranica, San Pellegrino Terme, Bergamo-San Bernardino, Lepreno (frazione del Comune di Serina), Bergamo - Loreto e Brembate Sopra della Banca di Credito Cooperativo di Sorisole e Lepreno si sono trovate nell'impossibilità di svolgere la normale attività e, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, la circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante i predetti giorni.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Bergamo, 20 aprile 2015

Il prefetto  
Ferrandino

TC15ABP6954 (Gratuito).

## PREFETTURA DI BERGAMO

Protocollo: n.18629

### *Proroga dei termini legali e convenzionali*

Il Prefetto della Provincia di Bergamo,

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Vista la nota n. 396817/15 del 9 aprile 2015 con la quale la Banca d'Italia - sede di Milano ha trasmesso a quest'Ufficio le istanze con cui le seguenti Banche: Banca di Credito Cooperativo di Calcio e Covo, Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana, Cassa Padana, Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino, Banca di Credito Cooperativo di Sorisole e Lepreno, Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica hanno chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali segnalando che nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015, a seguito degli scioperi nazionale e regionale del settore bancario, alcune Filiali non hanno potuto funzionare regolarmente;

Vista in particolare la nota in data 4 marzo 2015 della Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica - sede di Mozzanica;

Ritenuto che l'eccezionalità dello sciopero nazionale proclamato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo per la giornata del 2 marzo 2015 e dello sciopero regionale proclamato dalla Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo /Cra Federcasse per la giornata del 3 marzo 2015 costituiscano motivo per la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno;

Decreta:

nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015 le filiali di Mozzanica e di Fara Olivana con Sola della Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica si sono trovate nell'impossibilità di svolgere la normale attività e, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, la circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante i predetti giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Bergamo, 20 aprile 2015

Il prefetto  
Ferrandino

TC15ABP6956 (Gratuito).

## PREFETTURA DI BERGAMO

Protocollo: n.18635

### *Proroga dei termini legali e convenzionali*

Il Prefetto della Provincia di Bergamo,

Visto l'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, nr. 1;

Vista la nota n. 396817/15 del 9 aprile 2015 con la quale la Banca d'Italia - sede di Milano ha trasmesso a quest'Ufficio le istanze con cui le seguenti Banche: Banca di Credito Cooperativo di Calcio e Covo, Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana, Cassa Padana, Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino, Banca di Credito Cooperativo di Sorisole e Lepreno, Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica hanno chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali segnalando che nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015, a seguito degli scioperi nazionale e regionale del settore bancario, alcune Filiali non hanno potuto funzionare regolarmente;

Vista in particolare la nota n. 1763 del 4 marzo 2015 del Vice Direttore della Casa Padana sede di Leno (BS);

Ritenuto che l'eccezionalità dello sciopero nazionale proclamato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo per la giornata del 2 marzo 2015 e dello sciopero regionale proclamato dalla Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo /Cra Federcasse per la giornata del 3 marzo 2015 costituiscano motivo per la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno;

Decreta:

nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015 la filiale di Rogno della Cassa Padana si è trovata nell'impossibilità di svolgere la normale attività e, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, la circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante i predetti giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Bergamo, 20 aprile 2015

Il prefetto  
Ferrandino

TC15ABP6957 (Gratuito).

## PREFETTURA DI BERGAMO


Protocollo: n.18630

### *Proroga dei termini legali e convenzionali*

Il Prefetto della Provincia di Bergamo,

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Vista la nota n. 396817/15 del 9 aprile 2015 con la quale la Banca d'Italia - sede di Milano ha trasmesso a quest'Uf-



ficio le istanze con cui le seguenti Banche: Banca di Credito Cooperativo di Calcio e Covo, Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana, Cassa Padana, Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino, Banca di Credito Cooperativo di Sorisole e Lepreno, Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica hanno chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali segnalando che nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015, a seguito degli scioperi nazionale e regionale del settore bancario, alcune Filiali non hanno potuto funzionare regolarmente;

Vista in particolare la nota del Presidente della Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino;

Ritenuto che l'eccezionalità dello sciopero nazionale proclamato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo per la giornata del 2 marzo 2015 e dello sciopero regionale proclamato dalla Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo /Cra Federcasse per la giornata del 3 marzo 2015 costituiscano motivo per la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno;

Decreta:

nella giornate del 2 e 3 marzo 2015 le filiali di Credaro, Tavernola Bergamasca e Sarnico della Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino e, nella sola giornata del 2 marzo 2015, la filiale di Castelli Calepio, del medesimo Istituto di Credito, si sono trovate nell'impossibilità di svolgere la normale attività e, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, la circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante i predetti giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Bergamo, 20 aprile 2015

Il prefetto  
Ferrandino

TC15ABP6958 (Gratuito).

## PREFETTURA DI BERGAMO

Protocollo: n.18601

### *Proroga dei termini legali e convenzionali*

Il Prefetto della Provincia di Bergamo,

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Vista la nota n. 389153/15 dell'8 aprile 2015 con la quale la Banca d'Italia - sede di Milano ha trasmesso a quest'Ufficio le istanze con cui le seguenti Banche: Banca della Bergamasca, Credito Cooperativo di Brescia, Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba, Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta, Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago, Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio hanno chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali segnalando che nelle

giornate del 2 e 3 marzo 2015, a seguito degli scioperi nazionale e regionale del settore bancario, alcune Filiali non hanno potuto funzionare regolarmente;

Vista in particolare la nota in data 4 marzo 2015 del Direttore Generale del Credito Cooperativo di Brescia - sede amministrativa e Direzione Generale di Nave (BS);

Ritenuto che l'eccezionalità dello sciopero nazionale proclamato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo per la giornata del 2 marzo 2015 e dello sciopero regionale proclamato dalla Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo /Cra Federcasse per la giornata del 3 marzo 2015 costituiscano motivo per la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno;

Decreta:

nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015 la filiale di Grumello del Monte (BG) del Credito Cooperativo di Brescia si è trovata nell'impossibilità di svolgere la normale attività e, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, la circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante i predetti giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Bergamo, 20 aprile 2015

Il prefetto  
Ferrandino

TC15ABP6959 (Gratuito).

## PREFETTURA DI BERGAMO

Protocollo: n.18636


### *Proroga dei termini legali e convenzionali*

Il Prefetto della Provincia di Bergamo,

Visto l'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Vista la nota n. 396817/15 del 9 aprile 2015 con la quale la Banca d'Italia - sede di Milano ha trasmesso a quest'Ufficio le istanze con cui le seguenti Banche: Banca di Credito Cooperativo di Calcio e Covo, Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana, Cassa Padana, Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino, Banca di Credito Cooperativo di Sorisole e Lepreno, Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica hanno chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali segnalando che nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015, a seguito degli scioperi nazionale e regionale del settore bancario, alcune Filiali non hanno potuto funzionare regolarmente;

Vista in particolare la nota del 4 marzo 2015 del Vice Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo di Calcio e Covo;



Ritenuto che l'eccezionalità dello sciopero nazionale proclamato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo per la giornata del 2 marzo 2015 e dello sciopero regionale proclamato dalla Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo /Cra Federcasse per la giornata del 3 marzo 2015 costituiscano motivo per la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno;

Decreta:

nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015 le filiali di Covo, Cortenuova, Romano Cappuccini, Pumenengo, Cividate al Piano, Mornico al Serio, Palosco, Chiuduno, Villongo e Bergamo della Banca di Credito Cooperativo di Calcio e Covo e nella sola giornata del 2 marzo 2015 la filiale di Grumello del Monte del medesimo Istituto di Credito, si sono trovate nell'impossibilità di svolgere la normale attività e, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, la circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante i predetti giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Bergamo, 20 aprile 2015

Il prefetto  
Ferrandino

TC15ABP6960 (Gratuito).

## PREFETTURA DI BERGAMO

Protocollo: n.18640

### *Proroga dei termini legali e convenzionali*

Il Prefetto della Provincia di Bergamo,

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, nr. 1;

Vista la nota nr. 415286/15 del 14 aprile 2015 con la quale la Banca d'Italia - sede di Milano ha trasmesso a quest'Ufficio l'istanza n. 154/2015 in data 4 marzo c.a. con cui il Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo Orobica ha chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali segnalando che nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015, a seguito degli scioperi nazionale e regionale del settore bancario, alcune Filiali non hanno potuto funzionare regolarmente;

Ritenuto che l'eccezionalità dello sciopero nazionale proclamato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo per la giornata del 2 marzo 2015 e dello sciopero regionale proclamato dalla Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo /Cra Federcasse per la giornata del 3 marzo 2015 costituiscano motivo per la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno;

Decreta:

nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015 le filiali di Cologno al Serio, Urganò, Martinengo,, Bariano, Morengo, Calcinate, Brusaporto, Trescore Balneario, Basella (Frazione del Comune di Urganò), Pagazzano e Bagnatica della Banca di Credito Cooperativo Orobica di Bariano e Cologno al Serio si sono trovate nell'impossibilità di svolgere la normale attività e, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, la circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante i predetti giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Bergamo, 20 aprile 2015

Il prefetto  
Ferrandino

TC15ABP6961 (Gratuito).

## PREFETTURA DI BERGAMO

Protocollo: n.18603

### *Proroga dei termini legali e convenzionali*

Il Prefetto della Provincia di Bergamo,

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, nr. 1;

Vista la nota n. 389153/15 dell'8 aprile 2015 con la quale la Banca d'Italia - sede di Milano ha trasmesso a quest'Ufficio le istanze con cui le seguenti Banche:


Banca della Bergamasca, Credito Cooperativo di Brescia, Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba, Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta, Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago, Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio hanno chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali segnalando che nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015, a seguito degli scioperi nazionale e regionale del settore bancario, alcune Filiali non hanno potuto funzionare regolarmente;

Vista in particolare la nota in data 4 marzo 2015 del Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba - sede di Ghisalba (BG);

Ritenuto che l'eccezionalità dello sciopero nazionale proclamato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo per la giornata del 2 marzo 2015 e dello sciopero regionale proclamato dalla Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo /Cra Federcasse per la giornata del 3 marzo 2015 costituiscano motivo per la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno;

Decreta:

nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015 le seguenti filiali, site in provincia di Bergamo: Ghisalba, Carvernago, Martinengo, Bolgare, Gorgoglio, Seriate Albano Sant'Alessandro, Scanzorsciate e Nembro della Banca di Credito Cooperativo



di Ghisalba si sono trovate nell'impossibilità di svolgere la normale attività e, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, la circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante i predetti giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Bergamo, 20 aprile 2015

Il prefetto  
Ferrandino

TC15ABP6962 (Gratuito).

### PREFETTURA DI BERGAMO

Protocollo: n.18611

#### *Proroga dei termini legali e convenzionali*

Il Prefetto della Provincia di Bergamo,

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Vista la nota n. 389153/15 dell'8 aprile 2015 con la quale la Banca d'Italia - sede di Milano ha trasmesso a quest'Ufficio le istanze con cui le seguenti Banche: Banca della Bergamasca, Credito Cooperativo di Brescia, Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba, Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta, Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago, Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio hanno chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali segnalando che nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015, a seguito degli scioperi nazionale e regionale del settore bancario, alcune Filiali non hanno potuto funzionare regolarmente;

Vista in particolare la nota in data 4 marzo 2015 del Direttore della Banca della Bergamasca - sede di Zanica (BG);

Ritenuto che l'eccezionalità dello sciopero nazionale proclamato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo per la giornata del 2 marzo 2015 e dello sciopero regionale proclamato dalla Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo /Cra Federcasse per la giornata del 3 marzo 2015 costituiscono motivo per la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno;

Decreta:

nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015 le seguenti filiali, site in provincia di Bergamo: Azzano San Paolo (Viale Trieste, 29), Bergamo Celadina (Via Borgo Palazzo, 228), Bergamo Centro (Via Zelasco 18), Berzo San Fermo (via Cesare Battisti, 4), Borgo di Terzo (Via Roma, 1), Comun Nuovo (Via Marconi 15), Grassobbio (Via Vespucci, 43), Grone (Via Papa Giovanni XXIII 47), Levate (Piazza A. Duca d'Aosta, 7), Pedrengo (Via Frizzoni, 1), Pognano (Via Leonardo da Vinci, 9), Scanzorosciate (Via F.M. Colleoni, 3), Spirano (Largo Europa, 6), Stezzano (Piazza Libertà, 22), Torre Boldone (Via Don L. Palazzolo, 5), Zanica (Via Aldo Moro, 2), Zanica

3 (Via Alfieri 1) e Zanica Sud (Via Serio, 2) della Banca della Bergamasca si sono trovate nell'impossibilità di svolgere la normale attività e, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, la circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante i predetti giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Bergamo, 20 aprile 2015

Il prefetto  
Ferrandino

TC15ABP6963 (Gratuito).

### PREFETTURA DI BERGAMO

Protocollo: n.18613

#### *Proroga dei termini legali e convenzionali*

Il Prefetto della Provincia di Bergamo,

Visto l'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;


Vista la nota n. 389153/15 dell'8 aprile 2015 con la quale la Banca d'Italia - sede di Milano ha trasmesso a quest'Ufficio le istanze con cui le seguenti Banche: Banca della Bergamasca, Credito Cooperativo di Brescia, Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba, Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta, Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago, Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio hanno chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali segnalando che nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015, a seguito degli scioperi nazionale e regionale del settore bancario, alcune Filiali non hanno potuto funzionare regolarmente;

Vista in particolare la nota in data 4 marzo 2015 del Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e Franciacorta - sede di Pompiano (BS);

Ritenuto che l'eccezionalità dello sciopero nazionale proclamato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo per la giornata del 2 marzo 2015 e dello sciopero regionale proclamato dalla Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo /Cra Federcasse per la giornata del 3 marzo 2015 costituiscono motivo per la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno;

Decreta:

nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015 le seguenti filiali, site in provincia di Bergamo: Telgate (Via Colleoni 17h), Palosco (Via Umberto I 78), Calcinate (Via delle Betulle 13), Seriate (Piazza Giovanni XXIII), Curno (Largo Vittoria 6), Bergamo (Via don Luigi Palazzolo 17), Bonate Sopra (Via Milano 53) e Bergamo (Via Casalino 20 angolo via A. Maj 14N) della Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e Franciacorta si sono trovate nell'impossibilità di svolgere la normale atti-



vità e, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, la circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante i predetti giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Bergamo, 20 aprile 2015

Il prefetto  
Ferrandino

TC15ABP6964 (Gratuito).

## PREFETTURA DI BERGAMO

Protocollo: n.18593

### *Proroga dei termini legali e convenzionali*

Il prefetto della Provincia di Bergamo,

Visto l'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Vista la nota n. 381396/15 del 3 aprile 2015 con la quale la Banca d'Italia - sede di Milano ha trasmesso a quest'Ufficio le istanze con cui le Banche: Credito Valtellinese, Banca Popolare di Milano e Banca di Valle Canonica hanno chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali segnalando che nella giornata del 30 gennaio 2015, a seguito dello sciopero nazionale del settore bancario, alcune Filiali non hanno potuto funzionare regolarmente;

Vista in particolare la nota in data 2 febbraio 2015 della Banca Popolare di Milano;

Ritenuto che l'eccezionalità dello sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali del settore bancario per la giornata del 30 gennaio 2015 costituisca motivo per la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno;

Decreta:

nella giornata del 30 gennaio 2015 le filiali di Bergamo, Seriate, Grumello del Monte, Trescore Balneario, Bonate Sopra, Brembate, Dalmine, Solza, Bottanuco, Villa d'Adda, Osio Sotto, Cologno al Serio, Canonica D'Adda, Treviglio e Romano di Lombardia della Banca Popolare di Milano si sono trovate nell'impossibilità di svolgere la normale attività e, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, la circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Bergamo, 20 aprile 2015

Il prefetto  
Ferrandino

TC15ABP6975 (Gratuito).

## PREFETTURA DI BERGAMO

Protocollo: n.18596

### *Proroga dei termini legali e convenzionali*

Il prefetto della Provincia di Bergamo,

Visto l'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Vista la nota n. 381396/15 del 3 aprile 2015 con la quale la Banca d'Italia - sede di Milano ha trasmesso a quest'Ufficio le istanze con cui le Banche: Credito Valtellinese, Banca Popolare di Milano e Banca di Valle Canonica hanno chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali segnalando che nella giornata del 30 gennaio 2015, a seguito dello sciopero nazionale del settore bancario, alcune Filiali non hanno potuto funzionare regolarmente;

Vista in particolare la nota in data 3 febbraio 2015 della sede centrale di Sondrio del Credito Valtellinese;

Ritenuto che l'eccezionalità dello sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali del settore bancario per la giornata del 30 gennaio 2015 costituisca motivo per la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno;

Decreta:


nella giornata del 30 gennaio 2015 le sottotestate filiali del Credito Valtellinese sede di Bergamo (Via Zambonate, 40), Agenzie di: Curno (Via Terzi Sant'agata, 8), Trescore Balneario (Via Nazario Sauro, 40), Pedrengo (Via Donadoni, 1), Romano di Lombardia (Via Filarmonici, 12/14) Dalmine (Via S. Andrea, 3), Almè (Via Campofiori, 26), Albino (Via Mazzini, 117) Calcinato (Via Locatelli, n. 4a/4b), Grumello del Monte (Via Vittorio Veneto 5), Verdello (Piazza Caduti Sul Lavoro 4 già Via Don Bosco, Angolo Via Don Giavazzi), Treviglio (Piazza del Popolo ang. Via Mazzini), Lovere (Via Marconi, 73b), Brembate Sopra (Via Rampinelli, 1) Clusone (Via Marconi, 31), Cisano Bergamasco (Via Giuseppe Mazzini, 52) si sono trovate nell'impossibilità di svolgere la normale attività e, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, la circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Bergamo, 20 aprile 2015

Il prefetto  
Ferrandino

TC15ABP6976 (Gratuito).



**PREFETTURA DI BERGAMO**

Protocollo: n.18597

*Proroga dei termini legali e convenzionali*

Il Prefetto della Provincia di Bergamo;

Visto l'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Vista la nota n. 381396/15 del 3 aprile 2015 con la quale la Banca d'Italia — sede di Milano ha trasmesso a quest'Ufficio le istanze con cui le Banche: Credito Valtellinese, Banca Popolare di Milano e Banca di Valle Camonica hanno chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali segnalando che nella giornata del 30 gennaio 2015, a seguito dello sciopero nazionale del settore bancario, alcune Filiali non hanno potuto funzionare regolarmente;

Vista in particolare la nota in data 2 febbraio 2015 del Direttore Generale della Banca di Valle Camonica;

Ritenuto che l'eccezionalità dello sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali del settore bancario per la giornata del 30 gennaio 2015 costituisca motivo per la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno;

Decreta:

Nella giornata del 30 gennaio 2015 le seguenti filiali della Banca di Valle Camonica:

Casazza (Piazza della Pieve, 1);

Ardesio (Piazza Alessandro Volta, 8/9);

Castione della Presolana (Piazza Martiri di Cefalonia, 1);

Clusone (Viale Gusmini, 47);

Costa Volpino (Via Cesare Battisti, 34);

Lovere (Via Gregorini, 43);

Sarnico (Via Roma, 68);

Sovere (Via Roma, 20);

Villongo (Via J. F. Kennedy, 5);

si sono trovate nell'impossibilità di svolgere la normale attività e, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, la circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Bergamo, 20 aprile 2015

Il prefetto  
Ferrandino

TC15ABP6977 (Gratuito).

**PREFETTURA DI BERGAMO**

Protocollo: n.18617

*Proroga dei termini legali e convenzionali*

Il Prefetto della Provincia di Bergamo;

Visto l'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Vista la nota n. 389153/15 dell'8 aprile 2015 con la quale la Banca d'Italia — sede di Milano ha trasmesso a quest'Ufficio le istanze con cui le seguenti Banche:

Banca della Bergamasca, Credito Cooperativo di Brescia, Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba, Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta, Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago, Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio hanno chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali segnalando che nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015, a seguito degli scioperi nazionale e regionale del settore bancario, alcune Filiali non hanno potuto funzionare regolarmente;

Vista in particolare la nota in data 4 marzo 2015 del Vice-direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago;

Ritenuto che l'eccezionalità dello sciopero nazionale proclamato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo per la giornata del 2 marzo 2015 e dello sciopero regionale proclamato dalla Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo/Cra Federcasse per la giornata del 3 marzo 2015 costituiscano motivo per la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno;

Decreta:


Nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015 la filiale di Calusco D'Adda (BG), via Vittorio Emanuele 81/87 della Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago si è trovata nell'impossibilità di svolgere la normale attività e, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n.1, la circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante i predetti giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Bergamo, 20 aprile 2015

Il prefetto  
Ferrandino

TC15ABP6980 (Gratuito).



**PREFETTURA DI BRESCIA**

Protocollo: n. 4218/14.7.1/Gab

*Proroga dei termini legali e convenzionali*

Il Prefetto della Provincia di Brescia;

Considerato che gli sportelli dell'Istituto di Credito UBI Banco di Brescia sotto indicati non hanno potuto funzionare regolarmente nella giornata del 6 febbraio 2015, a causa delle avverse condizioni climatiche;

Vista la nota n. 0182942/15 del 19 febbraio 2015 con la quale la Banca d'Italia - Filiale di Brescia - ha chiesto, in relazione all'evento sopra descritto, l'emanazione del decreto prefettizio di proroga dei termini legali o convenzionali ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Richiamate le disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:

di riconoscere il mancato funzionamento degli sportelli dell'Istituto di Credito UBI Banco di Brescia di seguito specificate, nella giornata del 6 febbraio 2015, dovuto ad evento eccezionale.

Sportelli delle filiali:

- Castenedolo, Piazza Martiri della Libertà n. 4;
- Capriano del Colle, Via Morari n. 26;
- San Paolo, Piazza Aldo Moro n. 9;
- Offlaga, Via Mazzini n. 2;
- San Gervasio, Piazza Antica Piazzola;
- Acquafredda, Via della Repubblica n. 30;
- Fiesse, Via Antonio Gramsci n. 25;
- Remedello, Via Roma n. 60.

Brescia, 8 aprile 2015

Il viceprefetto reggente  
Salvatore Pasquariello

TC15ABP6990 (Gratuito).

**PREFETTURA DI BRESCIA**

Protocollo: n. 4218/14.7.1/Gab

*Proroga dei termini legali e convenzionali*

Il Prefetto della Provincia di Brescia;

Considerato che gli sportelli dell'Istituto di Credito "Cariparma Crédit Agricole" sotto indicate non hanno potuto funzionare regolarmente nella giornata del 6 febbraio 2015, a causa delle avverse condizioni climatiche;

Vista la nota n. 0182942/15 del 19 febbraio 2015 con la quale la Banca d'Italia - Filiale di Brescia - ha chiesto, in relazione all'evento sopra descritto, l'emanazione del decreto prefettizio di proroga dei termini legali o convenzionali ai

sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;  
Richiamate le disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:

di riconoscere il mancato funzionamento degli sportelli dell'Istituto di Credito "Cariparma Crédit Agricole" di seguito specificate, nella giornata del 6 febbraio 2015, dovuto ad evento eccezionale.

Sportelli delle filiali:

- Agenzia 1 di Brescia - Via Cipro n. 170;
- Agenzia 2 di Brescia - Via Adelaide Malanotte n. 4;
- Agenzia di Manerbio - Via XX Settembre n. 26.

Brescia, 8 aprile 2015

Il viceprefetto reggente  
Salvatore Pasquariello

TC15ABP6994 (Gratuito).

**PREFETTURA DI BRESCIA**

Protocollo: n. 4218/14.7.1/Gab

*Proroga dei termini legali e convenzionali*

Il Prefetto della Provincia di Brescia;

Considerato che gli sportelli del Banco Popolare Gruppo Bancario - Divisione BPL sotto indicate non hanno potuto funzionare regolarmente nella giornata del 6 febbraio 2015, a causa delle avverse condizioni climatiche;

Vista la nota n. 0182942/15 del 19 febbraio 2015 con la quale la Banca d'Italia - Filiale di Brescia - ha chiesto, in relazione all'evento sopra descritto, l'emanazione del decreto prefettizio di proroga dei termini legali o convenzionali ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Richiamate le disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:

di riconoscere il mancato funzionamento degli sportelli del Banco Popolare Gruppo Bancario - Divisione BPL di seguito specificate, nella giornata del 6 febbraio 2015, dovuto ad evento eccezionale.

Sportelli delle filiali:

- Manerbio - Via Roma, 26/28.

Brescia, 8 aprile 2015

Il viceprefetto reggente  
Salvatore Pasquariello

TC15ABP6995 (Gratuito).



*RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI  
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA*

**TRIBUNALE DI BERGAMO**

*Dichiarazione di morte presunta*

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1/15 Sent., n. 373 Cron., n. 773 Rep. del 22.01.2015, nel procedimento n. 3228/2013 R.G., ha dichiarato la morte presunta di Antonio Giuseppe Caglioni, nato a Nembro (BG) il 10.08.1910, fissando la data nel giorno 23.11.1941, corrispondente a quella dell'ultima notizia, disponendo la pubblicazione della sentenza, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su *L'Eco* di Bergamo e *Corriere della Sera*, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso a farle pervenire direttamente al succitato Tribunale nel termine di sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Bergamo li, 7 maggio 2015

avv. Marta Manini

avv. Daniele Gambarini

T15ABR7117 (A pagamento).

(1<sup>a</sup> pubblicazione).

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

*Richiesta di dichiarazione di morte presunta*

Il Tribunale di Napoli con ordinanza Presidenziale del 19-31.03.2015 e 20-27.04.2015 resa nel proc. rg 1123/15 ha ordinato le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di Padiglione Dario, nato a Napoli il 21 gennaio 1980 con ultima residenza in Napoli alla via Carlo Carrà n. 101, scomparso in mare nei pressi di Capo Miseno (Na) il 14 dicembre 2004 con l'invito previsto dall'art. 727 c.p.c.

Napoli 6 maggio 2015

avv. Francesca Loffredo

T15ABR7075 (A pagamento).

(1<sup>a</sup> pubblicazione).

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AREZZO**

*Richiesta di dichiarazione di morte presunta  
di Romoli Leda*

Il Procuratore della Repubblica di Arezzo, premesso che Romoli Leda, nata a Terranuova Bracciolini (AR) il 17/11/1919, è scomparsa da casa dal giorno 20/06/1989 e che

sono trascorsi ormai 26 anni dalla sua scomparsa, ha chiesto in data 25 marzo 2015 al Tribunale di Arezzo di dichiarare la morte presunta della medesima.

Si invita chiunque abbia notizie della scomparsa di farle pervenire al Tribunale di Arezzo entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Il procuratore della Repubblica  
dott. Roberto Rossi

TC15ABR7045 (A pagamento).

(2<sup>a</sup> pubblicazione - Dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 48).

**TRIBUNALE DI SALERNO**

*Richiesta di dichiarazione di morte presunta*

Il Tribunale di Salerno con ordinanza del 17 febbraio 2015 resa nella procedura iscritta al R.G.N. 184/2015 ha ordinato le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta del sig. Cappetta Antonio nato ad Eboli (SA) il 9 febbraio 1942. Ultimo domicilio in Eboli alla via Mons. Troiano G. M. Pal. Fager, scomparso da più di dieci anni con l'invito ex art. 727 c.p.c. a chiunque abbia notizia di comunicarle al Tribunale di Salerno entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Salerno, 16 marzo 2015

Avv. Giancarlo Gargione

TC15ABR6774 (A pagamento).

(2<sup>a</sup> pubblicazione - Dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 48).

**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**


*Richiesta di dichiarazione di assenza*

Il Tribunale di Reggio Calabria su istanza dei Sig.ri Gattuso Andrea e Gattuso Maria, R.G. N. 2015/309, con decreto del 27.03.2015 V.G. ordina le pubblicazioni per la richiesta di assenza della Sig.ra Dattola Giuseppa nata a Reggio Calabria il 06.01.1949, con ultima residenza in Reggio Calabria in via Arangea II Trav. 23, scomparsa dal 25.03.2012 con invito a chiunque abbia notizie della scomparsa a farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Reggio Calabria li 20.04.2015

avv. Alessandro Elia

T15ABR6743 (A pagamento).



**PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO  
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE**

**REGINATO MERCANTE JELMONI SGR P.A.**  
*in l.c.a.*

*Avviso deposito piani di riparto*

Ai sensi dell'art. 92, comma 2, T.U.B., come richiamato dall'art. 57, comma 3-bis T.U.F., il Commissario liquidatore di Reginato Mercante Jelmoni SGR p.A. in l.c.a., dr. Luigi Gaspari, avvisa che, in data 30 aprile 2015, sono stati depositati presso la cancelleria della Sezione fallimentare del Tribunale di Milano a disposizione degli aventi diritto, i documenti di cui all'art. 92, comma 1 T.U.B., riferiti ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti ABIS Flessibile e Tempi d'In-presa.

Reginato Mercante Jelmoni SGR p.A.  
in liquidazione coatta amministrativa  
Il commissario liquidatore  
dott. Luigi Gaspari

T15ABS7072 (A pagamento).

**REGINATO MERCANTE JELMONI SGR P.A.**  
*in l.c.a.*

*Avviso deposito piano di riparto parziale*

Ai sensi degli artt. 91, comma 4, e 92, comma 2, T.U.B., come richiamati dall'art. 57, T.U.F., il Commissario liquidatore di Reginato Mercante Jelmoni SGR p.A. in l.c.a., dr. Luigi Gaspari, avvisa di aver depositato, in data 30 aprile 2015, presso la cancelleria della Sezione fallimentare del Tribunale di Milano, a disposizione degli aventi diritto, il piano di riparto parziale in favore dei creditori privilegiati ammessi allo stato passivo della Reginato Mercante Jelmoni SGR p.A. in l.c.a..

Reginato Mercante Jelmoni SGR p.A.  
in liquidazione coatta amministrativa  
Il commissario liquidatore  
dott. Luigi Gaspari

T15ABS7073 (A pagamento).

**SOC. COOP. "FUTURO 2000" S.C. A R.L.**  
*in liquidazione coatta amministrativa*

*Deposito del bilancio finale di liquidazione*

La sottoscritta dott.ssa Anna Marra, in qualità di Commissario liquidatore della «Soc. coop. Futuro 2000 s.c. a r.l. in L.C.A.», con sede in Ginosa (Ta), (C.f. 02303200733) nominata con D.M. del 28 giugno 2012 n. 464/2012 comunica che

in data 29 aprile 2015 è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Taranto sezione fallimentare il Bilancio finale di Liquidazione.

Il commissario liquidatore  
dott.ssa Anna Marra

TC15ABS6920 (A pagamento).

**ALTRI ANNUNZI**

**SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI  
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI**

**ZENTIVA ITALIA S.R.L.**

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.*

Titolare: Zentiva Italia S.r.l.

Medicinale: RABEPRAZOLO ZENTIVA 10 mg e 20 mg compresse gastroresistenti

Confezioni e Numero AIC: tutte le confezioni - AIC n. 041599

Codice Pratica N. C1B/2014/3307

MRP N. UK/H/5659/01-02/IB/14

Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB n. C.I.2.a)

Tipo di modifica: modifica stampati


Numero e data della comunicazione: AIFA/V&A/P/32732 del 31 marzo 2015

Modifica apportata: adeguamento al medicinale di riferimento.

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 3, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2 e 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata



in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

L'efficacia dell'atto decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Un procuratore speciale  
dott.ssa Daniela Lecchi

T15ADD7036 (A pagamento).

### **MEDICAIR ITALIA S.R.L.**

Sede legale: via T. Tasso 29 - Milano  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05912670964

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.*

Specialità medicinale: OSSIGENO MEDICAIR (A.I.C. 039110)

Titolare A.I.C.: Medicaire Italia s.r.l. Codice Pratica n.: N1B/2015/1210

Tipologia variazione: Grouping di variazioni di Tipo IAin e IB (B.II.b.1.b + B.II.b.1.e + B.II.b.2.c.2).

Aggiunta sito produttivo Medicaire Centro srl di Bologna, Via del Gomito 5/3, per tutte le fasi del processo produttivo, incluso il rilascio dei lotti e i controlli sul prodotto finito.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della pubblicazione in G.U.

Il legale rappresentante  
dott. Filippo Moscatelli

T15ADD7037 (A pagamento).

### **EFFIK ITALIA S.P.A.**

*codice SIS 2349*

Sede operativa: Via A. Lincoln, 7/A - Cinisello Balsamo (MI)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03151350968

*Estratto comunicazione notifica regolare V&A*

Tipo di Modifica: Modifica Stampati - Codice Pratica N. N1B/2015/737

Medicinale: PROGEFFIK

Codice Farmaco: 035042011, 035042035

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.Z

Modifica apportata: Foglio illustrativo aggiornato in seguito ai risultati del Readability User Test. Adeguamento Etichette esterne ed interne a QRD.

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta del Foglio Illustrativo e delle Etichette relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all'Azienda Titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate dalla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art.14 comma 2 del D.Lgs 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Un procuratore  
Luca Ivan Ardolino

T15ADD7040 (A pagamento).

### **B. BRAUN MILANO S.P.A.**

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi regolamento 1234/2008/CE*

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, Melsungen (Germania).

Codice pratica: C1B/2015/16. Procedura n.: UK/H/3634/001/P/001.

Specialità medicinale: GELASPAN 4%, soluzione per infusione.

Confezione e n. di A.I.C.: tutte le confezioni e relativi numeri di A.I.C.

Tipo di notifica secondo l'art. 61(3) per modificare il Foglio Illustrativo.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell'art. 14 D.L.vo 178/91 e s.m.i. Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.

L'amministratore delegato  
dott. Luigi Boggio

T15ADD7056 (A pagamento).



**NUOVA FARMOCHIMICA ITALIANA S.R.L.**

Sede: via Mazzini, 20 - 20123 Milano (MI)  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 08376130962

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.*

Codice Pratica: N1A/2015/856.

Specialità Medicinale: SETORILIN 20mg e 40mg "compresse rivestite con film".

Confezioni e n. AIC:, tutte le confezioni autorizzate - AIC n.037669.

Titolare AIC: Nuova Farmochimica Italiana S.r.l..

Tipologia di Variazione: IA B.III.1.a.2. Tipo modifica: var. singola. Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato per la sostanza attiva simvastatina, da parte di un fabbricante già approvato (Biocon Ltd.): da R0-CEP 2012-337-Rev00 a R0-CEP 2012-337-Rev01.

Codice Pratica: N1A/2015/1078.

Specialità Medicinale: LOSEDIN 5mg e 10mg "compresse".

Confezioni e n. AIC:, tutte le confezioni autorizzate - AIC n. 038056.

Titolare AIC: Nuova Farmochimica Italiana S.r.l..

Tipologia di Variazione: IA-A.7. Tipo modifica: variazione singola. Modifica apportata: Eliminazione di un sito produttivo responsabile del confezionamento secondario: Special Product's Line S.p.A., Via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *G.U.* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il legale rappresentante  
dott. Luciano Grottola

T15ADD7058 (A pagamento).

**TEOFARMA S.R.L.**

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.*

Titolare: Teofarma S.r.l.

via F.lli Cervi n. 8 - 27010 Valle Salimbene (PV)

Codice pratica n. N1B/2015/794

Medicinale: ALLURIT

Confezioni e numeri AIC:

- "150 mg compresse" 40 compresse - AIC 022051015.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1234/2008

Variazione tipo IB C.I.z - aggiornamento del Foglio illustrativo in seguito ai risultati del Readability User test.

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *G.U.*

L'amministratore unico  
dott.ssa Carla Spada

T15ADD7059 (A pagamento).

**LABORATORIOS CASEN FLEET S.L.U.**

Sede: Autovia de Logroño km 13,300 Utebo (Saragozza)  
- Spagna

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008 CE e s.m.i.*

Medicinale: CLISMA FLEET 21,4 g/ 9,4 g soluzione ret-tale

Confezioni e numeri: 1 bottiglia da 133 ml (AIC 029319011); 4 bottiglie da 133 ml (AIC 029319023)


Codice Pratica: N1A/2014/2349 - Tipo di modifica: Variazioni di Tipo IAin (C.I.8.a) Modifiche al PSMF: cambio della QPPV e introduzione di un nuovo riassunto del PSMF.

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in *G.U.*

Un procuratore  
dott.ssa Cristina Del Corno

T15ADD7060 (A pagamento).



**ASTRAZENECA S.P.A.**

Sede legale: Palazzo Ferraris - via Ludovico il Moro 6/C -  
20080 Basiglio MI

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00735390155

*Estratto comunicazione di notifica regolare AIFA/  
V&A/P/37222 del 14 aprile 2015*

Tipo di modifica: Modifica stampati

Codice pratica N.: N1B/2014/2681

Medicinale: SINESTIC

Codice farmaco:

035260215 - "Turbohaler 320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione" 1 inalatore da 60 dosi

035260227 - "Turbohaler 320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione" 2 inalatori da 60 dosi

035260239 - "Turbohaler 320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione" 3 inalatori da 60 dosi

035260241 - "Turbohaler 320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione" 10 inalatori da 60 dosi

035260254 - "Turbohaler 320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione" 18 inalatori da 60 dosi

035260013 - "Turbohaler 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione" 1 inalatore da 60 dosi

035260049 - "Turbohaler 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione" 2 inalatori da 60 dosi

035260037 - "Turbohaler 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione" 3 inalatori da 60 dosi

035260025 - "Turbohaler 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione" 10 inalatori da 60 dosi

035260052 - "Turbohaler 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione" 18 inalatori da 60 dosi

035260064 - "Turbohaler 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione" 1 inalatore da 120 dosi

035260088 - "Turbohaler 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione" 2 inalatori da 120 dosi

035260076 - "Turbohaler 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione" 3 inalatori da 120 dosi

035260090 - "Turbohaler 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione" 10 inalatori da 120 dosi

035260102 - "Turbohaler 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione" 18 inalatori da 120 dosi

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z) IB

Modifica apportata: Adeguamento degli stampati a quelli del medicinale Symbicort

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 8 e 9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

E' approvata, altresì, secondo la liste dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell'oggetto.

Un procuratore  
dott.ssa Sabrina Baldanzi

T15ADD7061 (A pagamento).

**A.C.R.A.F. S.P.A.****Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco**

*Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento di Finaf S.p.A.*

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03907010585

*Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.*

Tipo modifica: Modifica Stampati

Codice pratica: N1B/2015/918

Medicinale: DOBETIN

Codice farmaco: 003785019; 003785033; 003785045; 003785058

Tipo variazione oggetto della modifica: IB C.I.z

Numero e data della comunicazione: AIFA/V&A/P/43213 del 29/04/2015

Modifica apportata: Foglio illustrativo aggiornato in seguito ai risultati del Readability User test; adeguamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle etichette al formato QRD.



E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Il Titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il Titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto in quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla data della pubblicazione in *G.U.*. I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale  
dott.ssa Umberta Pasetti

T15ADD7064 (A pagamento).

### **A.C.R.A.F. S.P.A.**

**Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco**  
*Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento di Finaf S.p.A.*

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03907010585

*Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.*

Tipo modifica: Modifica Stampati

Codice pratica: N1B/2015/857 ; N1B/2015/1555

Medicinale: TACHIDOL

Codice farmaco: 031825021; 031825096; 031825045; 031825058; 031825060; 031825072; 031825084

Tipo di modifica: IB C.I.z, IB C.I.z

Numero e data della comunicazione: AIFA/V&A/P/41777 del 27/04/2015

Modifica apportata: Modifica dei testi per introdurre nuove informazioni di sicurezza su richiesta dell' Ufficio di Farmacovigilanza. Modifica dei testi in seguito a raccomandazione del PRAC.

E' autorizzata la modifica degli stampati (paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Il Titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il Titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto in quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla data della pubblicazione in *G.U.*. I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale  
dott.ssa Umberta Pasetti

T15ADD7065 (A pagamento).

### **TAKEDA ITALIA S.P.A.**


Sede legale: via Elio Vittorini 129 - 00144 Roma  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00696360155

*Estratto comunicazione notifica regolare V&A*

Tipo di Modifica: Modifica stampati

Codice Pratica N° C1B/2014/3402

Medicinale: PANTOPAN



Codice farmaco: 031835022, 031835034, 031835046, 031835059, 031835061, 031835073, 031835085, 031835097, 031835109, 031835111, 031835123, 031835135, 031835147, 031835150, 031835162, 031835174, 031835186, 031835198, 031835200, 031835212, 031835224, 031835236, 031835248, 031835251, 031835263, 031835275, 031835287, 031835299, 031835301

MRP N° AT/H/0588/001-003/IB/206

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3z

Comunicazione AIFA: V&A/P/41883 del 27/04/2015

Modifica apportata: Modifica stampati a seguito della procedura di PSUR DE/H/PSUR/0039/001.

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 9) del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

L'efficacia dell'atto decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore speciale  
dott.ssa Laura Elia

T15ADD7074 (A pagamento).

### HEXAL S.P.A.

Sede legale: largo U. Boccioni, 1- I-21040-Origgio (VA)  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01312320680 / n.  
04929081000

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano.*

*Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo  
29/12/2007, n. 274.*

Medicinale: FUROSEMIDE HEXAL 500 mg compresse,  
20 compresse

AIC: 032898013

Codice Pratica: N1B/2015/1291

Modifica Tipo IB B.II.a.2 b) - Modifica nelle dimensioni della forma farmaceutica compresse, al rilascio ed in stabilità (Aspetto/Lunghezza da 18.9 - 19.1 mm a 19.0 - 19.2 mm)

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Comunicazione Notifica regolare UVA

Medicinale: CARVEDILOLO HEXAL 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg e 50 mg compresse

Codice Pratica N° C1B/2013/2992 e C1B/2014/2827

Codice farmaco: 036457 - Confezioni : Tutte.

Tipologia variazione oggetto della modifica: FI/H/0182/001-005/IB/037 C.I.3.a e FI/H/0182/001-005/IB/041 C.I.z.

Tipo di modifica: Modifica stampati

Modifica apportata: IB/037: Modifica stampati per adeguamento a PSUR (FI/H/PSUR/0017/002); IB/041: Modifica del PIL a seguito di readability test.

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.2) del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Comunicazione Notifica regolare UVA

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO HEXAL 875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale

Codice AIC:036903019 - Codice Pratica N1B/2014/1611


Tipologia di variazione C.I.2 a)

Modifica apportata: Adeguamento dei testi alle modifiche introdotte negli stampati del farmaco di riferimento. E' autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.5, 4.8, e 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.



Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Un procuratore  
dott.ssa Susy Ferraris

T15ADD7091 (A pagamento).

### HEXAL AS

Sede legale: Edvard Thomsens Vej 14 DK 2300 Copenhagen

Rappresentante per l'Italia: HEXAL S.p.A.  
Largo U.Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01312320680 / n.  
04929081000

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.*

*Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento (CE) 1234/2008 e successive modifiche.*

Titolare: Hexal AS  
Medicinale: GABAPENTIN HEXAL AS 100 mg, 300 mg e 400 mg capsule rigide

Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 038242

Procedura Europea n° NL/H/0764/001-003/IA/033

Codice Pratica: C1A/2015/827

Modifica Tipo IA n. B.II.b.2.a - Aggiunta sito per il controllo dei lotti del prodotto finito: S.C Sandoz S.R.L., Str Livezeni No 7 A, Targu Mures, Romania.

Medicinale: Acetilcisteina Hexal A/S 600 mg polvere per soluzione orale

Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 043199

Procedura Europea n° DE/H/3623/001-002-003/IA/002/G inclusa in NL/H/xxxx/IA/342/G

Codice Pratica: C1A/2014/3110

Tipo IA n. A.5.b - Modifica del nome del produttore responsabile del confezionamento secondario da: Pieffe Depositi Srl a: UPS Healthcare Italia Srl.

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore  
dott.ssa Susy Ferraris

T15ADD7092 (A pagamento).

### SANDOZ GMBH

Sede legale: Biochemiestrasse, 10 A 6250 Kundl

Rappresentante per l'Italia: SANDOZ S.p.A.

Largo U.Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00795170158 / n.  
02689300123

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.*

*Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento (CE) 1234/2008 e successive modifiche.*

Titolare: Sandoz GmbH

Medicinale: GABAPENTIN SANDOZ GmbH 100 mg, 300 mg e 400 mg capsule rigide

Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 038547

Procedura Europea n° NL/H/0763/001-003/IA/053

Codice Pratica: C1A/2015/834

Modifica Tipo IA n. B.II.b.2.a - Aggiunta sito per il controllo dei lotti: S.C Sandoz S.R.L., Str Livezeni No 7 A, Targu Mures, Romania.

Medicinale: CLARITROMICINA SANDOZ GmbH 25 mg/ml e 50 mg/ml granulato per sospensione orale

Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 041557

Procedura Europea n° NL/H/2099/001-002/IB/009

Codice Pratica: C1B/2015/829

Modifica Tipo IB n. B.II.f.1.z - Aggiunta report e studio di fotostabilità del prodotto finito.

Medicinale: LANSOPRAZOLO SANDOZ GMBH 15 mg e 30 mg compresse orodispersibili

Confezioni: tutte - Codice AIC Medicinale: 043157

Procedura Europea n. UK/H/3509/001-002/IA/006

Codice Pratica: C1A/2015/1333

Modifica tipo IA in n. B.II.b.2.c)1: aggiunta di LEK farmacevtska druzba d.d.Verovskova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia, come sito di rilascio dei lotti (escluso il controllo dei lotti)

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Comunicazione Notifica regolare UVA


Medicinale: CABERGOLINA SANDOZ GMBH 0,5 mg, 1 mg e 2 mg compresse

Confezioni: tutte - Codice AIC Medicinale: 042248

Procedura Europea n. SE/H/0899/001-002-003/IB/013 e SE/H/0899/001-002-003/IB/014

Codice Pratica: C1B/2014/514 e C1B/2014/1256

Tipo di modifica: Tipo IB n. C.I.3.z) - Aggiornamento stampati (dosaggio 1 mg e 2 mg) per implementare le avvertenze contenute nel CSP approvato a conclusione dello PSUR IT/H/PSUR/0012/003; Aggiornamento stampati (dosaggio 0,5 mg) per implementare le avvertenze contenute nel CSP approvato a conclusione dello PSUR IT/H/PSUR/0012/003



E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi da 4.3 a 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all'Azienda Titolare dell'AIC.

Medicinale: NEVIRAPINA SANDOZ GMBH 200 mg compresse

Codice AIC: 042527 - Confezioni: tutte - Codice Pratica n. C1B/2014/3496

N° e Tipologia variazione: PT/H/0555/001/IB/007, C.I.2.a

Modifica apportata: modifica di RCP e PIL per adeguamento ad originator.

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2) del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore  
dott.ssa Susy Ferraris

T15ADD7093 (A pagamento).

### ITC FARMA S.R.L.

Sede: viale Pier Luigi Nervi, 164 - 04100 Latina  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02158490595

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274*

Titolare AIC: ITC Farma s.r.l., Viale Pier Luigi Nervi, 164, 04100 - Latina

Specialità Medicinale: NEBULCORT 0,1 % SOLUZIONE PER NEBULIZZATORE

Confezione e numero di AIC: flacone da 30 ml - 034803015  
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n° 1234/2008/CE e s.m.:

Codice Pratica: N1A/2015/657

Tipologia variazione: Tipo IA in n. C.I.8.a)

Introduzione del riassunto del sistema di farmacovigilanza

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Legale rappresentante  
Filippo Guastella

T15ADD7094 (A pagamento).

### ACARPIA SERVIÇOS FARMACEUTICOS LDA

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012*

Cod. Pratica N1B/2015/1309

Titolare: ACARPIA Serviços Farmaceuticos LDA, Rua Dos Murcas 88, 9000 Funchal (Portogallo)

Specialità Medicinale: COLCHICINA LIRCA

Confezione e numero di A.I.C.:

1 mg compresse, 60 compresse - AIC n. 009964038

Grouping: tre variazioni B.II.d.1.c aggiunta di un nuovo parametro di specifica e relativo metodo di prova:

- DISSOLUTION TEST: NLT 80% a 45 min, metodo HPLC (rilascio e shelf-life);

- SECOND IDENTIFICATION: Positive, UV-Vis (rilascio);

- WATER minore uguale 5.0%, Ph.Eur.2.5.12 - KF method (rilascio).

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il legale rappresentante  
Carlos Alberto de Freitas Teixeira

T15ADD7095 (A pagamento).

### ACTAVIS GROUP PTC EHF

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n.274*


Titolare: Actavis Group PTC ehf.

Specialità medicinale: ZORENDOL

Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008

Confezioni e numeri A.I.C.: tutte le confezioni autorizzate - AIC no. 039903

Numero di Procedura Europea: MT/H/0100/001-002/IA/016;



Codice Pratica: C1A/2015/556

Variatione tipo IA-A.7: eliminazione di PharmaPack International B.V quale sito per il rilascio dei lotti, confezionamento primario e secondario.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.

Un procuratore  
Daniela Cornieri

T15ADD7096 (A pagamento).

### NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.*

Titolare: Novartis Consumer Health S.p.A., Largo U. Bocconi 1 - 21040 Origgio (VA)

Specialità medicinale: VENORUTON

Confezioni: tutte - codice AIC: 017076

Codice pratica C1A/2015/1042

Tipologia variazione e modifica apportata: variazione di tipo IA n. B.I.b.1 b): Modifica dei parametri di specifica e dei limiti del principio attivo: Restringimento del limite della specifica Ethylene glycol.

Specialità medicinale: VOLTATRAUMA

Confezioni e numeri di AIC: 2% + 1% gel, tubo 40 g (AIC n. 024170019)

Codice pratica N1A/2015/1112

Tipologia variazione e modifica apportata: variazione di tipo IA n. B.I.b.1 b): Modifica dei parametri di specifica e dei limiti del principio attivo oxerutina: Restringimento del limite della specifica Ethylene glycol.

Specialità medicinale: FENISTIL

Confezioni e numeri di AIC: 1 mg/ml gocce orali, soluzione, flacone 20 ml (AIC n. 020124020)

Codice pratica N1A/2015/1097

Tipologia variazione e modifica apportata: Variazione di tipo IA n. B.II.d.1.c): Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova (uniformità di dose).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore  
dott.ssa Silvia De Micheli

T15ADD7097 (A pagamento).

### GEDEON RICHTER PLC

Sede legale: Gyomroi ut 19-21, Budapest – Ungheria  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: HU10484878

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n.274.*

Medicinale: ESCAPELLE

Confezioni e numeri di A.I.C.: 038802, in tutte le confezioni autorizzate.

MRP n. UK/H/0803/001/IA/024 - Codice pratica: C1A/2014/2948

Tipologia di variazione: Modifica di tipo IA, categoria C.I.1.a.

Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo a seguito della procedura di Referral EMEA/H/A-31/1391.

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta, paragrafi 4.4, 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo, relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore  
Sante Di Renzo

T15ADD7099 (A pagamento).

### LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.

Sede: Strada Solaro 75/77 - 18038 Sanremo (IM)  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00071020085

*Comunicazione di notifica regolare V&A*

Tipo di modifica: Modifica stampati.


Codice Pratica N C1B/2014/3031

Specialità Medicinale: KERVAL

Codice famaco: 039835 (tutte le confezioni).

MRP N SE/H/0951/001-003/IB/009.

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.1 a) Tipo IB.



Modifica apportata: Aggiornamento dell'RCP e del Foglio Illustrativo secondo quanto indicato nella Decisione della Commissione Europea proc. EMEA/H/A-31/1370 del 04/09/2014 (Referral Art. 31).

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 10 dell'RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all'Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare all'RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il legale rappresentante  
dott. Giuseppe Tessitore

T15ADD7105 (A pagamento).

### SANDOZ S.P.A.

Sede legale: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) I  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00795170158 / n.  
02689300123

*Modifiche secondarie di un' autorizzazione all' immissione  
in commercio di specialità medicinali per uso umano.*

*Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento (CE) 1234/2008 e successive modifiche.*

Titolare: Sandoz S.p.A.

Medicinale: CALCIPOTRIOLO SANDOZ 0,05 mg/g unguento

Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 037726

Procedura Europea n° NL/H/0729/001/IA/020/G

Codice Pratica: C1A/2015/824

Grouping variation: Tipo IAin n. B.III.1.a.1 - Presentazione nuovo CEP (R1-CEP 2007-243-Rev 00) per il principio attivo da parte del produttore autorizzato Formosa Laboratories, Inc., Taiwan + Tipo IA n. B.I.a.3.a - Aggiunta dimensione dei lotti del principio attivo + Tipo IA n. B.II.e.6.b - Modifica di una parte del confezionamento primario non direttamente a contatto con il prodotto finito + Tipo IA n. B.II.e.7.a - Eliminazione di fornitori dei materiali di confezionamento primario del prodotto finito.

Medicinale: LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 50 mg/12,5 mg e 100 mg/25 mg compresse rivestite con film

Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 039154

Procedura Europea n° UK/H/1176/001-002/IA/028/G

Codice Pratica: C1A/2015/1295

Grouping variation: Tipo IAin n. B.II.b.1.b + B.II.b.1.a - Aggiunta sito responsabile per il confezionamento primario e secondario: Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2 D, 9220 Lendava, Slovenia.

Medicinale: MOMETASONE FUROATO SANDOZ 50 mcg/erogazione spray nasale, sospensione

Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 040144

Procedura Europea n° NL/H/2038/001/IB/014

Codice Pratica: C1B/2015/649

Modifica Tipo IB n. B.II.d.2.d - Aggiunta di una procedura di prova del prodotto finito con relativo metodo.

Medicinale: IRBESARTAN SANDOZ 75 mg, 150 mg e 300 mg compresse rivestite con film

Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 040836

Procedura Europea n° AT/H/0202/001-003/IA/017

Codice Pratica: C1A/2015/1015

Modifica Tipo IAin n. C.I.11.a - Aggiornamento del RMP: da versione 1.0 del 23/04/2013 a versione 2.0 del 11/02/2015.

Medicinale: ZIPRASIDONE SANDOZ 20 mg, 40 mg, 60 mg e 80 mg capsule rigide

Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 041339

Procedura Europea n° DE/H/3330/001-004/IA/011

Codice Pratica: C1A/2015/1328

Modifica Tipo IA n. B.I.b.2.a - Modifica minore di una procedura di prova autorizzata del principio attivo.

Medicinale: MACROGOL SANDOZ 13.8 g, polvere per soluzione orale

Confezioni: tutte - Codice AIC Medicinale: 042699

Procedura Europea n. UK/H/4219/001/IA/016/G

Codice Pratica: C1A/2014/2202

Grouping di modifiche: tipo IAin n. B.II.a.3.a).1: sostituzione dell'eccepiante Flavour Lemon-Lime, code no. 10814268 con Flavour Lemon-Lime "ME", code 170 + tipo IAin n. B.II.a.3 a) 1: variazione della composizione dell'eccepiante Flavour Orange Evogran + tipo IA n. B.II.b.3 a): modifiche minori al processo di produzione.

Medicinale: PARACETAMOLO SANDOZ 500 mg compresse

Confezioni: tutte - Codice AIC Medicinale: 042360

Codice Pratica: C1A/2014/3644


Procedura Europea: NL/H/2729/001/IA/011

Tipo di Modifica: tipo IA n. B.II.b.4.a): aumento delle dimensioni del lotto del prodotto finito fino a 10 volte la dimensione approvata.

Medicinale: LORAZEPAM SANDOZ 1 mg e 2,5 mg compresse

AIC: 035877

Codice Pratica: N1A/2015/932



Modifica Tipo IA B.II.d.1 d) - Eliminazione di un controllo non significativo sul prodotto finito, al rilascio ed in stabilità (solventi residui).

Medicinale: ACICLOVIR SANDOZ 5% crema, 400 mg/5 ml sospensione orale, 800 mg compresse

Codice AIC: 033731047, 033731035, 033731050

Codice Pratica: N1A/2015/1033

Grouping di modifiche: 2 tipo IA A.7: Eliminazione di un sito produttivo del prodotto finito (Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a.r.l.). Eliminazione di un sito produttivo del prodotto finito (Sofar S.p.A.).

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Comunicazione Notifica regolare UVA

Medicinale: QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film

Codice AIC: 037403 - Confezioni : Tutte.

N° e Tipologia variazione: DE/H/2016/002/IB/017, C.I.3.z

Codice Pratica N° C1B/2013/3091

Tipo di modifica: Modifica stampati

Modifica apportata: Aggiornamento SPC e PIL per renderli in linea con il CSP a seguito di procedura di PSUR Worksharing FI/H/PSUR/0008/002 e adeguamento al QRD template.

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3-4.6, 4.8-4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Medicinale: DOCETAXEL LEK 10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione

Codice AIC: 041185 - Confezioni : Tutte - Codice Pratica N° C1B/2014/3353

N° e Tipologia variazione: UK/H/2535/001/IB/013, C.I. z)

Modifica apportata: Modifica del Foglio Illustrativo in accordo a quanto previsto dallo PSUR Assessment report EMA/PRAC/537865/2014.

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2 e 6 del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Medicinale: LORAZEPAM SANDOZ 1 mg compresse, 2.5 mg compresse, 2 mg/ml gocce orali soluzione

Codice AIC: 035877 - Confezioni: tutte - Codice Pratica N° N1B/2015/759

Tipologia variazione: C.I. 2 a)

Modifica apportata: Adeguamento degli stampati ai testi dell'originator Tavor.

E' autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 1, 2, 3, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 6.4, 6.6, 9, 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Medicinale: SIMVASTATINA SANDOZ 10 mg, 20 mg e 40 mg compresse rivestite con film

Codice AIC: 037206 - Confezioni : Tutte.

N° e Tipologia variazione: DE/H/2045/002-003;005/IB/032 C.I.z e DE/H/2045/002-003;005/IB/036 C.I.2.a

Codice Pratica N° C1B/2014/1808 e C1B/2015/595

Tipo di modifica: Modifica stampati

Modifica apportata: IB/032: Modifica stampati per adeguamento a PRAC (EMA/PRAC/229812/2014); IB/036: Adeguamento stampati ad originator Zocor.

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.2, 6.6) del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Medicinale: CANDESARTAN SANDOZ 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg compresse

Codice AIC: 041138 - Confezioni : Tutte.

N° e Tipologia variazione: DE/H/1097/001-004/IB/012, IB C.I.3.z e DE/H/1097/001-004/IB/016, IB C.I.1.a


Codice Pratica N° C1B/2013/3404 e CIB/2014/2364

Tipo di modifica: Modifica stampati

Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per implementare le informazioni finalizzate durante la procedura UK/W/023/pdWS/002 e durante la procedura di Referral, ai sensi dell'art. 31 della Dir. 2001/83/EC, EMEA/H/a-31/1370.

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.



Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Le condizioni di rimborsabilità per la nuova indicazione "Trattamento dell'ipertensione in bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni" sono state definite in sede di contrattazione secondo la procedura vigente, nella seduta della CTS del 10-11/11/2014 n.30.

Un procuratore  
dott.ssa Susy Ferraris

T15ADD7109 (A pagamento).

### SANDOZ BV

Sede legale: Veluwezoom 22 - 1327 AH Almere - Olanda

Rappresentante per l'Italia: Sandoz S.p.A.

Sede legale: largo U. Boccioni, 1 - I 21040 Origgio (VA)

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.*

*Modifiche apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento (CE) 1234/2008 e successive modifiche*

Titolare: Sandoz BV

Comunicazione Notifica regolare UVA

Medicinale: QUETIAPINA SANDOZ BV 50 mg compresse a rilascio prolungato

Codice AIC: 043008 - Confezioni: tutte

N° e Tipologia variazione: NL/H/2565/001/IB/008 - C.I.1 a)

Codice Pratica: C1B/2014/2623

Tipo di modifica: Modifica stampati

Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in linea con la Decisione della Commissione - Referral articolo 30 - per i prodotti a base di quetiapina (EMA/H/A-30/1362).

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1,4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3 e 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all'Azienda Titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto della Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore  
dott.ssa Susy Ferraris

T15ADD7110 (A pagamento).

### BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.

Sede: via De Ambrosiis 2 - Novi Ligure (AL)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01679130060

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e Regolamento n.1234/2008 e s.m.i.*

Titolare AIC: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.A.

Tipo di modifica: Modifica stampati

Codice Pratica N. N1B/2015/1064, N1B/2015/1068, N1B/2015/1493

Specialità medicinale: CLINDAMICINA FOSFATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Codice farmaco: 036441018


Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z e C.I.3z

Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati AIFA/V&A/P/43229 del 29/04/2015

Modifica apportata: Modifica del paragrafo 4.5 a seguito di indicazione del PRAC (N1B/2015/1064); Modifica PIL a seguito test di leggibilità (N1B/2015/1068); Modifica stampati per adeguamento a PSUR worksharing (AT/PSUR/0035/001) (N1B/2015/1493)

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9) del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Ill.vo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Ill.vo e all'Etichettatura.



Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Ill.vo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Ill.vo aggiornato entro il medesimo termine.

L'efficacia dell'atto decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il legale rappresentante  
dott. Fabrizio Caraccia

T15ADD7116 (A pagamento).

### HEXAL AG

Sede legale: Industriestrasse, 25 D 1 Holzkirchen  
Rappresentante per l'Italia: HEXAL S.p.A.  
Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento (CE) 1234/2008 e successive modifiche.*

Titolare: Hexal AG

Medicinale: ACETILCISTEINA HEXAL AG 100 mg e 200 mg compresse effervescenti

Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale:

Procedura Europea n° DE/H/3625/001-002/IB/004

Codice Pratica: C1B/2014/3216

Modifica tipo IB n. C.I.z): correzione della quantità dell'eccepiante sodio contenuto nelle compresse.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Comunicazione Notifica regolare UVA

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO HEXAL AG 875 mg + 125 mg compresse rivestite con film

Codice AIC:036810012 - Codice Pratica N1B/2014/1611

Tipologia di variazione C.I.2 a)

Modifica apportata: Adeguamento dei test alle modifiche introdotte negli stampati del farmaco di riferimento. E' autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.5, 4.8, e 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore  
dott.ssa Susy Ferraris

T15ADD7118 (A pagamento).

### BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.*

Titolare: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., Via Lorenzini n. 8, 20139 Milano

Specialità medicinale: ACTILYSE

Confezioni e numeri di A.I.C.:

“polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione”

confezione da 20 mg - A.I.C. 026533051

confezione da 50 mg - A.I.C. 026533048

confezione da 10 mg - A.I.C. non disponibile

“polvere per soluzione iniettabile e per infusione”

confezione da 2 mg - A.I.C. non disponibile

Codice pratica: C1A/2015/1332

Procedura di mutuo riconoscimento n.: DE/H/0015/004-005/IA/111


Modifica apportata: variazione di tipo IA n.B.III.1 Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea nuovo o aggiornato b) Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea relativamente al rischio TSE per un principio attivo, una materia prima, un reattivo, una sostanza intermedia o un eccipiente 3. Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato (R1-CEP 2000-412-Rev 02).

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. - Il procuratore  
M. Cencioni

Il procuratore  
p.v. G. Maffione

T15ADD7120 (A pagamento).



**HOSPIRA ITALIA S.R.L.**

Sede: via Orazio, 20/22 – 80122 Napoli  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02292260599

*Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.*

Titolare: Hospira Italia S.r.l.

Specialità medicinali:

GENTOMIL 80mg/2ml, soluzione iniettabile, nella confezione e numero di AIC: 029314059. Codice pratica N1B/2015/1157.

Modifica Tipo IB, B.II.b.3.a). Modifica del processo produttivo del prodotto finito: aggiunta di un secondo step di filtrazione della soluzione bulk (doppia filtrazione) e aggiunta del fornitore di filtri "Parker".

METILERGOMETRINA MALEATO HOSPIRA 0,2mg/1ml, soluzione iniettabile, nella confezione e numero di AIC: 032811010. Codice pratica N1B/2015/1211.

Modifica Tipo IB, B.II.b.3.a). Modifica del processo produttivo del prodotto finito: aggiunta di un secondo step di filtrazione della soluzione bulk (doppia filtrazione) e aggiunta del fornitore di filtri "Parker".

VITAMINA C HOSPIRA 500mg/5ml, 1g/5ml, soluzione iniettabile, nelle confezioni e numeri di AIC: 030709012, 030709024. Codice pratica N1B/2015/1375.

Modifica Tipo IB, B.II.b.3.a). Modifica del processo produttivo del prodotto finito: aggiunta di un secondo step di filtrazione della soluzione bulk (doppia filtrazione) e aggiunta del fornitore di filtri "Parker".

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore  
dott. Adriano Pietrosanto

T15ADD7121 (A pagamento).

**GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.**

Sede: via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04485620159

*Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.*

Titolare: Grunenthal Italia s.r.l.

Specialità medicinale: IMPROMEN

Confezione: 10 mg/ml gocce orali soluzione, AIC n. 026017069.

Codice pratica N1A/2015/911

Specialità medicinale TINSET

Confezione: 25 mg/ml gocce orali sospensione AIC n. 025293034.

Codice pratica n1a/2015/910

Variatione IA n. B.II.d.2.a) modifica minore della specifica, al rilascio: dose e uniformità di dose

Data di decorrenza della prima ristampa successiva pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*. I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

L'amministratore delegato  
dott. Thilo Stadler

T15ADD7123 (A pagamento).

**PENSA PHARMA S.P.A.**

Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02652831203

*Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.*

*Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.*

*Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274*

Medicinale: ESCITALOPRAM PENSA

Numeri A.I.C. e confezioni: 042975- tutte le confezioni autorizzate

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.

Codice Pratica n.: C1A/2015/958

N. di procedura: PT/H/1026/002,004/IA/003

"Single variation" di tipo IAIN n. B.II.b.2 c)1: modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e del rilascio dei lotti, esclusi il controllo dei lotti/le prove: aggiunta del sito "Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG" [Südwestpark 50 - 90449 Nürnberg, Germania solo per il mercato tedesco].

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Medicinale: INDAPAMIDE PENSA


Numero A.I.C. e confezione: 025154 - tutte le confezioni autorizzate

Titolare A.I.C.: PENSA PHARMA S.p.A.

Codice Pratica n.: N1B/2015/1450

Tipologia variazione: "Grouping of variations"

1 variazione di tipo IAIN n. B.II.b.1 a): sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito di confezionamento



secondario: sostituzione del sito "Special Product's Line S.p.A" [Via Campobello, 15 - 00040, Pomezia (Roma)] con "Special Product's Line S.p.A" [Strada Paduni, 240 - 03012, Anagni (Frosinone)].

1 variazione di tipo IAIN n. B.II.b.1 b): sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito di confezionamento primario: sostituzione del sito "Special Product's Line S.p.A" [Via Campobello, 15 - 00040, Pomezia (Roma)] con "Special Product's Line S.p.A" [Strada Paduni, 240 - 03012, Anagni (Frosinone)].

1 variazione di tipo IB n. B.II.b.1 e): sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito in cui sono effettuate tutte le operazioni ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili: sostituzione del sito "Special Product's Line S.p.A" [Via Campobello, 15 - 00040, Pomezia (Roma)] con "Special Product's Line S.p.A" [Strada Paduni, 240 - 03012, Anagni (Frosinone)].

1 variazione di tipo IAIN n. B.II.b.2 c)2): modifiche a livello di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - sostituzione di un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, compresi il controllo dei lotti/le prove: sostituzione del sito "Special Product's Line S.p.A" [Via Campobello, 15 - 00040, Pomezia (Roma)] con "Special Product's Line S.p.A" [Strada Paduni, 240 - 03012, Anagni (Frosinone)].

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo "Produttore" del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art.

82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il procuratore  
dott.ssa Anita Falezza

T15ADD7127 (A pagamento).

### IBN SAVIO S.R.L.

Sede sociale: via del Mare, 36 - Pomezia

*Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.*

Titolare: Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l.

Med. Tensilene - A.I.C. n. 038174 - Tutte le confezioni cod. prat. N1B/2014/2385 - Var. IB-A.5.z.: modifica titolarità dell'officina di produzione del prodotto finito da S&B S.r.l. - Officina farmaceutica a Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l.

Med. Peptirex - A.I.C. n. 037922 - Tutte le confezioni cod. prat. N1B/2015/745 - Var. grouping IB: IB-B.II.b.1.e; IA<sub>IN</sub>-B.II.b.1.b; IA<sub>IN</sub>-B.II.b.1.a; IA<sub>IN</sub>-B.II.b.2.b.c.2: aggiunta officina Special Product's Line S.p.A. per tutte le fasi di produzione.

Decorrenza modifiche dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Med. Rilovans - A.I.C. n. 039520 - Tutte le confezioni cod. prat. N1A/2015/1034 - Var. IA-A.7. ("Do and Tell"): eliminazione sito produzione prodotto finito Adamed Sp. z o.o., Polonia.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il direttore ufficio regolatorio  
dott. Stefano Bonani

TS15ADD6949 (A pagamento).

### ROCHE S.P.A.

Sede legale: piazza Durante n. 11 - Milano  
Codice Fiscale: n. 00747170157

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008, come modificato dal Regolamento (CE) n. 712/2012.*

Specialità medicinale - dosaggio e forma farmaceutica (codice AIC):

IPNOVEL 5 mg/1 ml soluzione iniettabile (AIC n. 026109037);



IPNOVEL 15 mg/3 ml soluzione iniettabile (AIC n. 026109049).

Codice Pratica: C1A/2015/951.

Procedura Europea: nr. DE/H/3599/001-002/IA/040.

Titolare AIC: Roche S.p.A. - Piazza Durante n. 11 - Milano.

Tipologia variazione: tipo IAin - C.I.z).

Modifica Apportata: modifica stampati - inserimento del paragrafo relativo alla segnalazione delle reazioni avverse sospette.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore  
dott. Maurizio Giaracca

TX15ADD128 (A pagamento).

### ROCHE S.P.A.

Sede legale: piazza Durante n. 11 - Milano  
Codice Fiscale: n. 00747170157

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008, come modificato dal Regolamento (CE) n. 712/2012.*

Titolare AIC: Roche S.p.A. - Piazza Durante n. 11 - Milano  
Medicinali, confezioni e numeri di AIC:

LEXOTAN 1,5mg capsule rigide (AIC n. 022905119);

3 mg capsule rigide (AIC n. 022905121);

6 mg capsule rigide (AIC n. 022905133);

VALIUM 5 mg capsule rigide (AIC n. 019995012);

2 mg capsule rigide (AIC n. 019995024).

Codice pratica: N1A/2015/760.

Variazione di tipo IA nr. B.III.1.b.3: presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato relativo al rischio di TSE per un eccipiente (gelatina) - (R1-CEP 2000-027-Rev 02 del 27/07/2012, R1-CEP 2001-332-Rev 02 del 20/07/2012).

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente variazione può assumersi approvata dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.

Un procuratore  
dott. Maurizio Giaracca

TX15ADD129 (A pagamento).

### VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

#### OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A.

*Comunicazione di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA*


La Società OLT Offshore LNG Toscana SpA con sede legale in Milano, Via Francesco Petrarca n. 4 (MI) comunica di aver presentato in data 8 maggio 2015 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. istanza, corredata dalla Relazione tecnica e dallo Studio preliminare ambientale, per l'avvio della procedura di Verifica Assoggettabilità a VIA per gli aggiornamenti al progetto del Terminale Galleggiante di Rigassificazione «FSRU Toscana» sotto descritti.

Il Terminale di rigassificazione GNL «FSRU Toscana» è localizzato a circa 12 miglia nautiche al largo delle coste toscane, con coordinate geografiche 43°38'40" N - 09°59'20"E ed è connesso alla Rete Nazionale dei gasdotti attraverso una condotta sottomarina di collegamento e un gasdotto terrestre (per circa 36.5 km complessivi) fino alla stazione di regolazione di Suese, nel Comune di Collesalveti, gestita da Snam Rete Gas SpA.

OLT ha predisposto la documentazione che illustra e motiva la richiesta di aggiornamento per il Terminale che prevede:

un incremento dell'attuale limite di capacità delle navi metaniere che possono accostare al Terminale;

un incremento del Delta Termico dell'acqua di mare necessaria alla rigassificazione;



l'utilizzo dello scarico idrico SF3 in modalità Zero Send Out.

Per quanto riguarda la procedura di sicurezza per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose di cui al d.lgs. n. 334/1999 e s.m.i., in data 5 novembre 2003, il Comitato Tecnico Regionale della Regione Toscana (CTR) ha emesso il Nulla Osta di Fattibilità ai sensi del d.lgs. n. 334/1999 e s.m.i. e in data 21 dicembre del 2012 ha approvato il Rapporto di Sicurezza Definitivo con l'emissione del Parere Tecnico Conclusivo prot. 21396. In data 29 gennaio 2014 CTR con lettera n. U.0001512 ha preso atto della Dichiarazione di non aggravio di rischio presentata da OLT, per l'utilizzo della navi metaniere fino a 155,000 m<sup>3</sup>. Inoltre, in data 2 aprile 2014 con Nota Prot. 5601, il CTR ha emesso Parere Positivo circa l'avvenuta implementazione di tutte le prescrizioni del Rapporto di Sicurezza Definitivo. Infine, in data 17 marzo 2015 OLT ha inviato al CTR la Dichiarazione di non aggravio di rischio prot. 0132 per la modifica riguardante le navi metaniere con capacità di trasporto maggiore di 155.000 m<sup>3</sup>.

La Relazione Tecnica, lo Studio Preliminare Ambientale e la Dichiarazione di non aggravio di rischio per la modifica riguardante le navi metaniere con capacità di trasporto maggiore di 155.000 m<sup>3</sup>, prot. 0132 del 17 marzo 2015, sono depositati per la pubblica consultazione presso: Ministero d'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, Regione Toscana - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze. Provincia di Livorno - Piazza del Municipio 4 - 57100 Livorno, Provincia di Pisa - Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 56125 Pisa, Comune di Livorno - Piazza del Municipio 1 - 57123 Livorno, Comune di Pisa - Via degli Uffizi 1 - 56100 Pisa, Comune di Collesalveti - Piazza della Repubblica 32 - 57014 Collesalveti (Livorno).

La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo [www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)

Ai sensi dell'art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul portale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)), chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta proprie osservazioni indirizzandole al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; l'invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)

Il legale rappresentante  
Alessandro Fino

TS15ADE6999 (A pagamento).

## CONCESSIONI DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE

### PROVINCIA DI VITERBO Assessorato ambiente energia - Settore tutela acque

#### Concessione per la derivazione d'acqua

La Ditta Guerrini Gorgonio in data 28 ottobre 2014 ha chiesto la concessione di l/s 3 di acqua da fosso Martelluzzo in comune di Soriano Nel Cimino località Contrada Fornacchia per uso irriguo.

Viterbo, 20 aprile 2015

Il dirigente del settore  
dott.ssa Mara Ciambella

TC15ADF6967 (A pagamento).

## CONSIGLI NOTARILI

### CONSIGLIO NOTARILE DI PADOVA

#### Iscrizione a ruolo del notaio Callegari Alessia

Il Presidente sottoscritto,

avvisa che, con suo provvedimento in data 28 aprile 2015, ha ordinato l'iscrizione a ruolo dei notai esercenti in questo Distretto notarile della Dott.ssa Callegari Alessia con residenza in Legnaro, nominata notaio di prima nomina con D.M. 19 dicembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 dicembre 2014 - 4<sup>a</sup> serie speciale e D.D. di proroga 11 febbraio 2015.

Padova, 28 aprile 2015

Il presidente  
Roberto Agostini

TC15ADN6965 (Gratuito).

### CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO


#### Avviso di cessazione dall'ufficio di notaio del dott. Vittorio Quagliata

Il presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che il notaio Vittorio Quagliata, con sede in Sesto San Giovanni, dispensato dall'esercizio notarile a seguito di sua domanda con D.D. 7 aprile 2015 cessa dalle sue funzioni a datare da oggi.

Milano, 29 aprile 2015

Il presidente  
Arrigo Roveda

TC15ADN6974 (Gratuito).



**CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI  
RIUNITI DI CREMONA - CREMA**

*Dispensa dall'esercizio delle funzioni notarili  
per limiti di età del dott. Paolo Salvelli*

Con Decreto Direttoriale del 18 novembre 2014, pubblicato nella *G.U.* n. 279 del 01.12.2014, il Notaio Salvelli dott. Paolo, residente in Cremona, è stato dispensato, per raggiunti limiti di età dall'Ufficio di Notaio, con decorrenza dal giorno 15 marzo 2015.

Cremona, 16 aprile 2015

Il presidente  
dott. Augusto Henzel

TC15ADN6978 (Gratuito).

**CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI  
RIUNITI DI CREMONA - CREMA**

*Iscrizione al ruolo del notaio dott.ssa Elena Berti*

Con Decreto Dirigenziale in data 29 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 2015, n. 24, il Notaio Berti dott. Elena è stata trasferita alla Sede Notarile di Cremona.

Avendo il Notaio adempiuto a tutte le formalità previste dalla vigente Legge Notarile, viene oggi iscritta a Ruolo per la Sede di Cremona, con studio in Via Ocasali n. 1, ed ammessa al relativo esercizio.

Cremona, 16 aprile 2015

Il presidente  
dott. Augusto Henzel

TC15ADN6979 (Gratuito).


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(W1-GU-2015-GU2-053) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<b>CANONE DI ABBONAMENTO</b>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\* - annuale € **302,47**  
 (di cui spese di spedizione € 74,42)\* - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\* - annuale € **86,72**  
 (di cui spese di spedizione € 20,95)\* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 6,10

